



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento Di Diritto Privato E Critica Del Diritto

Dipartimento Di Diritto Pubblico, Internazionale E Comunitario

Corso di laurea Magistrale in

Giurisprudenza

Tra solidarietà e gestione patrimoniale: il trust come strumento al servizio  
della filantropia

Relatore: Prof.ssa Elisa De Belvis

Correlatore: Dott.ssa Giovanna Marchetti

Laureando: Eleonora Costantin

Matricola N. 1142241

A.A. 2021/2022











## Sommario

Introduzione .....	3
CAPITOLO 1 .....	11
Il <i>charitable</i> trust .....	11
1. Le origini del trust .....	11
2. La natura giuridica e le caratteristiche del trust .....	16
3. Il trust caritatevole nel diritto inglese .....	24
4. Il <i>charitable</i> trust nel modello internazionale .....	35
CAPITOLO 2 .....	43
Il trust ONLUS .....	43
1. Il D.lgs. 460/1997 e la disciplina delle ONLUS .....	43
2. Il trust ONLUS .....	53
2.1 Il problema “dell’entificazione” del trust .....	56
2.2 Il trust opaco e il trust trasparente .....	64
2.3 I requisiti del trust per ottenere la qualifica di ONLUS .....	69
2.4 Non applicazione del requisito di cui alla lettera h) dell’art. 10, comma 1, D.lgs. 460/1997 .....	72
3. Un trust ONLUS per il singolo soggetto debole .....	74
4. La ONLUS con ruolo di <i>trustee</i> .....	76
5. L’Agenzia per il Terzo Settore .....	80
6. Esempi di applicazione del trust ONLUS .....	85
CAPITOLO 3 .....	95
Vicinanza tra fondazione e trust: similitudini e differenze .....	95
1. La disciplina della fondazione: cenni .....	95

2. Controlli e poteri dell'autorità governativa nei confronti della fondazione .....	98
3. Aspetti comuni e differenze tra fondazione e trust .....	102
4. Applicazione del trust nel modello delle fondazioni di comunità: il caso della Fondazione per il Sud .....	108
Conclusione .....	115
Bibliografia .....	119
Sitografia.....	123



## Introduzione

Quello del non profit è un settore dinamico e molto importante nel nostro Paese: alla data del 31 dicembre 2019 le istituzioni non profit attive in Italia sono 362.634, con un numero di dipendenti impiegato pari a 861.919. Gli ambiti in cui è maggiormente frequente la presenza di istituzioni non profit sono: lo sport, l'area delle attività culturali e artistiche, e di quelle ricreative e di socializzazione e il settore dell'assistenza sociale e protezione civile<sup>1</sup>.

Il periodo storico che stiamo vivendo, inoltre, ha visto un incremento ulteriore dell'impegno e delle risposte da parte della comunità filantropica: la pandemia di covid-19 ha, infatti, acuitizzato le criticità e le diseguaglianze già esistenti nelle nostre comunità, e ciò ha generato una consistente mobilitazione da parte delle istituzioni, di organizzazioni e di privati cittadini<sup>2</sup>. Questo è un effetto che si manifesta quasi sempre a seguito di eventi disastrosi e imprevedibili; era già avvenuto in passato, per esempio con lo tsunami in Indonesia del 2004, il terremoto di Haiti del 2010 o l'incendio di Notre-Dame del 2019<sup>3</sup>.

Le cifre delle donazioni nel nostro Paese sono considerevoli; se vengono paragonate a quelle di altri Stati, come Regno Unito e Germania, per rimanere in territorio europeo, o a quelle degli Stati Uniti, volgendo lo sguardo anche oltreoceano, appaiono, verrebbe da dire "naturalmente", più basse. Emergono, infatti, differenze sociali e culturali derivanti anche dalle tradizioni religiose dei vari territori; ci sono, poi, diversità anche sul piano della legislazione fiscale. Come chiarisce Carola Carazzone, segretario generale di Assifero (Associazione nazionale delle fondazioni ed enti filantropici) e presidente di Dafne (*Donors and Foundations*

---

<sup>1</sup> <https://www.istat.it/it/archivio/262507>

Tra il 2018 e il 2019 le istituzioni non profit crescono dello 0,9%, meno di quanto rilevato tra il 2017 e il 2018 (+2,6%) mentre l'incremento dei dipendenti si mantiene intorno all'1,0% in entrambi gli anni.

Inoltre, aumenta sempre più la rilevanza delle istituzioni non profit rispetto al complesso del sistema produttivo italiano, passando dal 5,8% del 2001 all'8,0% del 2017 per numero di unità e dal 4,8% del 2001 al 7,0% del 2017 per numero di dipendenti.

<sup>2</sup> <https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/reimagining-european-philanthropy>

<sup>3</sup> DE CESCO A.F., Chi sono oggi i filantropi: negli USA donano 400 miliardi l'anno. In Italia 9, in [https://www.corriere.it/sette/attualità/21\\_marzo\\_27/chi-sono-oggi-filantropi-usa-donano-400-miliardi-l-anno-italia-9-d59ea624-8c06-11eb-9bf5-145cd1352910.shtml](https://www.corriere.it/sette/attualità/21_marzo_27/chi-sono-oggi-filantropi-usa-donano-400-miliardi-l-anno-italia-9-d59ea624-8c06-11eb-9bf5-145cd1352910.shtml)

*Networks in Europe*) «Nei Paesi protestanti la ricchezza è vista in modo diverso da quelli cattolici. Lì la filantropia è parte della società»; questo è confermato anche dalle parole di Marco Grumo, professore di Economia aziendale all'Università Cattolica di Milano, dov'è coordinatore scientifico per il terzo settore, ed esperto di filantropia, «Il modello sociale degli Usa è fondato sul sostegno dei privati, che usano le fondazioni per intervenire nel *welfare*, mentre da noi se ne occupa lo Stato. Anche per questo la filantropia beneficia di maggiori agevolazioni fiscali negli Usa, diverse da Stato a Stato. Quando si tratta di donazioni a *charity* è prevista la totale deducibilità»<sup>4</sup>. Negli USA, in accordo con quanto scrive la rivista Forbes, ogni anno le organizzazioni non profit ricevono circa 410 miliardi di dollari, di cui il 12%, ossia circa 49 miliardi di dollari, sono destinati alle prime cento organizzazioni caritatevoli del Paese<sup>5</sup>.

Il termine filantropia significa amore per il prossimo, che induce a compiere atti di solidarietà<sup>6</sup>. Deriva dall'unione di due parole del greco antico «φιλία», ossia amicizia, amore, e «ἄνθρωπος», che vuol dire uomo. Essa riguarda tutti quei progetti indirizzati al miglioramento della qualità della vita delle persone e il perseguimento di obiettivi di interesse generale riguardanti gli ambiti più vari: dalla cultura e istruzione, alla salute, dalla tutela del territorio, al supporto e intervento in situazioni di disagio e povertà.

La filantropia può diventare una pratica quotidiana per qualunque privato cittadino che voglia dedicare tempo e denaro a qualche causa di utilità sociale, e non rimanere relegata solo ad attori straordinari dotati di particolari qualifiche. Grazie alle tecnologie digitali e ai vari mezzi che riescono a creare un contatto tra le organizzazioni non profit e i cittadini, è possibile reperire i dati e le informazioni utili per dirigere le proprie risorse finanziarie, nonché il proprio tempo, verso l'organizzazione beneficiaria che si ritenga più opportuno sostenere<sup>7</sup>.

Negli ultimi anni è aumentato, anche mutando, l'interesse verso il sociale: si cerca, infatti, di ampliare la gamma di risposte e di soluzioni per poter

---

<sup>4</sup> Eadem.

<sup>5</sup> [www.forbes.com](http://www.forbes.com) : “This elite group together received \$49 billion in gifts, a whopping 12% of the \$410 billion taken in by the country's 1 million-plus nonprofits.”. La rivista Forbes ha stilato la lista delle “America's Top Charities 2018”.

<sup>6</sup> <https://dizionari.corriere.it>

<sup>7</sup> <https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/filantropia/>

assecondare le diverse necessità che si interfacciano in ogni ambito della vita. Un aspetto particolarmente importante riveste anche il fatto che sta spopolando, in modo sempre più convincente, il cd. *impact investing*, ovvero la creazione di fondi o iniziative che mirano ad abbinare l'obiettivo di un ritorno finanziario di mercato con quello di contribuire a realizzare cambiamenti sociali e ambientali<sup>8</sup>.

L'impatto sociale dell'intervento filantropico sta acquistando sempre maggiore rilevanza, e l'attività di erogazione delle diverse organizzazioni operanti sul territorio italiano sta divenendo uno strumento ormai insostituibile accanto ai sempre più limitati fondi pubblici. Il terzo settore, inteso in senso lato, offre concretezza ai principi di sussidiarietà e solidarietà enunciati nella nostra Carta costituzionale<sup>9</sup>. Esso ha uno sviluppo in linea con il continuo progresso della società e mira a far fronte alle diverse sfide che di giorno in giorno la riguardano.

L'azione dell'attore pubblico è costretta a destreggiarsi all'interno del perimetro degli stringenti vincoli di bilancio, tanto che le politiche pubbliche "si stanno focalizzando, con modalità di intervento "a costi standard", sui principali pilastri del cosiddetto *welfare state*: sanità, previdenza, istruzione"<sup>10</sup>. E sono proprio i soggetti privati, come singoli o nella veste di organizzazioni, ad entrare in campo, operando nel contorno, apportando soluzioni aggiuntive e ulteriori per far fronte alla crescente domanda di interventi sociali, e, quindi, per ampliare le tutele e contrastare eventuali situazioni di disagio<sup>11</sup>. Ai privati, infatti, è lasciata maggiore autonomia nella definizione degli obiettivi da perseguire e nelle modalità di intervento, pur sempre nei limiti delle proprie risorse che possono raggiungere cifre ragguardevoli.

Cresce, dunque, il ruolo degli attori privati e, per massimizzare l'efficacia della loro opera, è opportuno che agiscano seguendo una certa progettualità, sviluppando dei modelli di intervento e degli schemi di gestione che si canalizzano in

---

<sup>8</sup> INCORVATI L., La diversificazione passa anche dall'impact invest, in <https://st.il-sole24ore.com/dossier/impresa-e-territori/2016/rapporti-24-private-banking-18-nov/>

<sup>9</sup> Art. 2 Cost. "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."

Art. 118, comma 4, Cost. "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà."

<sup>10</sup> <https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/filantropia/>

<sup>11</sup> *Idem*.

quella che viene definita filantropia strategica<sup>12</sup>. Per affrontare le sfide contemporanee si deve andare oltre e superare il modello semplicistico delle donazioni di denaro da devolvere ad enti del terzo settore: gli enti stessi devono agire seguendo un'ottica di pianificazione, capace di prevedere il valore dell'impatto delle loro azioni.

Lo scopo avuto di mira deve essere quello di generare un cambiamento sociale: ossia una trasformazione, attuata tramite l'azione filantropica, attraverso un ritorno sociale più che finanziario<sup>13</sup>.

Cresce anche l'importanza dei grandi donatori privati, che possono proiettare verso determinate direzioni lo sviluppo di specifici settori di intervento. Ma senza limitarsi all'impatto che può avere l'azione di singoli individui isolati: l'atto filantropico deve diventare il frutto di reti virtuose che fanno circolare pratiche, strumenti di valutazione e modelli organizzativi in grado di incidere concretamente sulla vita delle persone<sup>14</sup>.

L'attenta pianificazione effettuata dagli attori che si muovono nello scenario della filantropia strategica deve essere indirizzata allo sviluppo delle sopracitate reti virtuose in grado di moltiplicare le risorse destinate a specifici scopi sociali, in modo da ottimizzare al massimo il risultato finale.

Per ottenere i risultati prospettati è utile seguire un modello di intervento strutturato su più fasi: *i*) definizione delle modalità di intervento e selezione delle migliori proposte e dei partner più affidabili; *ii*) diffusione e promozione dell'esistenza di tali proposte al fine di raccogliere contributi e fondi; *iii*) finanziamento, supporto operativo e monitoraggio dei beneficiari, offrendo concreti contributi utili a migliorarne le performance; *iv*) divulgazione dei successi e dei fallimenti in modo da influenzare altri attori ed il *policy maker* per replicare, migliorare ed aumentare

---

<sup>12</sup> La filantropia strategica è un modello teorico di origine anglosassone che propone agli enti del terzo settore di farsi attori del cambiamento sociale in grado di pianificare interventi sociali, anche complessi, mediante l'attivazione di reti con altri soggetti del terzo settore, v. BOESSO G., CERBIONI F., Governance e filantropia strategica nelle fondazioni: la via italiana tra determinismo e solidarismo, in <https://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/articolo/governance-e-filantropia-strategica-nelle-fondazioni>

<sup>13</sup> PANTRINI P., Sviluppo e diffusione della filantropia strategica: il ruolo di Fondazione Lang Italia, 04/07/2016, in <https://secondowelfare.it>

<sup>14</sup> *Idem*.

la scala dell'intervento<sup>15</sup>. Questo modello si rivela attrattivo per i filantropi strategici e garantisce il successo delle operazioni che l'ente mira a realizzare.

Muovendoci nell'ambito della filantropia strategica e deterministica è stato possibile stilare un programma di governo utile e funzionale, ripartito in più fasi che riguardano: la creazione di "un'impresa di cervelli" negli organi di governo dell'ente; la capacità di rendere i singoli membri una squadra, analizzando le loro diverse competenze ed investendo sulla loro formazione; l'analisi del contesto interno ed esterno in cui opera l'ente; la definizione delle linee programmatiche, costruendo una pianificazione puntuale secondo le risorse disponibili; l'organizzazione dei vari organi di governo, cercando di ottimizzare il lavoro di ciascuno di essi e il tempo da impiegare; la comunicazione e conseguente valutazione dei risultati raggiunti o degli eventuali insuccessi<sup>16</sup>.

È stato successivamente elaborato il concetto di filantropia istituzionale: esso include tutte quelle "organizzazioni che stabilmente catalizzano risorse, principalmente economiche, provenienti da diverse fonti e le ridistribuiscono sotto diverse forme – elargizioni, beni, servizi – per finalità di solidarietà e di progresso sociale, culturale, civile. Si distinguono dalle organizzazioni di volontariato che, per finalità simili, catalizzano principalmente l'attività gratuita delle persone e dalla galassia delle imprese sociali che finanziano la loro attività principalmente attraverso scambi commerciali."<sup>17</sup>.

La filantropia istituzionale si differenzia dalla donazione *una tantum*: l'ente filantropico, andando oltre il singolo soggetto che dona, è in grado di accumulare e investire diverse tipologie di risorse – economiche, immobiliari, intellettuali – creando un'istituzione preposta capace di catalizzare ulteriori risorse in un processo dinamico, che si spinge al di là del singolo progetto isolato, proponendosi una

---

<sup>15</sup> Revisione del modello di Porter e Kramer (Porter, Kramer, 1999), in <https://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/articolo/governance-e-filantropia-strategica-nelle-fondazioni>

<sup>16</sup> BOESSO G., CERBIONI F., Governance e filantropia strategica nelle fondazioni: la via italiana tra determinismo e solidarismo, cit. Questo elenco di sei fasi riguarda il modello di governo, funzionale alla promozione della filantropia istituzionale, elaborato in occasione della prima indagine sul governo delle Fondazioni promossa dall'Università degli Studi di Padova, in collaborazione con ACRI (l'associazione delle Casse di Risparmio e delle Fondazioni di Origine Bancaria italiane) e Assifero (l'associazione delle Fondazioni ed enti filantropici italiani), che aveva lo scopo di verificare il grado di conoscenza e diffusione dei costrutti teorici della filantropia strategica da parte degli organi di governo delle Fondazioni italiane per poi ragionare sulla loro concreta applicabilità nel contesto nazionale.

<sup>17</sup> <https://assifero.org/filantropia-istituzionale-definizione>

visione di lungo periodo, concretamente in grado di realizzare quel cambiamento sociale sopra menzionato. Un'altra caratteristica, che distingue la filantropia istituzionale tanto dal dono quanto dagli attori pubblici, è l'autonomia delle risorse, specialmente quelle finanziarie, sia per quanto riguarda le modalità di impiego delle stesse sia per quanto riguarda la scelta dei diversi ambiti di intervento; ciò la rende un soggetto indipendente e agile, dotato di grande flessibilità<sup>18</sup>.

Un ulteriore, importante, aspetto è dato dalla realizzazione di reti e collaborazioni tra vari enti e differenti attori, nonché dalla costruzione di relazioni con i cosiddetti beneficiari, per il raggiungimento del bene comune.

C'è stata una forte crescita nel numero e nei tipi di enti filantropici, che oggi sono fondamentali attori dello scenario sociale.

Non rileva, a questo punto dell'esposizione, soffermarci troppo sulla forma giuridica che può assumere l'ente: essa è semplicemente strumentale al raggiungimento dello scopo sociale prefissato. La pluralità dei modelli ha, per di più, dimostrato che non esiste un archetipo, uno schema unico, che possa essere riprodotto in qualsiasi circostanza e per soddisfare qualsiasi necessità.

Mantenendo uno sguardo vigile sul presente, e attento alle sfide che la nostra società si trova continuamente ad affrontare, non è corretto guardare agli enti filantropici come meri enti erogatori: essi sono, piuttosto, "enti attivatori di capitale sociale e umano"<sup>19</sup>. Essi svolgono un ruolo di coordinamento e diventano propulsori di innovazione in campo ambientale, civile, culturale, economico e sociale.

La filantropia ha quale elemento essenziale la condivisione di risorse private: non solo di capitali finanziari ma anche del *know-how* d'impresa, di tempo, di relazioni e legami, talvolta transnazionali<sup>20</sup>.

Oggi gli attori fondamentali dei progetti di sviluppo sociale e umano e di contrasto alle sfide che quotidianamente incombono sulla società non assumono solo le tradizionali vesti di enti quali le fondazioni di famiglia, di impresa, di comunità, fondazioni di origine bancaria, ma anche quelle di altre forme giuridiche tra cui: fondi patrimoniali, *collaborative fund*, trust. Cresce sempre più anche

---

<sup>18</sup> CARAZZONE C., Fondazioni ed enti filantropici: da erogatori ad attivatori di capitale sociale e catalizzatori di innovazione – Noi doniamo 2019, 15/10/2019, in <http://osservatoriodono.it>

<sup>19</sup> *Eadem*.

<sup>20</sup> <https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/filantropia/>

l'interesse da parte dei privati nell'*impact investing*; e parallelamente si moltiplicano le iniziative che consentono di dirigere le donazioni e i grandi patrimoni in questa direzione, con uno sguardo sempre accorto alle tematiche sociali, ambientali e di *governance*. Anche i comuni cittadini, dunque, possono prendere parte ad iniziative filantropiche, grazie a strumenti digitali che creano un collegamento tra l'ente non profit e il donatore come, ad esempio, le piattaforme di *crowdfunding*.

In conclusione, si può dire che la filantropia ogni anno muove interessi e somme molto ingenti e ciò richiede una disciplina chiara, un'organizzazione efficace ed efficiente e adeguate professionalità.

Molti Paesi hanno trovato soluzioni valide e competitive: il Regno Unito, per esempio, ha elaborato già nel 1601 il *Charities Uses Act*, reso poi adeguato ai tempi moderni con il *Charities Act* del 2006; l'Italia, recentemente, ha dato una risposta a queste necessità elaborando una legge organica per la disciplina del Terzo Settore attraverso il d. lgs. 117 del 3 luglio 2017; l'intervento legislativo, tuttavia, non è ancora del tutto completo in quanto non sono stati emanati tutti gli atti previsti dai decreti legislativi di attuazione della legge delega 106/2016<sup>21</sup>.

La filantropia a livello mondiale è un settore in continua espansione ed apporta un forte impatto sociale, essa è rilevante anche dal punto di vista della creazione di valore e di posti di lavoro.

In questo elaborato mi occuperò di mettere in luce l'efficienza e l'efficacia che possono derivare dall'applicazione dell'istituto del trust nel settore della filantropia.

L'esposizione avrà quale punto di partenza l'analisi dello strumento del trust di scopo nel suo sistema di origine, ossia la *common law*, con un'attenzione particolare ai *charitable trust* del diritto inglese. Lo sguardo si estenderà, successivamente, sulla disciplina del trust per scopi caritatevoli offerta dal modello internazionale.

---

<sup>21</sup> <https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105128.pdf>

In seguito, riportando l'analisi all'interno dei confini del nostro ordinamento approfondirò la tematica del trust ONLUS, concentrandomi sugli elementi di cui deve essere dotato il trust per poter accedere alla qualifica di ONLUS.

Per concludere presenterò un paragone tra l'istituto cardine nell'area del non profit e della filantropia in Italia, cioè la fondazione, e il trust di scopo: da un lato, saranno messi in evidenza gli aspetti che spingono ad evidenziare una certa vicinanza tra i due tipi di organizzazione e, dall'altro, gli elementi di differenziazione. Questa disamina sarà utile per far emergere i vantaggi che derivano dall'applicazione del trust per scopi di utilità sociale.



# CAPITOLO 1

## ***Il charitable trust***

In questo capitolo verrà analizzato uno strumento fondamentale per l'attività filantropica, che ha avuto origine nei sistemi giuridici di *common law*, in particolare in Inghilterra e Galles: il *charitable trust*.

Sarà proposta successivamente una breve analisi della disciplina dedicata ai trust caritatevoli nel modello internazionale.

Preliminarmente, per offrire maggiore chiarezza e completezza, viene presentato l'istituto del trust, partendo dalle sue origini fino a giungere ad una breve disamina delle sue caratteristiche principali.

### **1. Le origini del trust**

Per comprendere al meglio l'istituto del trust, che trova origine nei sistemi di *common law*, è opportuno prendere le mosse da alcune indicazioni storiche e calarsi, quindi, in una tradizione caratterizzata dalla concorrenza di diverse giurisdizioni nella disciplina dei rapporti privatistici<sup>22</sup>. In seguito a questo passaggio sarà possibile approfondire e comprendere le funzioni del trust nei tempi moderni nonché i più recenti sviluppi di questa materia.

È da rilevare che nella tradizione romano-germanica non ci sono istituti pienamente corrispondenti a quello del trust.

Il trust nasce come strumento di *equity*<sup>23</sup> per dare tutela a tutta una serie di situazioni giuridiche che non trovavano spazio tra i rigidi rimedi offerti dalle Corti di *common law*, in particolare nella materia della *law of property*.

---

<sup>22</sup> CHESHIRE G.C., Il concetto del "Trust" secondo la common Law inglese. Ristampa anastatica con una introduzione di Diego Corapi, Torino, Giappichelli, 1998, p. V.

<sup>23</sup> SICLARI R., Il trust nella Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985: un nuovo modello negoziale, in *Rass. Dir. Civ.*, n. 1, 2000, pp. 90 ss. L'Autore chiarisce subito le caratteristiche di flessibilità e duttilità del trust, tali da permetterne un impiego in una moltitudine di contesti e per raggiungere gli

La giurisdizione di *common law* era esercitata dai giudici regi che, successivamente alla conquista normanna e grazie alla pratica di spostarsi attraverso tutto il Paese, riuscirono ad elaborare un corpo di diritto consuetudinario uniforme per tutto il regno. Apparvero presto, però, i difetti di questo sistema di rimedi che si rivelò insufficiente e limitato dall'elevato grado di formalismo procedurale: per poter esercitare validamente un'azione era necessario adire la corte reale e ottenere un *writ*, cioè un documento scritto dal Re recante un ordine, che fosse adatto alle circostanze del caso concreto. Il numero dei *writs* era chiuso e ristretto e, qualora non si riuscisse a calare la situazione concreta in un rimedio già previsto, si correva il rischio di rimanere privi di tutela<sup>24</sup>: “*no writ, no remedy*”.

Una forte chiusura si ebbe, inoltre, con l'emanazione del *Provision of Oxford* nel 1258 che impedì di creare nuovi *writs* oltre a quelli già esistenti.

Nel 1285, con lo *Statute of Westminster II*, ci fu una lieve apertura, ma limitatamente alla creazione di nuovi *writs* per dare tutela a casi simili a quelli già regolati. La conseguenza fu che gli attori che non vedevano soddisfatte le loro pretese iniziarono ad inoltrare petizioni al Re per giustizia; egli, non riuscendo a trattare tutte le richieste, che giungevano in gran numero, in prima persona, diede l'incarico di occuparsene al Cancelliere. Il Cancelliere “era il magistrato più elevato del paese”<sup>25</sup>, originariamente era sempre un ecclesiastico: da queste informazioni possiamo, quindi, ricavare che fosse un soggetto esperto di diritto civile e canonico.

La giurisdizione del Cancelliere si qualificava come giurisdizione *in personam*: egli agiva personalmente contro il convenuto e aveva forti poteri costringenti contro di lui. Nei confronti di quest'ultimo il Cancelliere emanava un *writ* di *sub poena* con l'ordine di comparire davanti a lui, sotto pena di pagare 100 sterline; comparendo il convenuto doveva giurare e rispondere alle accuse. Al momento della decisione il Cancelliere, se riteneva di dare ragione all'attore, emanava un decreto e, nel caso in cui il convenuto non avesse eseguito l'ordine ivi contenuto, lo tratteneva in prigione<sup>26</sup>.

---

scopi più diversi, al punto di consentire assai difficilmente di indicarne una definizione unica e offrire un trattamento unitario.

<sup>24</sup> CHESHIRE G.C., Il concetto del “Trust” secondo la common Law inglese, cit., pp. 6-7.

<sup>25</sup> *Idem*.

<sup>26</sup> *Ivi*, pp. 8-9.

A partire dal XVII secolo la figura del Cancelliere iniziò ad essere rivestita da giureconsulti e l'*equity* si tradusse nella parte di diritto giurisprudenziale applicato dalle Corti di *Equity* controllate proprio dal Cancelliere. L'*equity* si sviluppò come un sistema di diritto autonomo ma non completo, importante per colmare le lacune e compensare i difetti di un apparato particolarmente rigido e formale quale era la *common law*<sup>27</sup>. Dal 1873 con lo *Judicature Act* si riformulò l'organizzazione giudiziaria e si stabilì che da quel momento in poi tutti i tribunali avrebbero applicato tanto le norme di *equity* tanto quelle di *common law*.

La scelta di partire da questo rapido excursus storico è giustificata dal fatto che l'*equity* non solo ha esteso alcune norme di *common law* e apportato nuovi rimedi ma soprattutto perché essa ha determinato nuovi concetti giuridici, tra i quali proprio quello di trust.

Già prima della conquista normanna del 1066 d. C. si potevano cogliere dei fenomeni che, a posteriori, potremmo definire dei trust *ante litteram*<sup>28</sup>. Non era sconosciuta, infatti, la pratica di trasferire una proprietà ad un soggetto per l'uso di un'altra persona.

Questo espediente fu utilizzato dai cavalieri proprietari terrieri che, nell'arco temporale tra l'XI e il XIII secolo, partirono per le Crociate per combattere per il Regno di Cristo. Senza addentrarci in narrazioni romantiche, è possibile schematizzare in questo modo ciò che avveniva: prima di partire per lontani teatri di combattimento, dai quali non sapevano se avrebbero fatto ritorno, i cavalieri trasferivano i loro beni a dei nobili, allo scopo che questi ultimi, durante la loro assenza, li utilizzassero per il mantenimento della loro famiglia.

Il trust, inoltre, si tradusse anche in un mezzo utile per superare i limiti imposti dal sistema feudale inglese che regolava la proprietà terriera opprimendo il proprietario attraverso regole, restrizioni e ordini. Il proprietario, infatti, non poteva trasferire il suo diritto di proprietà sul feudo *mortis causa* con testamento; inoltre il successore avrebbe dovuto pagare all'*overlord*, per il privilegio della successione, la rendita di un anno della proprietà; la questione si aggravava e si complicava ulteriormente quando l'erede fosse stato un minorenne: egli sarebbe passato sotto la

---

<sup>27</sup> *Idem.*, l'Autore definisce l'*equity* come "una serie di glosse apposte alla *common law*".

<sup>28</sup> ROTA F. BIASINI G., *Il trust e gli istituti affini in Italia*, Milano, Giuffrè Editore, 2012, 2 ed., p. 6.

tutela del *lord*, il quale poteva tenere a proprio vantaggio tutte le utilità fino al raggiungimento della maggiore età dell'erede stesso<sup>29</sup>. L'espedito che venne adottato per evitare il rischio di uno smembramento del patrimonio fondiario e per sfuggire al pagamento di imposte di successione particolarmente onerose fu quello di porre la terra in *use*: “divenne pratica comune che un individuo A trasferisse una sua proprietà terriera ad X, Y e Z per l'uso di A”<sup>30</sup>. A, quindi, non sarebbe più stato proprietario secondo la *common law*, in quanto aveva validamente trasferito la sua proprietà ad X, Y e Z, accordandosi con questi ultimi che avrebbero tenuto la proprietà a favore di A.

Tra le consuetudini di *common law* non si conosceva alcuna tutela per un negozio come quello descritto nel caso in cui X, Y e Z non avessero rispettato gli accordi presi con A: è stata proprio questa una delle situazioni in cui intervenne il Cancelliere come protettore dei principi di buona fede ed equità, obbligando i convenuti ad amministrare la proprietà secondo le indicazioni fornite da A e riconoscendo, comunque, il diritto di proprietà in capo a X, Y e Z, secondo le regole di *common law*<sup>31</sup>.

Già a partire dal 1230 ca. un'altra categoria di soggetti, i Frati francescani, sfruttò lo stesso espedito: essi, appartenendo ad un ordine religioso avente fatto voto di povertà, non potevano essere proprietari di nessun tipo di bene materiale, perciò, per assicurarsi il necessario per vivere, i loro benefattori usavano trasferire delle proprietà terriere a dei privati, affinché le detenessero a vantaggio dei Frati<sup>32</sup>.

Per indicare questo fenomeno si utilizzava la terminologia “*to use of*”<sup>33</sup>.

---

<sup>29</sup> CHESHIRE G.C., Il concetto del “Trust” secondo la common Law inglese, cit., p. 11.

<sup>30</sup> *Idem.*

<sup>31</sup> *Idem.*

<sup>32</sup> *Idem.*

<sup>33</sup> Secondo la dottrina continentale, sulla convinzione di un'influenza diretta del diritto romano sulla *common law*, quest'espressione richiamerebbe le parole pronunciate dal testatore “*a mon eops*”, corrispondente al latino “*ad opus meum*” con il significato di “a beneficio di”, cfr. MATTEI U., Il modello di common law, Torino, Giappichelli Editore, 2004, 2 ed.; ROTA F. BIASINI G., Il trust e gli istituti affini in Italia, cit. Al contrario, secondo la dottrina d'oltremontana, che ritiene la *common law* nata sotto l'influenza della dominazione normanna, l'espressione “*use*” non avrebbe nulla a che fare con il *fideicommissum*, l'usufrutto e la distinzione tra proprietà quiritaria e bonitaria del diritto romano, piuttosto deriverebbe dalla figura del *Salmann* o *Treuhander*, cioè colui al quale i Germani, con atto solenne chiamato “*sola*”, erano soliti trasferire la proprietà, affinché potesse essere gestita secondo le direttive stabilite dal trasferente, cfr. CAENEGEM R. C., *The birth of the English Common Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, 2 ed.; CHESHIRE G.C., Il concetto del “Trust” secondo la common Law inglese, cit.

I vantaggi principali che otteneva il soggetto che trasferiva la proprietà risiedevano nel sottrarsi al pagamento degli oneri feudali e nella possibilità di disporre dei propri beni per testamento: infatti, attraverso il meccanismo di porre le proprietà terriere in uso, vi erano solitamente tre proprietari che amministravano i beni secondo le istruzioni del trasferente e, non appena uno di essi fosse venuto meno, sarebbe stato sostituito con un'altra persona di fiducia, di modo che non sarebbe mai sorto l'onere di pagare le imposte gravanti sulle successioni di beni immobili, esigibili solo quando fossero deceduti tutti i proprietari.

Questa situazione determinò lo scontento del Re, che fu la persona maggiormente lesa dagli usi: gran parte delle entrate derivava dal pagamento delle imposte da parte dei *tenants of land* che, con la pratica di porre le terre in *use*, riuscivano a evitare molti di questi versamenti.

Nel 1535 Re Enrico VIII reagì emanando lo *Statute of Uses*, in base al quale quando ad X, Y e Z veniva trasferita la proprietà per l'uso di A, essi non erano più titolari della proprietà legale che rimaneva in capo ad A, facendo cadere tutti i vantaggi di porre la terra in *use*<sup>34</sup>.

Cento anni dopo l'emanazione di questo statuto, grazie all'interpretazione giurisprudenziale, i proprietari terrieri riuscirono a ristabilire il precedente stato delle cose: anziché trasferire le terre ad X, Y e Z per l'uso di A, si modificò la formula e le medesime terre si trasferirono ad X, Y e Z per l'uso di B, per l'uso di A; in questo modo a B sarebbe toccata la proprietà legale ma con l'obbligo di tenerla a vantaggio di A e, se così non fosse avvenuto, B avrebbe violato la buona fede nei confronti di A e sarebbe dovuto intervenire il Cancelliere. Si tornò in questo modo alla distinzione tra proprietà legale e proprietà equitativa. Per semplificare ulteriormente si stabilì che non era nemmeno necessario far figurare B, era sufficiente dire "a e nell'uso di X, Y e Z, in trust per A": il secondo *use*, che assicurava la proprietà equitativa in capo ad A, venne da allora chiamato trust e X, Y e Z rimanevano titolari della proprietà legale secondo lo *Statute of Uses*, ma solo come fiduciari di A<sup>35</sup>.

Se i fiduciari non avessero rispettato gli obblighi assunti nei confronti di A, sarebbe intervenuto il Cancelliere per porre rimedio alla violazione di

---

<sup>34</sup> CHESHIRE G.C., Il concetto del "Trust" secondo la common Law inglese, cit., p. 16.

<sup>35</sup> *Idem*.

un'obbligazione personale: inizialmente, infatti, il trust è uno *ius in personam* che si può far valere solo contro i fiduciari.

Con il tempo furono sempre maggiori le tutele offerte al beneficiario, tanto che il suo diritto si avvicinò sempre di più al diritto di proprietà, cioè uno *ius in rem*. La protezione data al trust fu presto estesa anche nei confronti di soggetti ulteriori rispetto a quelli che originariamente avevano stipulato l'accordo, in particolare a: "creditori del fiduciario che fossero entrati in possesso delle terre tenute in trust; persone cui il fiduciario avesse trasferito a titolo gratuito la terra, anche qualora tali persone non fossero a conoscenza dell'esistenza di un trust; successori del fiduciario, come i suoi eredi o legatari; e finalmente acquirenti della terra dal fiduciario, nel caso però che essi fossero a conoscenza dell'esistenza del trust"<sup>36</sup>.

## 2. La natura giuridica e le caratteristiche del trust

Il trust si può definire come un rapporto fiduciario, scaturente da un atto dispositivo, *inter vivos* o *mortis causa*, del *settlor* (disponente), attraverso il quale egli rimette l'amministrazione di alcuni suoi beni al *trustee*, il quale è tenuto ad amministrarli a favore di uno o più beneficiari o, nel caso in cui questi ultimi non siano previsti, per un determinato scopo<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> *Ivi*, p. 20.

<sup>37</sup> BUCCICO C., La tassazione indiretta dei trust in Italia, in *Gli aspetti civilistici e fiscali del trust*, a cura di BUCCICO C., Torino, Giappichelli, 2015, p. 264. L'Autore definisce il trust con queste parole: "L'art. 2 della Convenzione sancisce che il trust consiste in un rapporto fiduciario mediante il quale un soggetto (disponente, costituente o *settlor*) si spoglia a titolo definitivo della proprietà dei beni che costituiscono l'oggetto del trust (c.d. *trust fund*), trasferendola ad un altro soggetto (c.d. fiduciario o *trustee*), affinché questi li amministri e li gestisca per uno scopo prestabilito, purché lecito e non contrario all'ordine pubblico, o a favore di uno o più soggetti terzi (beneficiari)". V. anche [www.treccani.it/enciclopedia/trust/](http://www.treccani.it/enciclopedia/trust/).

L'art. 2 della Convenzione de L'Aja del 1985<sup>38</sup>, ratificata dall'Italia con L. 364/1989<sup>39</sup>, delinea i tratti fondamentali del trust in questo modo: "Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente con atto tra vivi o *mortis causa*, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:

- a) I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del *trustee*;
- b) I beni in trust sono intestati al *trustee* o ad un altro soggetto per conto del *trustee*;
- c) Il *trustee* è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al *trustee*.

Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il *trustee* abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust.<sup>40</sup>

L'articolo sopra riportato non offre una definizione precisa di trust, ne fornisce, piuttosto, una descrizione sul piano strutturale utile per riconoscere e ricondurre alla figura del trust una serie di fattispecie che si rinvennero tanto negli ordinamenti di *common law* tanto in quelli di *civil law*<sup>41</sup>. In conseguenza di ciò è stato coniato il termine trust "amorfo"<sup>42</sup>, adatto ad inglobare tutte le sfumature in cui

---

<sup>38</sup> La Convenzione è uno strumento di carattere internazionalprivatistico. Grazie alla sua stesura è stato possibile realizzare l'operatività dei trust anche negli ordinamenti di *civil law*, segnando una tappa molto importante nella storia della diffusione di tale strumento giuridico, "avendo dato impulso oltre che al suo approfondimento teorico al proliferare di una copiosa produzione legislativa." Cfr. SICLARI R., Il trust nella Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985: un nuovo modello negoziale, p. 88.

<sup>39</sup> ROTA F. BIASINI G., Il trust e gli istituti affini in Italia, cit., in Appendice normativa, pp. 369-376.

<sup>40</sup> Art. 2 Convenzione de L'Aja, nella traduzione di INCISA DI CAMERANA E., Traduzione della Convenzione de L'Aja proposta dall'associazione "Il trust in Italia", in appendice a BUTTÀ S., Introduzione ai trust e profili applicativi tra dottrina, prassi e giurisprudenza, a cura di BUTTÀ S., in Trust e attività fiduciarie. Quaderni, direttore scientifico LUPOI M., IPSOA, 2002, pp. 209-211.

<sup>41</sup> BUTTÀ S., Introduzione ai trust e profili applicativi tra dottrina, prassi e giurisprudenza, a cura di BUTTÀ S., in Trust e attività fiduciarie. Quaderni, direttore scientifico LUPOI M., IPSOA, 2002, p. 12.

<sup>42</sup> LUPOI M., Introduzioni ai trusts. Diritto inglese, Convenzione dell'Aja, Diritto italiano, Milano, Giuffrè, 1994.

possono presentarsi le varie forme di fiducia, sia negli ordinamenti in cui in origine si è sviluppato il trust sia nei sistemi civilistici.

Gli effetti giuridici che derivano dal riconoscimento del trust sono individuati dall'art. 11 della Convenzione, ai sensi del quale un trust istituito conformemente alle disposizioni dell'art. 2 dovrà essere necessariamente riconosciuto come trust. Perciò ogni relazione giuridica di natura unilaterale, secondo la volontà del disponente, che consista nel trasferimento di beni al *trustee*, che ne avrà quindi il controllo, affinché egli li gestisca al fine di perseguire l'interesse del beneficiario o la realizzazione di uno scopo specifico, individuati dal disponente stesso, sarà riconosciuto come trust convenzionale<sup>43</sup>.

Secondo l'art. 11 della Convenzione "Tale riconoscimento implica, quanto meno, che i beni in trust rimangano distinti dal patrimonio personale del *trustee*, che il *trustee* abbia la capacità di agire ed essere convenuto in giudizio, di comparire, in qualità di *trustee*, davanti a notai o altre persone che rappresentino un'autorità pubblica.

Nella misura in cui la legge applicabile lo richieda o lo preveda, tale riconoscimento implica in particolare:

- a) che i creditori personali del *trustee* non possano rivalersi sui beni in trust;
- b) che i beni in trust siano segregati rispetto al patrimonio del *trustee* in caso di insolvenza di quest'ultimo o di suo fallimento;
- c) che i beni in trust non rientrano nel regime matrimoniale o nella successione del *trustee*;
- d) che la rivendicazione dei beni in trust sia permessa nella misura in cui il *trustee*, violando le obbligazioni risultanti dal trust, abbia confuso i beni in trust con i propri o ne abbia disposto. Tuttavia, i diritti ed obblighi di un terzo possessore dei beni sono disciplinati dalla legge applicabile in base alle norme di conflitto del foro."<sup>44</sup>.

Una delle conseguenze che derivano dal trasferimento dei beni in capo al *trustee* consiste nel fatto che i beni stessi rimangono distinti e separati dal restante

---

<sup>43</sup> ROTA F. BIASINI G., Il trust e gli istituti affini in Italia, cit., p. 15.

<sup>44</sup> Art. 11 Convenzione de L'Aja, nella traduzione di INCISA DI CAMERANA E., Traduzione della Convenzione de L'Aja proposta dall'associazione "Il trust in Italia", in appendice a BUTTÀ S., Introduzione ai trust e profili applicativi tra dottrina, prassi e giurisprudenza, a cura di BUTTÀ S., cit., p. 217.



patrimonio personale del *trustee*<sup>45</sup>. Egli diventa titolare della piena proprietà, ma, contemporaneamente, l'insieme dei beni conferiti in trust è soggetto ad un determinato vincolo di destinazione: ossia il raggiungimento dello scopo individuato dal disponente nell'atto istitutivo<sup>46</sup>. Ciò, quindi, implica che i creditori personali del *trustee* non hanno facoltà di rivalersi sui beni devoluti in trust, i quali non concorrono a formare la garanzia generale per il creditore, derogando al disposto dell'art. 2740, comma 1, c.c. che stabilisce il principio di responsabilità patrimoniale. Affinché ciò si realizzi è necessario che il vincolo sia conoscibile, rispondendo a dei requisiti formali, e che sia costituito per un interesse meritevole di tutela anche maggiore di quello dei creditori stessi.

Il trust dà luogo ad un fenomeno che può essere definito di sdoppiamento della proprietà (*split ownership* in inglese) dei beni che ne costituiscono oggetto: il disponente e il *trustee*, di regola soggetti diversi, hanno *iura in rebus* sui medesimi beni secondo uno schema sconosciuto ai tradizionali sistemi di *civil law*<sup>47</sup>. È da tenere a mente, infatti, che il trust è una fattispecie che ha trovato origine nella *common law*, e che essa “ignora capisaldi concettuali come l'unità del patrimonio, l'unità della proprietà, la tipicità dei diritti reali, e che pone, quindi, su basi diverse la distinzione diritti reali-diritti di credito”<sup>48</sup>. È anche per queste considerazioni che inizialmente una grossa parte della dottrina si poneva con atteggiamento poco accogliente nei confronti del trust: non ammettendo una dissociazione tra titolarità e legittimazione, riteneva che l'istituto avrebbe contrastato con il principio di tipicità dei diritti reali.

---

<sup>45</sup> Sulla figura del *trustee* v. LUPOLI M., Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Padova, Cedam, 2016, 3 ed., p. 111, il quale afferma “Le leggi del modello internazionale hanno definito la posizione del *trustee* come quella di chi esercita sul fondo in trust tutte le potestà dominicali; il termine correntemente impiegato è quello di “*beneficial owner*”, che designa la massima spettanza di chi abbia il titolo legale su un bene. [...] Questo significa non che il *trustee* sia il *beneficial owner* del fondo in trust, segregato all'interno del suo patrimonio, ma che egli dispone di tutti i poteri che spetterebbero a chi, avendo titolo legale su un bene, ne fosse anche il *beneficial owner*.”

<sup>46</sup> ROTA F. BIASINI G., Il trust e gli istituti affini in Italia, cit., p. 13.

<sup>47</sup> *Ivi*, p. 14. V. anche CASTRONOVO C., Trust e diritto civile italiano., in Vita Notarile, n. 3, 1998, p. 1335, il quale parla delle problematiche che riscontra il giurista di *civil law* nel trattare il tema del trust in questo modo: “quello che rappresenta il problema per eccellenza ogni volta che ci si accosti al trust dalla prospettiva di *civil law*: il problema della scissione della proprietà in due titolarità che con il trust si verifica, il *trustee* essendo proprietario solo in senso formale e comunque a termine e il beneficiario essendo a sua volta investito di una titolarità reale che può sempre far valere ove necessario e che alla fine comunque emergerà.”

<sup>48</sup> CHESHIRE G.C., Il concetto del “Trust” secondo la common Law inglese, cit., p. VIII.

La giurisprudenza<sup>49</sup> è intervenuta più volte per chiarire il fatto che la segregazione di beni in trust non rende il trust stesso titolare di personalità giuridica, né di soggettività, semplicemente rappresentato dal *trustee*, ma “un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al *trustee*, che rimane l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto”<sup>50</sup>: il *trustee* è effettivamente il proprietario dei beni e dei rapporti giuridici che gli sono stati trasferiti dal disponente nell'interesse dei beneficiari del trust.

Anche nel nostro ordinamento sono previsti istituti caratterizzati dalla compresenza di masse patrimoniali separate in capo ad un medesimo soggetto per effetto di una sua manifestazione di volontà: alcuni esempi frequenti nella pratica sono costituiti dal fondo patrimoniale, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, i fondi pensione, l'istituto dei patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447-bis c.c., (in passato anche la dote costituiva un'ipotesi di segregazione patrimoniale). Nel 2005 il nostro legislatore ha introdotto nell'art. 2645-ter la possibilità di trascrivere in registri pubblici alcuni negozi di destinazione, così da renderli opponibili ai terzi e concedere ai privati che si avvalgono di questo istituto una tutela non solo obbligatoria ma anche reale: pur con le peculiarità che le sono proprie, la fattispecie per ultima descritta costituisce una via alternativa al trust per chi vuole destinare certi beni ad un determinato fine. Tra le maggiori differenze tra il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter e il trust vi è il fatto che il vincolo di destinazione viene formato nel patrimonio del soggetto che vuole destinarne una certa parte ad un fine meritevole di tutela, e non nel patrimonio di un *trustee* a seguito di un atto di trasferimento<sup>51</sup>.

---

<sup>49</sup> Cass. Civ., n. 28363/2011; Cass. Civ., n. 16605/2010.

<sup>50</sup> Cass. civ. Sez. III, n. 2043/2017. La sentenza pronuncia la chiusura anticipata di una procedura seguita al pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un trust in persona del *trustee*, anziché nei confronti di quest'ultimo, visto che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, né di soggettività.

Cfr. [www.rivistaipotecaria.it/2017/02/16/nota-trascrizione-la-titolarità-dei-beni-del-trustee/](http://www.rivistaipotecaria.it/2017/02/16/nota-trascrizione-la-titolarità-dei-beni-del-trustee/)

<sup>51</sup> ROTA F. BIASINI G., Il trust e gli istituti affini in Italia, cit., pp. 19-20.

I beni conferiti in trust sono, pertanto, inaggregabili dai creditori personali tanto del *trustee* quanto del disponente: i beni sono segregati per il fine al quale l'affidamento è preposto<sup>52</sup>.

La Convenzione de L'Aja stessa individua tra gli effetti necessari di qualunque trust la segregazione: si costituisce una sorta di barriera giuridica che protegge i beni in trust dalle vicende generali dei soggetti coinvolti, sia in vita sia in conseguenza della loro morte<sup>53</sup>.

Di conseguenza, per quanto rilevato sino a qui, con la ratifica della Convenzione sono state estese le previsioni di limitazione della responsabilità del debitore previste dal secondo comma dell'art. 2740 c.c.

Come ci insegna il professore Lupoi, uno dei maggiori esponenti che si è occupato di questa materia, "la segregazione non deve essere vista con sfavore né considerata eccezionale o marginale; [...]. La frustrazione legale della fiducia connota l'ordinamento in senso non solidaristico e produce risultati non in consonanza con le aspettative sociali."<sup>54</sup>. Anzi la mancata previsione di meccanismi segregativi, confinando la disponibilità delle scelte che un individuo può operare nel mercato, rischia di portare a fenomeni di simulazione e interposizione<sup>55</sup>. Il trust, invece, favorisce la trasparenza: vi è coincidenza tra ciò che è e ciò che appare.

In questo punto del discorso si interseca un altro aspetto fondamentale che caratterizza il trust, e che costituisce la trasposizione in italiano della parola stessa: la fiducia. Infatti, la fiducia conduce, in una sorta di concordanza unilaterale, nella segregazione<sup>56</sup>.

Nonostante la fiducia nasca fuori dai ranghi dell'ordinamento giuridico, non perde i suoi connotati una volta che ne faccia ingresso venendo regolata sul piano legale. Per comprendere meglio il fenomeno è, probabilmente, più opportuno parlare di affidamento: ciò emerge anche analizzando i soggetti principali che concorrono a realizzare il trust. Da un lato vi è il *trustee*, il quale ricopre il ruolo di

---

<sup>52</sup> BUTTÀ S., Introduzione ai trust e profili applicativi tra dottrina, prassi e giurisprudenza, a cura di BUTTÀ S., cit., p. 15. V. anche BUCCICO C., La tassazione indiretta dei trust in Italia, cit., p. 264.

<sup>53</sup> ROTA F. BIASINI G., Il trust e gli istituti affini in Italia, cit., p. 23.

<sup>54</sup> LUPOI M., Temi generali e impostazioni applicative, in BUTTÀ S., Introduzione ai trust e profili applicativi tra dottrina, prassi e giurisprudenza, a cura di BUTTÀ S., cit., 2002, p. 28.

<sup>55</sup> *Idem*.

<sup>56</sup> *Ivi*, p. 29.

fiduciario e a cui sono indirizzate obbligazioni fiduciarie<sup>57</sup>; dall'altro si staglia la figura del disponente, titolare di poteri caratterizzati da una valenza fiduciaria, “*fiduciary power*”, da esercitare nell'interesse dei beneficiari o dello scopo del trust<sup>58</sup>. Come naturale conseguenza dell'atto di trasferimento il disponente perde ogni facoltà sui beni, che diventano di proprietà del *trustee*, il quale li amministra secondo le indicazioni impartite nell'atto di istituzione del trust. Infine, il beneficiario fa affidamento sull'ottemperanza dello scopo da parte del *trustee*<sup>59</sup>.

L'atto istitutivo di trust ha natura unilaterale, derivante dalla dichiarazione di volontà del disponente, e non, invece, sinallagmatica o a formazione complessa costituita da atto istitutivo, negozio di trasferimento dei beni e accettazione da parte del *trustee*. Il negozio è recettizio: occorre l'accettazione da parte del *trustee* dell'obbligo di amministrare i beni perseguendo lo scopo indicato dal disponente. Quest'ultima caratteristica viene meno solo nel caso di trust autodichiarato in cui la figura del *trustee* coincide con quella del disponente<sup>60</sup>.

Si alternano tesi diverse per quanto riguarda la natura patrimoniale o meno del trust e se si tratti di un negozio a titolo oneroso oppure gratuito. Se si accoglie la tesi secondo cui l'atto istitutivo di trust è a titolo gratuito, bisognerà poi distinguere tra atti veramente gratuiti e atti di liberalità: questi ultimi si avranno nei casi in cui il disponente, con il trust, miri solamente ad accrescere il patrimonio dei beneficiari, mentre i primi quando egli intenda perseguire scopi diversi<sup>61</sup>. Una recente sentenza della Corte di Cassazione<sup>62</sup> ha statuito che il trust non può definirsi né oneroso né operazione a contenuto patrimoniale: “il concetto di “patrimonialità”, come può desumersi dalla interpretazione sull'imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986), non può intendersi in senso civilistico ai sensi degli artt. 1174 e 1321 c.c. come mera “susceptibilità di valutazione economica” della prestazione bensì come prestazione, a fronte della quale risulta la pattuizione di “corrispettivi in

---

<sup>57</sup> *Ivi*, p. 25.

<sup>58</sup> PANICO P., Sviluppi del diritto dei trust nelle principali giurisdizioni di “*common law*” e soluzioni alternative nelle giurisdizioni di “*civil law*”, in LUPOI M., Moderni sviluppi dei trust. Atti del V Congresso Nazionale dell'Associazione “Il trust in Italia” Sestri Levante 2011., in Trust e attività fiduciarie. Quaderni, Milano, IPSOA, 2011, p. 75.

<sup>59</sup> BUTTÀ S., Introduzione ai trust e profili applicativi tra dottrina, prassi e giurisprudenza, a cura di BUTTÀ S., cit., p. 1.

<sup>60</sup> ROTA F. BIASINI G., Il trust e gli istituti affini in Italia, cit., pp. 9-10.

<sup>61</sup> *Ivi*, p. 11.

<sup>62</sup> Cass. Civ., n. 15469/2018.

denaro” e quindi onerosa per tale ragione, [...] l’atto devolutivo in trust è a titolo gratuito non essendovi nessun corrispettivo”<sup>63</sup>. Il disponente non mira ad arricchire il *trustee*, vuole, invece, che quest’ultimo amministri i beni devoluti in trust nell’interesse dei beneficiari, perseguendo lo scopo individuato nell’atto dispositivo. Ritenendo i soggetti coinvolti nel trust (disponente, *trustee*, beneficiari) portatori di interessi puramente patrimoniali, la dottrina giudica che l’atto istitutivo di trust abbia natura patrimoniale<sup>64</sup>.

Secondo il diritto inglese uno degli effetti naturali del trust è la sua irrevocabilità, motivo per cui non è necessario esplicitarla; il disponente può, comunque, riservarsi il potere di revoca inserendo un’apposita clausola nell’atto istitutivo: qualora venga esercitato questo potere si otterrà la cessazione degli effetti *ex nunc* e il *trustee* dovrà trasferire i beni in trust al disponente o, nel caso in cui egli sia venuto meno, ai suoi successori *mortis causa*. L’inserimento di una clausola di tale portata può essere letto come esercizio del potere di recesso (previsto dall’art. 1373 c.c.), oppure come condizione risolutiva meramente potestativa. In ogni caso è necessario prestare attenzione allo scopo per il quale è stato istituito il trust: se esso si rivelasse in contrasto con la previsione di revocabilità, il fatto di prevederla potrebbe comportare una patologia dell’atto tanto grave da determinarne la nullità<sup>65</sup>.

Il trust, inoltre, è un negozio di durata: la prestazione si protrae nel tempo. In Inghilterra, nell’ordinamento di origine di questo istituto, la durata del trust è disciplinata da regole complesse, la più importante delle quali è la *rule against perpetuities*: il trust è nullo se un diritto non trova un titolare certo oltre il cosiddetto *perpetuity period*, cioè un tempo di ventuno anni dopo la morte di una persona esistente.

Anche i vari Stati che si sono dotati di una legge regolatrice del trust possono prevedere prescrizioni peculiari per la disciplina della durata del trust.

Infine, per il nostro ordinamento il trust è un negozio giuridico atipico a causa variabile. È sempre opportuno esplicitare le ragioni per le quali si istituisce il trust e lo scopo che attraverso di esso il disponente vuole perseguire, affinché possa

---

<sup>63</sup> D’AMATO G.P., La devoluzione in trust non costituisce un atto oneroso né a contenuto patrimoniale, in *Il Quotidiano Giuridico* edizione Wolters Kluwer Italia Srl, 27/06/2018.

<sup>64</sup> ROTA F. BIASINI G., Il trust e gli istituti affini in Italia, cit., p. 11, v. nota 24.

<sup>65</sup> *Idem*. V. anche BARTOLI S. MURITANO D., Le clausole di revocabilità, in <https://elibrary.fondazioni-notariato.it/articolo.asp?art=44/4416>

emergere la meritevolezza degli interessi che si vogliono realizzare in consonanza con quanto disposto dall'art. 1322, comma 2 c.c., senza sconfinare i limiti imposti all'autonomia privata<sup>66</sup>.

In conclusione, a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione de L'Aja sul mutuo riconoscimento e sulla legge regolatrice dei trust, il 1° gennaio 1992, è stato imposto agli Stati aderenti, tra cui anche l'Italia, di applicare la legge straniera che disciplina quei negozi giuridici rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2: ogni cittadino italiano può, quindi, destinare i propri beni, compresi quelli situati in Italia, in un trust regolato da una legge straniera.

Per concludere si può rilevare quanto il trust sia uno strumento particolarmente duttile: può essere utilizzato in un numero indefinito di situazioni. Sarebbe anzi più corretto riferirci a tale istituto impiegando il plurale *trusts*<sup>67</sup>, che suggerisce la varietà dei modi in cui si può istituire un trust nonché la moltitudine di interessi che si possono perseguire attraverso di esso.

Le principali applicazioni del trust in Italia sono: nell'amministrazione del patrimonio familiare, nell'ambito professionale e in quello aziendale, per la protezione e il mantenimento di soggetti incapaci, per il perseguimento di scopi di pubblica utilità<sup>68</sup>.

### 3. Il trust caritatevole nel diritto inglese

Il diritto inglese, a differenza dei sistemi giuridici continentali, non ha sviluppato un'ampia tendenza alla personificazione. In Inghilterra sono dotate di personalità, oltre alle persone fisiche, solo le *corporations aggregate* e le *corporations sole*. Le prime sono formate da un insieme di persone fisiche, fornito di personalità

---

<sup>66</sup> ROTA F. BIASINI G., Il trust e gli istituti affini in Italia, cit., p. 66.

<sup>67</sup> LUPOI M. ha chiarito questo passaggio durante la conferenza "Diritto dei trust e tecnologia", nel corso della Winter School in Diritto Privato e Tecnologia, 2 ed., Private Law, Wealth and Technology, tenutasi il 25-29 ottobre 2021.

<sup>68</sup> BUTTÀ S., L'attività del trust in Italia: le prospettive di regolamentazione, in BUTTÀ S., Introduzione ai trust e profili applicativi tra dottrina, prassi e giurisprudenza, a cura di BUTTÀ S., cit., pp. 189-191.

giuridica, che si uniscono sotto un nome commerciale comune con lo scopo di condurre uno specifico tipo di impresa sociale. Le *corporations sole*, invece, sono costituite da una sola persona che detiene un certo titolo o carica pubblica e da tutti i soggetti che nel tempo le succedono, in modo da garantire quella perpetuità che la persona fisica non avrebbe potuto assicurare: un classico esempio è quello del Sovrano<sup>69</sup>.

Le corporazioni, inoltre, devono essere autorizzate dallo Stato. Una volta costituite viene loro riconosciuta una propria personalità, distinta e separata rispetto a quella delle singole persone fisiche che ne sono membri. Un'associazione costituita senza l'autorizzazione dello Stato non ottiene la personalità e viene denominata semplicemente "associazione di fatto" (*unincorporate body*)<sup>70</sup>.

In Inghilterra esiste un gran numero di associazioni di fatto. E numerosi possono essere gli scopi per i quali una pluralità di soggetti decide di associarsi: dalla volontà di ottenere un utile pecuniario, perseguendo fini commerciali, attraverso la costituzione di partnership, alla promozione del benessere sociale tramite l'istituzione di società di mutuo soccorso, *clubs* e *trade-unions*, fino ai motivi religiosi, per elencarne solo alcune<sup>71</sup>.

È una pratica tutt'oggi diffusa per gli inglesi quella di associarsi senza dare luogo ad una formazione che costituisca una persona legale. A questo proposito, sorge spontaneo domandarsi, ad esempio, in che modo venga regolata la disciplina contrattualistica nei confronti di un soggetto senza personalità, ovvero: chi ha la capacità di concludere un contratto? Chi potrà essere convenuto in giudizio e chi potrà agire come attore?

La soluzione elaborata dal diritto inglese è stata il trust<sup>72</sup>. È sufficiente redigere un atto costitutivo (*trust deed*) in cui deve essere specificato l'oggetto e lo scopo dell'associazione, la nomina dei fiduciari, che possono essere tanto membri dell'associazione stessa quanto soggetti esterni ad essa, ai quali viene trasferita la proprietà dei beni comuni, con l'indicazione dei poteri e dei doveri che spettano loro<sup>73</sup>.

---

<sup>69</sup> CHESHIRE G.C., Il concetto del "Trust" secondo la common Law inglese, cit., pp. 57-58.

<sup>70</sup> *Ivi*, p. 60.

<sup>71</sup> *Ivi*, p. 62.

<sup>72</sup> *Ivi*, p. 64.

<sup>73</sup> *Ivi*, p. 65.

I fiduciari, essendo persone fisiche, sono dotati di personalità giuridica: avranno la capacità di stipulare qualsiasi tipo di contratto, potranno essere convenuti in giudizio ed agire in rappresentanza dell'associazione. Essi sono i soli soggetti che vengono in considerazione, esteriormente, secondo la *common law*.

A garanzia che i fiduciari agiscano avendo di mira gli scopi per i quali l'associazione è stata formata interviene l'*equity*<sup>74</sup>, applicando le regole proprie del trust: se essi si comportano in modo difforme dal loro dovere equitativo, sono tenuti responsabili nei confronti di ogni persona che abbia un interesse nell'associazione. Le attività dell'associazione sono circoscritte all'interno dei confini di quanto stabilito con precisione nell'atto istitutivo di trust.

Tra le finalità per le quali risulta utile la costituzione di un trust vi è quella di provvedere ad una effettiva protezione da offrire alle donazioni fatte a scopo di carità<sup>75</sup>. In diritto inglese, infatti, non trova luogo l'istituto della fondazione e non esiste nemmeno la possibilità di riconoscere la personalità giuridica ad un'istituzione, se non nei casi di autorizzazione e riconoscimento visti sopra. Perciò, nel caso in cui sia individuato uno specifico scopo caritatevole ma siano, invece, indeterminati e mutevoli i soggetti destinatari del beneficio, non potrà essere soddisfatto il requisito della personalità giuridica: viene, a questo proposito, in gioco il trust. Il donatore trasferisce i beni oggetto della donazione a dei fiduciari, i quali avranno il dovere di utilizzarli per perseguire lo scopo caritatevole avuto di mira dal primo soggetto. A tutela dell'interesse indicato nell'atto istitutivo di trust, nel caso in cui i fiduciari non si comportassero conformemente alle prescrizioni loro indirizzate, interverranno le Corti, su richiesta dell'*Attorney General*, o i *Charity Commissioners* (membri della commissione delle opere pie, con il compito di salvaguardare i beni donati e di controllare che vengano fedelmente amministrati le opere pie)<sup>76</sup>. Non costituisce un ostacolo il fatto che il donatore non abbia nominato dei fiduciari, o abbia espresso una generale intenzione caritatevole senza costituire esplicitamente un trust: a colmare queste mancanze interverrà la Corona, quale fiduciario costituzionale di tutte le opere pie pubbliche<sup>77</sup>.

---

<sup>74</sup> *Ivi*, p. 66.

<sup>75</sup> *Ivi*, p. 71.

<sup>76</sup> *Ivi*, pp. 72-73.

<sup>77</sup> *Idem*.



Il trust caritatevole nel panorama del diritto inglese costituisce un'importante eccezione<sup>78</sup> alla regola secondo la quale il trust di scopo (in inglese *purpose trust* o *trust for purposes*), ossia un trust in cui non siano stati individuati dei beneficiari e che sia strutturato per andare a vantaggio di una generalità non determinabile di soggetti, è nullo e gli atti dispositivi in esso contenuti si intendono come non avvenuti<sup>79</sup>. Questa prescrizione è espressa dal *beneficiary principle*: secondo la giurisprudenza, infatti, “un trust per essere valido deve essere in favore di persone” e “le disposizioni [del trust n.d.r.] devono avere un beneficiario”<sup>80</sup>; questo perché si ritiene sia necessaria la presenza di un soggetto, il beneficiario appunto, che possa pretendere l'adempimento da parte del *trustee*. I trust di scopo sono, infatti, considerati “*trusts of imperfect obligation and void*”<sup>81</sup>.

Può rivelarsi complesso tracciare una linea di demarcazione e distinzione tra i trust di scopo, nulli, e i trust *charitable*, validi. I trust per uno scopo caritatevole sono ritenuti validi perché vi è un'autorità pubblica dotata del potere di agire contro il *trustee* al fine di ottenere il corretto adempimento delle obbligazioni su di lui facenti capo<sup>82</sup>.

È opportuno, ora, indagare in modo più approfondito il significato giuridico del termine “*charitable*”. Esso è stato introdotto nel *Charitable Uses Act* del 1601 (conosciuto anche come *Statute of Elizabeth*)<sup>83</sup>, il quale elencava nel preambolo una

---

<sup>78</sup> V. *Morice v Bishop of Durham* [1804] 9 Ves 399, in cui viene espressamente detto che il principio, secondo cui un trust di scopo senza beneficiari è nullo, non è valido per i trust aventi scopi caritatevoli: “*this doctrine does not hold good whith regard to trust for charity*”. Questo precedente concerneva la situazione in cui il testatore lasciava il suo patrimonio al Vescovo affinché ne disponesse – a sua discrezione – in favore di finalità benevole e liberalità. V. anche *Bowman v Secular Society Ltd* [1917] AC 406, 441: “*A trust to be valid must be for the benefit of individuals ... or must be in that class of gifts for the benefit of the public which the courts in this country recognise as charitable in the legal as opposed to the popular sense of that term*”.

<sup>79</sup> PATRONE M., I trust di scopo, in Nuovo diritto civile, direttori CARLEO R., GAMBINO A.M., ORLANDI M., Dike Giuridica Editrice, Anno IV, 2019, pp. 187-188. LUPOI M., Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Padova, Cedam, 2016, 3 ed., p. 165.

<sup>80</sup> La prima proposizione è ricavata da *Bowman v Secular Society Ltd* [1917] AC 406. In originale: “*A trust to be valid must be for the benefit of individuals*”. La seconda, che esprime la regola in modo ancora più incisivo, è tratta da *Re Wood* [1949] Ch. 498: “*gift on trust must have a cestui que trust*”, in cui l'espressione “*a cestui que trust*” è utilizzata per indicare il beneficiario.

<sup>81</sup> DI LANDRO A.C., Applicazioni dei trust in materia di pubblico interesse, in *Trust e attività fiduciarie*, n. 5, 2011, p. 489.

<sup>82</sup> PATRONE M., I trust di scopo, cit., p. 194. L'autore suggerisce come questo potere possa essere attribuito alla figura del guardiano, che traduce in inglese come *enforcer*, interpretando la nozione di *beneficiary principle* in chiave processualistica come necessità che sia previsto un soggetto che abbia il potere di agire in giudizio contro il *trustee*, più che come necessità che ci sia astrattamente un soggetto beneficiario.

<sup>83</sup> *Ivi*, p. 189.

serie di attività reputate vantaggiose per il benessere sociale, tanto da dover essere promosse<sup>84</sup>, in seguito abrogato dal *Mortmain and Charitable Uses Act* del 1888<sup>85</sup>. L'elenco ivi contenuto ha sortito un effetto vincolante nei riguardi dell'attività giurisprudenziale successiva.

In seguito, dal XIX secolo questo riferirsi all'elenco contenuto nel *Charitable Uses Act* del 1601 come *guidance* divenne *a rule of law*<sup>86</sup>. L'intento della giurisprudenza è stato, comunque, sempre orientato ad armonizzare i casi previsti dall'elenco con i bisogni sociali, i quali sono mutevoli nel corso del tempo.

Il concetto di caritatevole è stato poi rivisitato dalla *House of Lords*<sup>87</sup>: è particolarmente ampio, e si estende al di là della semplice assistenza data ai poveri. Dal punto di vista giuridico esso comprende essenzialmente quattro classi di donazioni: “donazioni per soccorsi ai poveri, per lo sviluppo dell'educazione, per il progresso della religione e per il raggiungimento di scopi di utilità pubblica”<sup>88</sup>. Non rientrano, invece, in questa categoria, e perciò sono nulli, i trust istituiti per finalità politiche e per promuovere interventi legislativi<sup>89</sup>.

---

<sup>84</sup> “*The relief of aged, impotent, and poor people; the maintenance of sick and maimed soldiers and mariners; schools of learning; free schools and scholars in universities; the repair of bridges, ports, havens, causeways, churches, sea banks, and highways; the education and preferment of orphans; the relief, stock, or maintenance of houses of correction; marriages of poor maids; support, aid, and help of young tradesmen, handicraftsmen and persons decayed; the relief or redemption of prisoners or captives; and the aid or ease of any poor inhabitants covering payments of fifteens, setting out of soldiers, and other taxes*” (reso in inglese moderno da N. Malick, *Defining “Charity” and “Charitable Purposes” in the United Kingdom*, 1, IJNL, 2008, 11).

<sup>85</sup> LATROFA N.D., Dal trust *charitable* al trust ente del Terzo settore, in *Trust e attività fiduciarie*, n. 2, 2020, p. 29.

<sup>86</sup> PIRONTI A., La riforma della *Charity Law* inglese, in *Trust e attività fiduciarie*, n. 5, 2008, p. 502.

<sup>87</sup> *IRC v. Pemsel* [1891] AC 521. V. DI LANDRO A.C., Applicazioni dei trust in materia di pubblico interesse, cit., p. 488, nota 3.

<sup>88</sup> CHESHIRE G.C., Il concetto del “Trust” secondo la common Law inglese, cit., p. 74. L'Autore elenca anche una serie di esempi di donazioni ritenute conformi al significato giuridico di «caritatevoli» da parte delle Corti: “Nella categoria delle donazioni per i soccorsi ai poveri, sono state ammesse le seguenti: per «letterati sfortunati» per «giovani di merito che lottano contro la povertà», per «celibi indigenti che hanno dato prova di amore alla scienza»; sono state ritenute valide, come fatte nell'interesse dello sviluppo dell'educazione, donazioni «per acquistare libri per un collegio di Oxford», «per educare le figlie dei missionari», «per promuovere gare nelle scuole»; sono state riconosciute nell'interesse della religione donazioni per «la distribuzione di Bibbie» per «il mantenimento di un cimitero», e «per provvedere una veste nera da indossarsi sul pulpito». Nella categoria poi delle donazioni per scopi di utilità pubblica si è ritenuto che rientrino nella concezione giuridica di «caritatevoli» le seguenti: «all'Inghilterra mia patria»; «per l'esenzione di tasse»; «per incoraggiamento ai domestici fedeli»; «per riparare le strade maestre»; «per provvedere un battello di salvataggio»; «per insegnare il tiro»; «alla casa di Dublino per gatti affamati e abbandonati»; «per il progresso del socialismo»; «per promuovere il matrimonio fra ebrei». V. anche LUIPOI M., *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, cit., pp. 163 ss.

<sup>89</sup> V. il *leading case* *National Anti-Vivisection Society v IRC* [1940] AC 31.

Sono stati due i casi principali che nel XIX secolo hanno contribuito a stendere una classificazione sulla base dei quattro *charitable heads*: *Morice v Bishop of Durham* (1805) e *Commissioners for special income tax v Pamsel* (1891). Nel corso del primo, Sir Romilly si esprime in questo modo: “*There are four objects, within one of which, all charity, to be administered in this Court, must fall: 1st, relief of the indigent; in various ways: money; provisions; education; medical assistance; etc.; 2dly, the advancement of learning; 3dly, the advancement of religion; and 4thly, which is the most difficult, the advancement of objects of general public utility.*”<sup>90</sup>. Nel secondo caso, Lord Macnaghten propose una classificazione basandosi sul significato giuridico e tecnico delle varie categorie, lasciando al quarto punto una più ampia valenza contenutistica, in questo modo: “*trusts for the relief of poverty, trusts for the advancement of education, trusts for the advancement of religion, and trusts for other purposes beneficial to community not falling under any of the preceding heads*”<sup>91</sup>.

Il governo inglese è intervenuto più volte a disciplinare questo ambito, promulgando vari *Charities Acts*, ad esempio nel 1958, nel 1993, nel 2006 e infine nel 2011. Solo con il *Charities Act* del 2006 è stata elaborata una prima compiuta definizione di *charity purpose*: esso ha individuato un lungo elenco di scopi caritatevoli<sup>92</sup>, che sono sostanzialmente il riporto sul piano normativo degli approdi a cui era giunta la giurisprudenza dei *Commissioners* nel corso degli anni.

L'intento per il quale è stata emanata la legislazione del 2006 era quello di ammodernare la disciplina previgente e, di conseguenza, colmare il *gap* esistente tra le regole poste e il concreto evolversi di una realtà particolarmente dinamica qual è quella del *charitable*. Il legislatore ha, quindi, riconosciuto autonoma valenza

---

<sup>90</sup> V. *Morice v Bishop of Durham*, cit. V. PIRONTI A., *La riforma della Charity Law inglese*, cit., p. 502.

<sup>91</sup> *Commissioners for special income tax v Pamsel* [1891] AC 531. V. PIRONTI A., *La riforma della Charity Law inglese*, cit., pp. 502-503.

<sup>92</sup> *Charities Act 2006*, sect. 2.2: “(a) the prevention or relief of poverty; (b) the advancement of education; (c) the advancement of religion; (d) the advancement of health or the saving of lives; (e) the advancement of citizenship or community development; (f) the advancement of the arts, culture, heritage or science; (g) the advancement of amateur sport; (h) the advancement of human rights, conflict resolution or reconciliation or the promotion of religious or racial harmony or equality and diversity; (i) the advancement of environmental protection or improvement; (j) the relief of those in need by reason of youth, age, ill-health, disability, financial hardship or other disadvantage; (k) the advancement of animal welfare; (l)...”.

a *purposes* che erano già ricompresi in via interpretativa nelle quattro classi elencate in *Commissioners for special income tax v Pamsel*.

L'effetto principale apportato dalla cristallizzazione dell'elencazione è stato quello di chiarire in modo certo cosa intenda l'ordinamento per *charitable purposes* e, d'altro lato, eventuali modifiche potranno essere ora operate esclusivamente attraverso un intervento legislativo<sup>93</sup>.

La riforma ha confermato la classica definizione di *charity* come “*an institution which a) is established for charitable purposes only, and b) falls to be subject to the control of the High Court in the exercise of its jurisdiction with respect to charities*”<sup>94</sup>.

La riforma, altresì, ha colmato una lacuna da sempre manifestata da giurisprudenza e dottrina, ossia la mancanza di una figura *ad hoc* dedicata all'attività *charitable*: è stata introdotta la c.d. *charitable incorporated organisation* (CIO), che si aggiunge alle tradizionali figure del trust e alle altre forme di associazione<sup>95</sup>. Si tratta di un istituto soggetto ad una procedura di registrazione unica presso l'organismo di controllo delle *charities*; è un soggetto dotato di personalità giuridica distinta e separata rispetto a quella dei membri che la compongono<sup>96</sup>.

Attualmente è, inoltre, necessario rispettare un ulteriore requisito - oltre a quello di tipo casistico, ossia che la finalità rientri tra quelle elencate nella *Section 2* - affinché lo scopo possa essere ricondotto all'interno del concetto di caritatevole: l'esecuzione dell'attività prevista deve apportare un vantaggio per la collettività,

---

<sup>93</sup> PIRONTI A., La riforma della *Charity Law* inglese, cit., p. 505.

<sup>94</sup> Questa definizione riprende quanto già stabilito nel *Charities Act* del 1993. V. PIRONTI A., La riforma della *Charity Law* inglese, cit., p. 500.

<sup>95</sup> *Idem*.

<sup>96</sup> *Ivi*, p. 510.

ossia un “*public benefit*”<sup>97</sup>. Ciò è, evidentemente, collegato ai benefici di carattere fiscale di cui gode un’organizzazione definita come *charitable*<sup>98</sup>.

Per tradizione, le prime tre categorie sopra enunciate hanno sempre goduto di una presunzione legale della sussistenza del *public benefit*, perciò è sempre gravato su colui che avesse avuto intenzione di contestare il carattere caritatevole di una certa istituzione provare che nel caso concreto la stessa non rispettasse il requisito del *public benefit*. Per quanto riguarda la quarta categoria, quella aperta, è sempre spettato all’organizzazione, che si identificava in quella classe, l’onere di provare di rispettare il *public benefit*<sup>99</sup>. Oggi, con il *Charities Act* del 2006, questo principio è stato previsto esplicitamente, per la prima volta, in un provvedimento legislativo e ogni *institution* che voglia richiedere il riconoscimento come *charitable* deve dimostrare che lo scopo rientra in modo diretto o per stretta analogia<sup>100</sup> in una delle casistiche dell’elenco e deve provare la sussistenza di una finalità di pubblico interesse, non operando più alcuna sorta di presunzione della presenza del *public benefit* nel caso concreto. La riforma, pur avendo apportato queste modifiche, non propone una definizione, e non spiega il modo in cui deve essere provato questo requisito.

La legge del 2006 ha, comunque, previsto una specie residuale, “*any other purposes*”, aperta alle esigenze e ai mutamenti dello scorrere del tempo. Peraltro, la *Charity Commission* svolge un ruolo fondamentale per quanto riguarda la determinazione dei *charitable purposes* e ha creato una lista di precedenti sia per i casi in cui ha accettato la registrazione di un trust come *charitable*, sia quando l’ha

---

<sup>97</sup> *Charities Act* 2006, *sect.* 2.1.b. In precedenza, questo requisito di carattere generale non era richiesto, v. LATROFA N.D., Dal trust *charitable* al trust ente del Terzo settore, cit.: “Questo, però, non impone che lo scopo sia necessariamente di pubblica utilità o di pubblico interesse, come inteso nel senso italiano del termine. Tantomeno la sussistenza di detto scopo è sufficiente per attribuire ad un trust la caratteristica di *charitable*. Infatti, tali sono soltanto le finalità stigmatizzate dalla giurisprudenza che, ad esempio, ha ritenuto non idonei trust creati per favorire l’armonia fra le nazioni e l’indipendenza dei giornali [Re Astor’s Settlement Trust [1952] Ch. 534.], trust a favore di Amnesty International [McGovern v Attorney General [1982] Ch. 321.] o contro la vivisezione [National Anti - Vivisection Society v IRC, 1948.]”.

È stata la Court of Chancery a formulare per la prima volta questo requisito, stabilendo nel caso Jones v Williams (1767) Amb. 651 che un trust per essere definito *charitable* deve avere un *public character*.

<sup>98</sup> PIRONTI A., La riforma della *Charity Law* inglese, cit., p. 505.

<sup>99</sup> *Idem*.

<sup>100</sup> La *Section* 2(4), lett. b) e c), prevede esplicitamente l’utilizzo dell’analogia per ampliare ulteriormente la già vasta gamma di *charitable purposes* elencati, in modo anche da semplificare l’adeguamento della lista ai mutamenti operati dallo scorrere del tempo.

rifiutata<sup>101</sup>, essendo essa stessa l'ente preposto alla verifica per la procedura di *registration* di ciascun trust. In opposizione al rifiuto della *Commission* di procedere alla registrazione, l'organizzazione può ricorrere all'autorità giudiziaria: a partire dal 2006 è stato introdotto un giudice competente in modo specifico in materia di *charity*, il *Charity Tribunal*, che svolge il compito di giudice di seconda istanza nei riguardi dei provvedimenti della Commissione ed ha anche funzioni suppletive nel caso di mancato intervento da parte della *Commission* stessa<sup>102</sup>.

L'indirizzo prevalentemente seguito dalla *Charity Commission* è quello di determinare il *benefit* in chiave oggettiva, e non guardando sul piano soggettivo quale sia la volontà del *donor*. E, per quanto attiene al carattere *public* di tale beneficio, esso si intende rispettato quando sia rivolto non a pochi ma piuttosto alla comunità o ad un determinato settore pubblico<sup>103</sup>. A ciò fanno da sempre eccezione i trust e le altre organizzazioni diretti al contrasto alla povertà: in questo caso sono stati riconosciuti come *charitable* anche istituzioni il cui beneficio era diretto ad una cerchia ristretta di soggetti<sup>104</sup>.

La vigilanza da parte della *Charity Commission* o dell'*Attorney General* (il quale agisce per la Corona come "*parens patriae*"<sup>105</sup>) nei confronti dei trust *charitable* è giustificata in quanto questi ultimi sono destinatari di sgravi fiscali: i poteri principali che spettano a questi due organismi sono quello di verifica dell'attività svolta e quello di *enforcement* verso il *trustee* per ottenere l'adempimento delle sue obbligazioni<sup>106</sup>.

Le decisioni dei commissari costituiscono ancora oggi il concreto fulcro dello sviluppo contenutistico della *charity law*: essi operano un duplice test che si basa sull'uso dello strumento analogico e sul vaglio del requisito del *public benefit*, cercando di basarsi sempre sui principi legali e non, invece, su valutazioni personali<sup>107</sup>.

---

<sup>101</sup> V. <http://www.charitycommission.gov.uk>

<sup>102</sup> PIRONTI A., La riforma della *Charity Law* inglese, cit., p. 511.

<sup>103</sup> *Ivi*, p. 507.

<sup>104</sup> *Idem*.

<sup>105</sup> DI LANDRO A.C., Applicazioni dei trust in materie di pubblico interesse, cit., pp. 489-490.

L'Autrice cita HAYTON D., *The Law of trusts*, London, 1998, p. 42.

<sup>106</sup> *Eadem*.

<sup>107</sup> PIRONTI A., La riforma della *Charity Law* inglese, cit., p. 503.

Ultimo in ordine di tempo, il *Charities Act* del 2011 non ha apportato grosse modifiche alla disciplina promulgata nel 2006; l'ha principalmente arricchita sulla base delle sentenze emanate nel frattempo e delle pratiche maturate dai *Commissioners*<sup>108</sup>. Hanno subito le maggiori modifiche sul piano sostanziale la *Section 5* e la *Section 10*: la prima ha introdotto delle limitazioni per quanto riguarda il riconoscimento di trust benefici relativi a clubs sportivi; la seconda ha stabilito, parallelamente, delle limitazioni al riconoscimento di *charitable* trust collegati all'area delle società ecclesiastiche<sup>109</sup>.

Una caratteristica dei trust di scopo è data dalla dottrina del c.d. “*cy-près*”, termine derivante molto probabilmente da un'espressione anglo-normanna corrispondente al francese *ici près* che significa “qui vicino”<sup>110</sup>. È un espediente utilizzato fin dal Seicento dalle corti nei casi in cui sia necessario precisare lo scopo qualora risulti vago, o quando diventi impossibile: saranno i giudici, in queste circostanze, a modificare lo scopo in uno ad esso il più vicino possibile. Questo principio deriva da una tradizione delle corti ecclesiastiche in materia di opere pie e, in un passato ancora più remoto, dal diritto romano, ed è ripreso nella materia delle fondazioni – per quanto riguarda, in particolare, il loro oggetto – in molti Paesi di *civil law*<sup>111</sup>.

Bisogna rilevare, peraltro, che un trust di scopo (o meglio un trust caritatevole) può avere durata indefinita<sup>112</sup>. Di conseguenza, le regole sulla *perpetuity* non si applicano ai *charitable* trust, e la perpetuità del vincolo patrimoniale è garantita dall'istituto del *permanent endowment*, in base al quale le risorse fatte ricadere al suo interno compongono “la parte di patrimonio soggetta ad un vincolo di conservazione tendenzialmente inviolabile”<sup>113</sup>.

Molto spesso, inoltre, si manifesta una commistione tra trust ed enti: i diversi ruoli del trust possono, infatti, essere ricoperti da fondazioni, associazioni o società<sup>114</sup>. In generale, in Inghilterra, nel settore pubblico non *charitable* si è diffuso

---

<sup>108</sup> LATROFA N.D., Dal trust *charitable* al trust ente del Terzo settore, cit., p. 31.

<sup>109</sup> *Idem*.

<sup>110</sup> LUPOI M., Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, cit., p. 165.

<sup>111</sup> PATRONE M., I trust di scopo, cit., p. 192.

<sup>112</sup> LUPOI M., Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, cit., p. 165.

<sup>113</sup> PIRONTI A., La riforma della *Charity Law* inglese, cit., p. 509.

<sup>114</sup> DI LANDRO A.C., Applicazioni dei trust in materia di pubblico interesse, cit. p. 489. L'Autrice cita, come esempio, il caso del Wellcome Trust, una delle più importanti *charities* inglesi, che nel

il fenomeno di istituire enti ai quali viene dato – in modo più o meno corretto – il *nomen* trust, in quanto caratterizzati da “*a quasi-trust structure*”<sup>115</sup>.

Fin dal XIX secolo<sup>116</sup>, si è distinto tra *ordinary private trust* e *trust in the “higher sense”*, i quali sono caratterizzati dall’adempimento di doveri attinenti a competenze e funzioni pubbliche da parte di soggetti, nei confronti dei quali è possibile immaginare una responsabilità fiduciaria simile a quella rinvenibile in capo ad un *trustee* di un trust privato<sup>117</sup>.

In conclusione, si può affermare che la *legal structure* maggiormente utilizzata ai fini caritatevoli è il trust: l’impiego del *charitable trust* si consolidò fin a partire dal XVI secolo contemporaneamente allo sviluppo dei *charitable uses*<sup>118</sup>. Lo strumento del trust svolge ancora oggi una funzione preponderante accanto a quella ricoperta da altre forme associative, tanto da influenzare tutta l’area della *charity law* e delle espressioni che si riferiscono a questo settore.

Il *charity trust* si manifesta come una variante del classico *private trust*; da esso si differenzia principalmente per il fatto che nel primo è assente la figura di un beneficiario determinato ma vi è, invece, l’individuazione di uno specifico scopo che ha l’obiettivo di convergere le risorse poste in trust verso una certa attività caritatevole, costituendo un’imponente eccezione al *beneficiary principle*, che prevede la sanzione della nullità per i trust privi di beneficiari. Un’altra peculiarità fondamentale che distingue il *charity trust* dal *private trust* riguarda la non applicazione della disciplina sulla durata e sulla *perpetuity*, in un’ottica che miri a valorizzare una gestione vantaggiosa e proficua del patrimonio confluito in trust anche per il futuro.

---

relativo sito ufficiale viene definito “*foundation*”: esso finanzia la ricerca biomedica a livello nazionale ed internazionale.

<sup>115</sup> *Ivi*, p. 491.

<sup>116</sup> Kinloch v. Secretary of State for India (1882) 7 App. Cas.619.

<sup>117</sup> DI LANDRO A.C., Applicazioni dei trust in materia di pubblico interesse, cit. p. 491. L’Autrice, citando HUDSON A., Equity & trusts, London, 2001, anche in [www.alastairhudson.com](http://www.alastairhudson.com), richiama anche la distinzione tra “*private trusts, public charitable trusts, public interest trusts and trusts implied by law*”. Specifica, inoltre, che i *public interest trusts* non sono trust in senso tecnico, ma enti “quasi pubblici” istituiti da Autorità locali, portando quale esempio il caso dei NHS trusts, istituiti secondo le previsioni della *sect. 5* del *National Health Service and Community Care Act 1990*; talvolta, tali enti o i loro funzionari possono agire come *trustee* di differenti *charitable trusts* per servizi medici nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale, come indicato dalla *sect. 11* NHSA.

<sup>118</sup> PIRONTI A., La riforma della *Charity Law* inglese, cit., p. 508.



#### 4. Il *charitable* trust nel modello internazionale

A partire dagli anni Novanta, alla luce delle complessità esistenti nel Regno Unito<sup>119</sup> per l'istituzione di trust a scopo benefico, tale da rendere poco definita la categoria, molti Paesi hanno deciso di legiferare per creare una loro via rispetto ai *charitable* trust. I legislatori del modello internazionale<sup>120</sup> avevano come obiettivo quello di rendere la propria disciplina del trust più attraente e competitiva per gli investitori che avessero voluto servirsene e, di conseguenza attirare capitali e operazioni commerciali esteri.

Le leggi del modello internazionale hanno rimodellato i confini del concetto di *charitable*, talvolta utilizzando la stessa definizione inglese ma, spesso, anche modificandola ed ampliando le tradizionali casistiche per quanto riguarda gli scopi caritatevoli.

In via generale, in anni ormai non più recenti, i vari Stati hanno aperto alla possibilità di ammettere l'istituzione di trust di scopo che avessero determinate caratteristiche, in particolare: uno scopo chiaro e lecito da perseguire, l'assenza di beneficiari, bilanciata dalla necessaria presenza di un soggetto (definito *enforcer* o *protector*) che avesse il potere di pretendere l'adempimento delle obbligazioni da parte del *trustee*, una durata, in genere, non superiore ai cento anni, la residenza di almeno un *trustee* nello Stato. Recentemente, inoltre, alcune legislazioni del modello internazionale hanno ampliato la legittimazione ad agire contro il *trustee* a soggetti diversi, tra i quali anche il disponente e genericamente qualunque individuo vi abbia uno specifico interesse, ed hanno accettato la creazione di trust aventi duplice natura – istituiti, contemporaneamente, a favore di beneficiari determinati e per uno scopo<sup>121</sup>.

---

<sup>119</sup> È da rilevare che già con la disciplina introdotta con il *Charities Act* del 2006 la legislazione inglese è diventata altrettanto moderna e competitiva, v. LATROFA N.D., Dal trust *charitable* al trust ente del Terzo settore, cit., p. 31.

<sup>120</sup> Per “modello internazionale” si intende il diritto dei trust di Paesi diversi dal Regno Unito, sviluppato principalmente a partire dall'ultimo ventennio del XX secolo, avente per lo più fonte legislativa e caratterizzato dall'individuazione di numerose soluzioni comuni, v. LUPOI M., Istituzioni di diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, cit., pp. 25-26.

<sup>121</sup> DI LANDRO A.C., Applicazioni dei trust in materia di pubblico interesse, cit. p. 490.

Già nel 1926 il Principato del Liechtenstein ha posto, per primo, una disciplina scritta per la materia dei trust di scopo<sup>122</sup>: la norma stabilisce che, in mancanza di beneficiari, è possibile istituire un trust di pubblica utilità con l'obbligo di prevedere nell'atto istitutivo un meccanismo che sopperisca alla mancanza di azioni beneficarie, in caso contrario queste azioni spettano all'autorità pubblica<sup>123</sup>.

Nell'ambito della *common law*, la prima ad intervenire è stata la Repubblica di Nauru con il *Foreign Trusts Estates and Wills Act* del 1972<sup>124</sup>, in base al quale, con una definizione data in negativo, sono validi i trust anche se non a favore di beneficiari individuati o individuabili. Questa norma è importante in quanto determina la validità dei trust di scopo anche non caritatevole<sup>125</sup>.

L'*International Trusts Act* del 1984 delle Cook Islands, poi modificato più volte fino al 2004, ammette la possibilità di istituire contemporaneamente trust di scopo (anche non caritatevole) e per beneficiari<sup>126</sup>. Per quanto riguarda la specie dei trust caritatevoli, esso richiama le quattro categorie tradizionali inglesi e prevede che un trust sia considerato *charitable* se è stato istituito "sostanzialmente" per uno dei detti quattro scopi<sup>127</sup>.

---

<sup>122</sup> Art. 927, comma 7 del PRG (*Personen – und Gesellschaftsrecht*).

<sup>123</sup> PATRONE M., I trust di scopo, cit., p. 197.

<sup>124</sup> Section 6(1) "Notwithstanding any rule of law to the contrary but subject to section 7 of this Act, any person may create in Nauru a trust in perpetuity or for any lesser duration for a purpose or purposes, whether charitable or not, but no such trust may be created except in accordance with the provisions of the next following subsection".

<sup>125</sup> PATRONE M., I trust di scopo, cit., p.197.

<sup>126</sup> Section 12(2) "Notwithstanding any rule of law or equity to the contrary, a trust settled or established by a non-resident of the Cook Islands shall not be void or voidable by virtue of the fact that the trust fund shall be held for a purpose or purposes, whether charitable or not; and any trust so created shall be enforceable on the terms set out in the trust instrument by the person or persons named in the instrument establishing the trust as the person or persons appointed to enforce the trust and the trust shall be enforceable at the instance of the person or persons so named notwithstanding that such person or persons are not beneficiaries under the trust". V. PATRONE M., I trust di scopo, cit., p.197

<sup>127</sup> Section 12(1) "Notwithstanding any rule of law to the contrary, an international trust shall be deemed to be charitable or for purposes which are charitable where it is a trust substantially for one or more of the following objects or purposes, namely: (a) for the relief of poverty; (b) for the advancement of education; (c) for the advancement of religion; (d) for other purposes beneficial to the community; notwithstanding that the object or purposes may not be of a public nature or for the benefit of the public, but may be for the benefit of a section of the public or members of the public, or that it may also benefit privately one or more persons or objects or persons within a class of persons or is liable to be defeated whether by the exercise of a power of appointment or disposition or that the trustee has the power to defer the enjoyment of any charity or other beneficiary of the trust for any period not exceeding the term of the trust, and notwithstanding further that the trust may be discretionary or contingent upon the happening of any event. (...)". V. LATROFA N.D., Dal trust *charitable* al trust ente del Terzo settore, cit., pp. 31-32.

Un'altra fonte normativa che richiama le quattro categorie proprie del diritto inglese è l'*International Trust Law* del 1992 di Cipro, modificata nel 2002, la quale stabilisce che è da ritenersi benefico un trust che abbia come finalità principale il perseguimento di uno degli obiettivi ivi elencati<sup>128</sup>.

Amplia, invece, le quattro tradizionali categorie il *Belize Trust Act* del 1992, la cui ultima revisione risale al 2011, il quale aggiunge tra gli scopi per i quali un trust può essere considerato caritatevole anche la protezione dell'ambiente e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali; la legge chiarisce, comunque, che il beneficio avuto di mira attraverso il trust deve andare a vantaggio della comunità o di una sua porzione considerevole<sup>129</sup>.

La *Nevis International Exempt Trust Ordinance* del 1994, emendata nel 2002, annovera le stesse categorie previste dalla legge del Belize<sup>130</sup>.

Ad incrementare ulteriormente l'elenco degli scopi per i quali un trust è da giudicarsi *charitable* è stato il *Trust Act* del 1994 di Niue, che nella definizione dei *charitable purposes* ha inserito, oltre ai già visti protezione dell'ambiente e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, anche la tutela e lo sviluppo dello sport dilettantistico<sup>131</sup>.

---

<sup>128</sup> Section 7(1) "Subject to the provisions of the Constitution of the Republic of Cyprus and notwithstanding the existence of any contrary legal provision of the law of the Republic or any other country an international trust shall be deemed to be charitable where the trust has as its main purpose the achievement of one or more of the following: (a) the relief of poverty; (b) the advancement of education; (c) the advancement of religion; (d) other purposes beneficial to the public in general". V. LATROFA N.D., Dal trust *charitable* al trust ente del Terzo settore, cit., p. 32.

<sup>129</sup> 14(1) "For the purposes of this Act, and subject to subsections (2) and (3) of this section, the following purposes shall be regarded as charitable, (a) the relief of poverty; (b) the advancement of education; (c) the advancement of religion; (d) the protection of the environment; (e) the advancement of human rights and fundamental freedoms; (f) any other purposes which are beneficial to the community. (2) A purpose shall not be regarded as charitable unless the fulfilment of that purpose is for the benefit of the community or a substantial section of the community having regard to the type and nature of the purpose. (3) A purpose may be regarded as charitable whether it is to be carried out in Belize or elsewhere and whether it is beneficial to the community in Belize or elsewhere." V. LATROFA N.D., Dal trust *charitable* al trust ente del Terzo settore, cit., p. 32.

<sup>130</sup> "For the purposes of this Ordinance and subject to subsections (2) and (3) below, the following purposes shall be regarded as charitable. (a) the relief of poverty; (b) the advancement of education; (c) the advancement of religion; (d) the protection of the environment. (e) the advancement of human rights and fundamental freedoms; (f) any other purposes which are beneficial to the community.". V. LATROFA N.D., Dal trust *charitable* al trust ente del Terzo settore, cit., p. 32.

<sup>131</sup> "Definition of charitable purposes (1) For the purposes of this Act, and subject to subsections (2) and (3), the following purposes shall be regarded as charitable (a) The relief of poverty; (b) The advancement of education; (c) The advancement of religion; (d) The protection of the environment; (e) The advancement of human rights and fundamental freedoms; (f) The advancement of amateur sport; (g) Any other purposes which are beneficial to the community. (2) A purpose shall not be regarded as charitable unless the fulfilment of that purpose is for the benefit of the community or a

Anche da parte delle nazioni appartenenti alla tradizione di *civil law*, ci sono stati interventi normativi in materia di trust di scopo caritatevole, oltre alla già citata legislazione del Principato del Liechtenstein che per prima ha offerto una disciplina al trust di scopo.

Il *Trust and Trustees Act* di Malta, per esempio, dà una definizione generale molto estesa di *charitable purposes*, in un elenco che comprende anche la promozione dell'arte, della cultura, nonché della salute, ed esclude in maniera esplicita ogni tipologia di attività politica<sup>132</sup>.

La *Trust Law* di Dubai del 2005, in una versione aggiornata del 2010, nel catalogo degli scopi ritenuti caritatevoli inserisce la tutela della salute e dell'arte e la protezione dell'ambiente, oltre alle classiche categorie inglesi<sup>133</sup>. Molto simile nell'elencazione degli scopi caritatevoli è anche la *Trust Funds Law* del Bahrain, aggiornata nel 2016<sup>134</sup>.

Volgendo lo sguardo alla legislazione geograficamente più vicina a noi troviamo la Legge sul Trust della Repubblica di San Marino, l. n. 42 del 1° marzo 2010, come modificata il 5 agosto 2019, che disciplina esplicitamente la possibilità di istituire il trust nell'interesse di uno o più beneficiari, trust di scopo o trust misti<sup>135</sup>. All'art. 6 è posto il solo limite per cui lo scopo deve essere determinato, possibile e non contrario a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume;

---

*substantial section of the community having regard to the type and nature of the purpose. (3) A purpose may be regarded as charitable whether it is to be carried out in Niue or elsewhere and whether it is beneficial to the community in Niue or elsewhere.”. V. LATROFA N.D., Dal trust charitable al trust ente del Terzo settore, cit., p. 32.*

<sup>132</sup> Art. 2, comma 2 ““Charitable purpose” means any charitable, social or philanthropic purpose, and without prejudice to the generality of the aforesaid, includes in particular: (a) the advancement of education, including physical education and sports; (b) the advancement of religion; (c) the advancement of health; (d) social and community advancement; (e) the advancement of culture, arts and national heritage; (f) the advancement of environmental protection and improvement, including the protection of animals; (g) the promotion of human rights, conflict resolution, democracy and reconciliation; (h) the promotion or protection of the interests of other social purpose organisations, including federations of such organisations; or (i) any other purpose as may be prescribed by the Minister by means of regulations made by virtue of this Act; but does not include a political purpose.” V. LATROFA N.D., Dal trust charitable al trust ente del Terzo settore, cit., p. 32.

<sup>133</sup> Art. 28 “A charitable trust may be created for the relief of poverty, the advancement of education or religion, the promotion of health or art, the protection of the environment, and any other purposes which are beneficial to the community.”. V. LATROFA N.D., Dal trust charitable al trust ente del Terzo settore, cit., p. 33.

<sup>134</sup> Art. 23 “Subject to paragraph 2), a Charitable Trust may be created for the relief of poverty, the advancement of education or religion, the promotion of health, art, heritage, culture, science or sport, the protection of the environment, or any other purposes which are beneficial to the public.”. V. LATROFA N.D., Dal trust charitable al trust ente del Terzo settore, cit., p. 33.

<sup>135</sup> Art. 2, comma 4 “Il medesimo atto istitutivo può istituire trust per beneficiari e trust di scopo.”.

deve, inoltre, essere individuato un soggetto con la funzione di guardiano con l'obbligo di far rispettare le disposizioni contenute nell'atto istitutivo.

Per una più completa valutazione comparatistica ritengo utile svolgere un breve approfondimento su un istituto dalle origini lontane, tanto nel tempo quanto nello spazio, denominato *waqf*: un *charitable* trust dei modelli islamici.

Il termine *waqf* deriva dall'arabo ed è traducibile con un'espressione che significa "fermare una cosa o immobilizzarla". Secondo il significato moderno con questa terminologia ci si riferisce ad una fondazione pia o *charitable*<sup>136</sup>. Prima che nascesse la funzione caritatevole vi erano due tipi di *waqf*: il primo consistente in una donazione ad un ente religioso o benefico, il secondo era volto al vantaggio di una specifica famiglia o di un soggetto determinato<sup>137</sup>.

Per individuare la prima manifestazione di questo istituto bisogna risalire all'età del profeta Maometto, nel 622 d.C. a Medina, in cui furono destinati in *waqf* delle proprietà religiose con lo scopo di provvedere al mantenimento e all'amministrazione delle stesse: è un *waqf* di tipo religioso, denominato anche *khairi*<sup>138</sup>. La seconda tipologia è costituita dal *waqf* filantropico, la cui finalità è di tipo pubblicistico, ossia quella di fornire assistenza alla parte più povera e bisognosa della popolazione<sup>139</sup>. Il terzo tipo è il *waqf* postero o familiare, in cui sono segregati beni immobili, affinché i loro frutti e redditi siano devoluti, *in primis*, ai figli e ai discendenti e che l'eccedenza sia destinata ai bisognosi<sup>140</sup>.

La caratteristica principale del *waqf* è data dal fatto che la sua istituzione è perpetua: colui che lo istituisce non può più svincolare i beni una volta devoluti; e il *waqf* diventa irrevocabile. L'unico modo per rimuovere il vincolo dal bene è procedere alla sua sostituzione con un altro bene di identico valore, sotto il benestare di una corte locale. In secondo luogo, per essere valido deve essere costituito per

---

<sup>136</sup> VILLANUEVA COLLAO V., Il *Waqf*: *Charitable* trust dei modelli islamici, in *Trust e attività fiduciarie*, n. 2, 2013, p. 148.

<sup>137</sup> *Eadem*, v. nota 1 p. 148.

<sup>138</sup> *Eadem*.

<sup>139</sup> *Eadem*. L'autrice chiarisce che "Nella società islamica, questo tipo di *waqf* fa parte dei 5 pilastri dell'Islam e precisamente: credere in Dio (Allah) come unico vero Dio; pregare coscienziosamente; fare la carità come obbligo; fare pellegrinaggio alla Mecca; digiunare durante il Ramadan".

<sup>140</sup> *Eadem*.

uno scopo benefico. Il giudice controllerà che le disposizioni in esso contenute siano eseguite alla lettera<sup>141</sup>.

A partire da atti di liberalità a sfondo religioso questo istituto è diventato di grande rilievo nel mondo islamico e tutt'oggi contribuisce allo sviluppo sociale, anche in una veste sostitutiva dello Stato, grazie all'utilizzo delle risorse in favore dei bisognosi: cercando di dare luogo ad una sorta di equilibrio tra persone ricche e influenti e soggetti poveri. La durata continua ed indefinita di questo strumento rende il *waqf* il fulcro del progresso dei servizi sociali e assistenziali: “i redditi ed i servizi forniti generano un accumulo di risorse accentrate nel terzo settore, creando così contemporaneamente infrastrutture, a condizione che abbiano un fine sociale o una base not-for-profit”<sup>142</sup>.

La differenza più evidente tra trust e *waqf* risiede nel fatto che il secondo si basa sulla religione quale parametro delle opere e imprese da compiere: gli stessi beni destinati in *waqf* devono rispettare le condizioni poste dal diritto islamico (*fiqh*). Il tratto identificativo che avvicina di più i due strumenti analizzati è dato dalla loro struttura. Più nel dettaglio, colui che costituisce il trust, ovvero il disponente, nel *waqf* diventa il *waqif*; il *trustee* è il *mutawallis*, che a differenza del *trustee* non è però titolare dei beni, in quanto il vero proprietario è *Allah*; il giudice è chiamato *qadi*; e, infine, i beneficiari sono i *mustahaiqqun*, i quali detengono il *beneficial title* sui beni in *waqf*, quota che sarà loro destinata solo se si conformeranno alle prescrizioni stabilite dal *waqif*<sup>143</sup>.

Tra le tre tipologie di *waqf* sopra menzionate, quella che maggiormente si discosta dal *charitable* trust è sicuramente il *waqf* postero o familiare: infatti, in questo caso i primi beneficiari che emergono sono i figli e i discendenti del disponente, e solo in un secondo momento, qualora rimanesse un'eccedenza nel fondo, si andrebbe a realizzare lo scopo benefico<sup>144</sup>.

Concludendo questa breve disamina possiamo rilevare una marcata contrapposizione tra il trust e il *waqf*: il primo è flessibile e adatto ad adeguarsi ai mutamenti giuridici e sociali delle società che intendono servirsene, mentre il *waqf* è

---

<sup>141</sup> *Ivi*, pp. 148-149.

<sup>142</sup> *Ivi*, p. 150. Gli esempi riportati fanno riferimento a ospedali, orfanotrofi, mense.

<sup>143</sup> *Ivi*, p. 150-151.

<sup>144</sup> Si può pensare che questa tipologia di *waqf* sia utilizzata principalmente per eludere le norme in materia di successioni.

caratterizzato da una stretta rigidità. Entrambi gli istituti presentano note di pregio ed elementi di valore<sup>145</sup>.

In queste righe sono stati analizzati, a partire dalla tradizione inglese, gli istituti in materia di trust più idonei ad essere impiegati per scopi filantropici, esplorando anche strumenti lontani dalle più classiche e conosciute fattispecie delle nostre tradizioni. Per quanto riguarda l'esperienza italiana, in questo ambito, se ne darà conto nei capitoli successivi, anticipando che in Italia lo sviluppo del trust è cresciuto nel tempo in ogni contesto della vita, ma, è soprattutto negli ultimi anni che gli operatori giuridici hanno cominciato ad utilizzare il trust anche nel settore filantropico e della beneficenza.

---

<sup>145</sup> *Eadem.*





## CAPITOLO 2

### Il trust ONLUS

#### 1. Il D.lgs. 460/1997 e la disciplina delle ONLUS

La grande tematica degli enti non profit, ad un primo approccio, può apparire di difficile inquadramento giuridico. Particolari complessità, talvolta accompagnate da scarsa chiarezza, appaiono evidenti anche sul piano sociale: ci dovremmo stupire del contrario, infatti, se solo tenessimo in considerazione la forte dinamicità e la continua evoluzione di un fenomeno che non può essere imbrigliato in schemi eccessivamente formali e inquadrato con criteri troppo rigidi<sup>146</sup>. Questa complessità è caratteristica anche della materia delle ONLUS.

Appare efficace ricercare una definizione per principi, basata sull'individuazione di alcune caratteristiche che stanno alla base delle organizzazioni del terzo settore.

Un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, più diffusamente conosciuta con l'acronimo ONLUS, è una speciale qualifica, rilevante principalmente ai fini fiscali, che un'organizzazione, rispondendo a determinati requisiti, può ottenere.

Questa denominazione è stata introdotta nel nostro ordinamento con il d. lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997<sup>147</sup>, al fine di dedicare una disciplina a quegli enti di diritto privato che, in base all'atto costitutivo o al loro statuto, svolgono la loro attività perseguendo finalità di solidarietà sociale, senza fini di lucro, in uno dei settori considerati di interesse sociale dall'ordinamento italiano. Il fine avuto di mira dai soggetti che intendono qualificarsi come ONLUS, quindi, non è il

---

<sup>146</sup> D'AMORE R., FERRI P., *Le ONLUS. Inquadramento giuridico. Disciplina fiscale. Amministrazione e bilancio*, Napoli, De Simone, 2008, p. 7.

<sup>147</sup> Il d. lgs. n. 460 del 1997 reca: "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998.

guadagno, o l'utile d'impresa come avviene per le società lucrative – che hanno come scopo la divisione degli utili tra i soci – e, in generale, per gli enti a carattere commerciale, ma piuttosto il raggiungimento di un vantaggio e di un beneficio sociale.

Per marcare ulteriormente l'importanza del comparto della solidarietà, cito le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Mattarella in occasione della cerimonia di consegna delle onorificenze OMRI conferite “*motu proprio*” dal Presidente della Repubblica stesso ai cittadini che si sono distinti per atti di eroismo e impegno civile: “Nel nostro Paese c'è una sensibilità diffusa, di senso di responsabilità per gli altri, radicata nella cultura e nella vita civile. Senza solidarietà non esiste una vera comunità in cui vivere e convivere: fa parte del sentirsi parte di una comunità, conferisce fiducia, speranza e anche sicurezza”<sup>148</sup>.

In queste prime battute, per delimitare ulteriormente l'ambito della trattazione, è possibile indicare subito un altro elemento, accanto a quello già enunciato del fine non lucrativo, che caratterizza gli enti in argomento, ossia la spiccata connotazione sociale dell'attività svolta dall'ente stesso. Quando questi due fattori si presentano congiuntamente, possediamo dei dati sufficienti per poter ricondurre un'organizzazione così caratterizzata nell'area del non profit.

Prima di addentrarmi in un'analisi della disciplina legislativa di questo argomento, è utile porre l'accento su una serie di ulteriori criteri che consentono di classificare in maniera più precisa un ente, qualsiasi sia la tipologia giuridica che riveste, come non profit; questi requisiti ricorrenti sono: una costituzione formale, attraverso uno statuto o un documento, che ne regoli in modo formale l'esistenza; la natura giuridica privata, che comporta, perciò, l'esclusione da questa caratterizzazione di enti che siano parte del settore pubblico, essendo fondamentale che l'attività svolta sia a discrezione dei membri dell'ente<sup>149</sup>; l'autogoverno

---

<sup>148</sup> <https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/mattarella-senza-solidarieta-non-esiste-vera-comunita/AE9aG2z>

Anche Papa Bergoglio in più occasioni ha accennato al tema della solidarietà; il 2 settembre 2020, per esempio, ha pronunciato queste parole durante un'udienza nel cortile di San Damaso «La parola “solidarietà” si è un po' logorata e a volte la si interpreta male, ma indica molto di più di qualche atto sporadico di generosità, è di più. Richiede di creare una nuova mentalità, una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di tutti rispetto all'appropriazione dei beni da parte di alcuni». <https://famigliacristiana.it/articolo/udienza-papa-francsco.aspx>

<sup>149</sup> Questo requisito ha, per lo più in passato, escluso dall'area del non profit le fondazioni bancarie, per il fatto che il potere di nomina degli amministratori è in capo a organismi pubblici. Sono

dell'organizzazione, con ciò intendendo che non siano presenti interessi proprietari; l'assenza di distribuzione del profitto; infine, l'eventuale presenza di lavoro volontario, a qualsiasi livello, sia operativo sia dirigenziale<sup>150</sup>. Dall'elencazione dei requisiti appena esposta emerge la necessità che l'organizzazione non sia controllata nella fase di formazione dei suoi processi decisionali né dallo Stato né da parte di imprese con scopo di lucro.

Il d. lgs. 460/1997 chiarisce quali siano i soggetti che: possono assumere la qualifica di ONLUS; quelli che possono acquisire la qualifica di ONLUS ma limitatamente ad alcune attività; quelli che sono considerati di diritto – automaticamente – ONLUS; quelli che, al contrario, non possono mai acquisire tale qualifica<sup>151</sup>.

La ONLUS non costituisce una figura autonoma e specifica del diritto civile: è piuttosto una categoria trasversale che può applicarsi a differenti soggetti civilistici<sup>152</sup>. La scelta del legislatore è stata orientata verso il principio di neutralità della forma giuridica, impartendo solo delle prescrizioni per quanto riguarda i requisiti, adattabili a diverse tipologie di enti, che le organizzazioni devono obbligatoriamente avere per poter essere qualificate quali ONLUS<sup>153</sup>.

Tra le forme che possono assumere le organizzazioni non lucrative di utilità sociale rientrano le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica<sup>154</sup>. Quest'ultima indicazione pone l'accento sul fatto che non è rilevante che i soggetti giuridici appena considerati siano o meno persone giuridiche riconosciute: ciò lascia un ampio margine di discrezionalità alle decisioni dei soggetti costituenti l'ente<sup>155</sup>.

---

comunque da rilevare delle variazioni sulla loro disciplina nella direzione di un'azione sociale e privata e contemporaneamente imprenditoriale delle loro attività. V. CARABINI O., Fondazioni verso il privato, in *Il sole* 24 ore, 08/08/1999; FIORENTINI G., Decalogo per fondazioni bancarie, in *Il sole* 24 ore, 14/08/1999.

<sup>150</sup> D'AMORE R., FERRI P., *Le ONLUS. Inquadramento giuridico. Disciplina fiscale. Amministrazione e bilancio*, cit., pp. 7 ss.

<sup>151</sup> *Ivi*, p. 17. Cfr. <https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/onlus/>

<sup>152</sup> CONDÒ G.F., *Il trust ONLUS. La duttilità del trust, la vicinanza con le fondazioni, i trust di scopo*, in <https://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=32/3204>

<sup>153</sup> D'AMORE R., FERRI P., *Le ONLUS. Inquadramento giuridico. Disciplina fiscale. Amministrazione e bilancio*, cit., p. 7.

<sup>154</sup> Art. 10, comma 1, d. lgs. 460/1997.

<sup>155</sup> D'AMORE R., FERRI P., *Le ONLUS. Inquadramento giuridico. Disciplina fiscale. Amministrazione e bilancio*, cit., pp. 7 ss.

In base alle caratteristiche soggettive dell'organizzazione, vi sono degli enti che devono essere in ogni caso considerati ONLUS<sup>156</sup>, a prescindere da ulteriori requisiti di carattere oggettivo e mantenendo la struttura e le finalità che sono loro proprie. Essi sono: gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266<sup>157</sup>, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49<sup>158</sup>, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381<sup>159</sup>. Il legislatore si spinge anche oltre, affermando che a questi soggetti si applicano le previsioni di maggior favore derivanti dalla disciplina che è loro propria.

Il d. lgs. 460/1997 all'art. 10 prosegue elencando gli enti che possono essere qualificati come ONLUS ma limitatamente all'esercizio di alcune attività<sup>160</sup> (attività che saranno chiarite nelle pagine che seguono). Si tratta degli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287<sup>161</sup>, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno.

---

<sup>156</sup> Art. 10, comma 8, d. lgs. 460/1997.

<sup>157</sup> Legge quadro sul volontariato, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 1991.

<sup>158</sup> La legge n. 49 del 1987 reca: "Nuova cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.

<sup>159</sup> La legge n. 381 del 1991 reca: "Disciplina delle cooperative sociali", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1991.

<sup>160</sup> Art. 10, comma 9, d. lgs. 460/1997.

<sup>161</sup> La legge n. 287 del 1991 reca: "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 1991. Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 287 del 1991: "Art. 3 (Rilascio delle autorizzazioni). – 1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'art. 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'art. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento. 2. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati. 3. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a particolare interesse storico e artistico. 4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato – dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative

Infine, continuando nell'elencazione dei requisiti soggettivi, all'ultimo comma dell'art. 10 cit., sono citati i soggetti che, comunque, non si considerano ONLUS a nessun titolo<sup>162</sup>: gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218<sup>163</sup>, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria<sup>164</sup>. L'esclusione di questi ultimi enti dalla qualifica di ONLUS sembra ragionevolmente giustificata dal fatto che svolgono, per lo più, attività a finalità lucrative – vedasi le attività economiche, che caratterizzano le società commerciali, esercitate perseguendo la finalità di dividere gli utili guadagnati tra i soci – o che comunque perseguono obiettivi non concordanti con quelli socio-assistenziali tipici delle ONLUS, e perciò lontani da qualsivoglia connotazione sociale.

Gli enti privati soprarichiamati, qualunque sia la forma giuridica che assumono, possono considerarsi ONLUS a patto che rispettino alcuni requisiti di carattere oggettivo previsti dal già citato art. 10. Essi, in primo luogo, devono perseguire

---

– e deliberate ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni – sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale – fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico. 5. Il comune, in conformità ai criteri e ai parametri di cui al comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell'art. 6, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni. 6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande: a) al domicilio del consumatore; b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati; c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; d) negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago; e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno; f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; h) nei mezzi di trasporto pubblico. 7. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate”.

<sup>162</sup> Art. 10, comma 10, d. lgs. 460/1997.

<sup>163</sup> La legge n. 218 del 1990 reca: “Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico” ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 6 agosto 1990.

<sup>164</sup> Cfr. D'AMORE R., FERRI P., *Le ONLUS. Inquadramento giuridico. Disciplina fiscale. Amministrazione e bilancio*, cit., pp. 17-20.

in via esclusiva finalità inerenti a quelle di solidarietà sociale<sup>165</sup>. Intendendosi rispettata tale prescrizione quando l'attività è rivolta ad apportare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, sociali, economiche o familiari, oppure a componenti di collettività estere relativamente agli aiuti umanitari; eccezionalmente, la finalità di solidarietà sociale è realizzata anche quando l'attività dell'organizzazione ha come beneficiari i soci o gli associati stessi, esclusivamente nel caso in cui si trovino nelle condizioni di svantaggio con riferimento alle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari<sup>166</sup>. Vi sono però delle attività che la legge ritiene intrinsecamente volte al perseguimento di finalità di solidarietà sociale pur se non sono indirizzate a persone svantaggiate di cui si è appena fatto cenno<sup>167</sup>.

Per acquisire la qualifica di ONLUS gli enti devono, inoltre, operare in uno o più dei settori specificamente elencati dall'art. 10 comma 1, cit., e ciò deve essere esplicitato nello statuto o nell'atto costitutivo dell'ente stesso. Più precisamente tali settori riguardano<sup>168</sup>: l'assistenza sociale e sociosanitaria, prevedendo ad esempio servizi a sostegno di persone inabili o non autosufficienti; l'assistenza sanitaria, intendendosi tutte quelle attività che hanno ad oggetto la salute delle persone, quale diritto fondamentale dell'individuo sancito dalla nostra Costituzione, come attività di cura, prevenzione, diagnosi, riabilitazione; la beneficenza; l'istruzione; la formazione, ossia attività che hanno lo scopo di insegnare una professione o un mestiere, includendo eventualmente anche corsi di aggiornamento; lo sport dilettantistico, non rientrando, quindi, in quest'area attività dirette a professionisti; la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico<sup>169</sup> di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089<sup>170</sup>, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409<sup>171</sup>, in questa categoria

---

<sup>165</sup> Art. 10, comma 1, lett. b), d. lgs. 460/1997.

<sup>166</sup> Art. 10, commi 2 e 3, d. lgs. 460/1997.

<sup>167</sup> *Infra* in questo paragrafo.

<sup>168</sup> Art. 10, comma 1, lett. a), n.1-11, d. lgs. 460/1997.

<sup>169</sup> V. art. 839 c.c., rubricato "beni di interesse storico e artistico".

<sup>170</sup> La legge n. 1089 del 1939 reca: "Norme generali sulla tutela delle cose di interesse storico ed artistico", ed è pubblicata, salve le successive modificazioni, nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939.

<sup>171</sup> Il D.P.R. n. 1409 del 1963 reca: "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato", ed è pubblicato, salve le successive modificazioni, nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 31 ottobre 1963.

si possono ricomprendere tutte quelle attività dirette ad individuare i beni facenti parte del nostro patrimonio culturale e ad offrire protezione e conservazione degli stessi, diffondendone la conoscenza e ampliando la fruizione pubblica del patrimonio stesso; la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22<sup>172</sup>, includendo, invece, attività di conservazione e miglioramento delle risorse naturali e di tutte le specie animali e vegetali che si trovano in natura; la promozione della cultura e dell'arte; la tutela dei diritti civili, tra i quali, per citarne alcuni, il diritto alla vita, alla libertà (in tutte le sue sfaccettature, libertà di pensiero, di opinione, di religione, di movimento e residenza, ecc.) e alla sicurezza, il diritto all'uguaglianza e così via; la ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400<sup>173</sup>.

Con riferimento alle attività elencate, è possibile distinguere tra due categorie: quella della solidarietà presunta e quella della solidarietà condizionata. Nella prima rientrano tutte le attività che, secondo la legge, perseguono intrinsecamente e in via esclusiva finalità di solidarietà sociale, a prescindere dal fatto che siano indirizzate a soggetti svantaggiati; tali sono le attività svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela e promozione delle cose di interesse storico e artistico, della tutela della natura e dell'ambiente, della ricerca scientifica e, infine, della promozione della cultura e dell'arte<sup>174</sup>. Per quanto riguarda, invece, le attività rientranti nella categoria della solidarietà condizionata, è necessario che esse siano rivolte alle persone svantaggiate alle quali viene fatto riferimento ai commi 2-3 dell'art. 10, cit.

---

<sup>172</sup> Il d. lgs. n. 22 del 1997 reca: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997.

<sup>173</sup> La legge n. 400 del 1988 reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 1988.

<sup>174</sup> Art. 10, comma 4, d. lgs. 460/1997.

La tassatività dell'elencazione contenuta nella lett. a) del comma 1 dell'art. 10 d. lgs. 460/1997 è confermata anche dall'Amministrazione finanziaria attraverso la circolare n. 87/E del 15 giugno 2000<sup>175</sup>.

È, infatti, fatto divieto all'organizzazione di svolgere attività diverse da quelle appena menzionate, con un'importante eccezione che riguarda le attività ad esse direttamente connesse<sup>176</sup>. Vengono considerate connesse alle attività istituzionali quelle volte ad offrire servizi rientranti nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili, anche se non sono indirizzate a quei soggetti svantaggiati più sopra menzionati. Sono, in aggiunta, consentite le attività che per loro stessa natura sono strutturalmente funzionali e accessorie a quelle istituzionali previste dallo statuto, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è subordinato al rispetto di due specifiche condizioni: la prima è data dal fatto che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori rientranti nell'ampia area della solidarietà sociale (ossia quelli elencati al comma 1, lett. a) dell'art. 10 d. lgs. 460/1997), tali attività connesse non devono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali; inoltre, quale seconda condizione, è indicato che i proventi da esse ricavati non devono superare il 66 per cento delle spese complessive dell'ente<sup>177</sup>. Queste due condizioni congiuntamente consentono all'organizzazione di non allontanarsi da quello che è lo scopo principale che deve perseguire per mantenere la qualifica di ONLUS e, conseguentemente, di non prendere una direzione marcatamente commerciale. L'enfasi posta dal secondo periodo del comma 5 dell'art. 10 cit. sul carattere non prevalente delle attività connesse esprime appieno l'importanza della caratterizzazione in senso solidaristico della struttura operativa e funzionale delle ONLUS<sup>178</sup>.

Può, a questo punto, apparire fumosa la classificazione di un'attività come accessoria a quelle istituzionali e soccorre a fare chiarezza una circolare del Ministero delle Finanze di poco successiva all'emanazione del d. lgs. 460/1997: essa chiarisce il concetto fornendo degli esempi ed afferma che "Sono attività

---

<sup>175</sup> SANTUARI A., Il trust può ottenere la qualifica di ONLUS, in *Trust e attività fiduciarie*, n. 6, 2011, p. 617.

<sup>176</sup> Art. 10, comma 1, lett. c), d. lgs. 460/1997.

<sup>177</sup> Art. 10, comma 5, d. lgs. 460/1997.

<sup>178</sup> V. relazione illustrativa del d. lgs. 460/1997.



strutturalmente funzionali, sotto l'aspetto materiale, a quelle istituzionali, quali ad esempio la vendita di *depliants* nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione”<sup>179</sup>. È, inoltre, accessoria per natura “la preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche”<sup>180</sup>. Queste attività costituiscono “fonti per il reperimento di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali dell'organizzazione”<sup>181</sup>.

Il criterio della prevalenza delle attività istituzionali su quelle accessorie, inoltre, richiede un esame e un raffronto sotto molteplici punti di vista, quali ad esempio il numero delle prestazioni effettuate, l'impiego delle risorse umane e materiali e gli investimenti. La prevalenza, in sintesi, viene calcolata attraverso un criterio qualitativo-funzionale: deve risultare l'essenzialità dell'attività stessa per il perseguimento dello scopo sociale dell'ente, in modo tale che sia direttamente soddisfatto l'interesse sociale avuto di mira dall'organizzazione<sup>182</sup>.

Per quanto concerne gli aspetti economici, il d. lgs. 460/1997 vieta la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione<sup>183</sup>. L'unica eccezione a questa regola, che permette tali distribuzioni e destinazioni, è costituita dal fatto che esse siano previste dalla legge o vengano effettuate nei confronti di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Ciò non significa che è vietato l'ottenimento di risultati positivi nella gestione, ma vige l'obbligo del loro reinvestimento nell'attività dell'organizzazione stessa.

È previsto, infatti, l'obbligo di utilizzare gli utili e gli avanzi di gestione per il compimento delle attività istituzionali e delle altre ad esse direttamente collegate<sup>184</sup>.

---

<sup>179</sup> Circolare del 26/06/1998 n. 168 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VI. V. anche SANTUARI A., Il trust può ottenere la qualifica di ONLUS, cit., p. 618.

<sup>180</sup> Circolare del 26/06/1998 n. 168 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VI

<sup>181</sup> *Ibidem*. V. anche circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 164/E del 26 giugno 1998.

<sup>182</sup> SANTUARI A., Il trust può ottenere la qualifica di ONLUS, cit., p. 618.

<sup>183</sup> Art. 10, comma 1, lett. d), d. lgs. 460/1997.

<sup>184</sup> Art. 10, comma 1, lett. e), d. lgs. 460/1997.

Il legislatore si è occupato di specificare cosa si deve intendere per distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione, ossia: “a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico; b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336<sup>185</sup>, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni; d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche”<sup>186</sup>.

Inoltre, in caso di scioglimento dell'organizzazione, per qualsiasi causa, è fatto obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge<sup>187</sup>.

---

<sup>185</sup> La legge n. 336 del 1995 reca: “Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645.”, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995.

<sup>186</sup> Art. 10, comma 6, d. lgs. 460/1997.

<sup>187</sup> Art. 10, comma 1, lett. f), d. lgs. 460/1997.

Gli enti che intendono qualificarsi come ONLUS sono, infine, tenuti a redigere il bilancio o il rendiconto annuale<sup>188</sup>.

La lettera h) dell'art. 10, comma 1, d. lgs. 460/1997 richiede, inoltre, che sia predisposta una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione". Non è richiesta l'applicazione di questa disposizione alle fondazioni e agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi, intese<sup>189</sup>.

Un ultimo requisito al quale devono rispondere gli enti che hanno intenzione di qualificarsi come ONLUS e che vogliono, di conseguenza, essere soggetti alla relativa disciplina fiscale, è dato dal fatto che sono tenuti ad utilizzare, nella denominazione e in ogni altro segno distintivo nonché nelle comunicazioni rivolte al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o, comunque, l'acronimo ONLUS<sup>190</sup>.

## **2. Il trust ONLUS**

Dopo aver analizzato, nel paragrafo precedente, le caratteristiche che deve assumere un ente per poter essere qualificato come ONLUS e, di conseguenza, ottenere i connessi benefici sul piano fiscale, mi occupo, ora, di indagare a quali condizioni anche il trust può ottenere tale qualifica.

È da rilevare, fin da subito, che oggi la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale attribuita all'istituto del trust non va più letta come una mera possibilità espressa da una proposizione interrogativa, ma come una concreta

---

<sup>188</sup> Art. 10, comma 1, lett. g), d. lgs. 460/1997.

<sup>189</sup> Art. 10, comma 7, d. lgs. 460/1997.

<sup>190</sup> Art. 10, comma 1, lett. i), d. lgs. 460/1997.

realtà affermata in varie occasioni dall’Agenzia per il Terzo Settore<sup>191</sup> e dall’Agenzia delle Entrate.

Il d. lgs. 460/1997 ha disciplinato le ONLUS, premiando fiscalmente il loro impegno solidaristico e la loro finalità di utilità sociale. Il legislatore ha voluto eleggere in soggetti privati così qualificati una specie di partner delle istituzioni, la cui detassazione è sinonimo del premio e dell’incentivo per l’utilità sociale che esprimono<sup>192</sup>.

Da un punto di vista sostanziale, la forma giuridica dell’ente che sceglie di accedere ai benefici previsti dal d. lgs. 460/1997 rimane invariata; l’unico cambiamento riguarda la neoassunta posizione agevolativa, di cui prima l’ente non godeva<sup>193</sup>.

Le tipologie giuridiche alle quali è consentito assumere la qualifica di ONLUS sono “le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di diritto privato, con o senza personalità giuridica”<sup>194</sup>. Anche l’Amministrazione finanziaria ribadisce lo stesso concetto affermando che “l’art. 3, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel dettare i principi e i criteri direttivi in materia di disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ha delimitato l’ambito dei soggetti inquadrabili in tale categoria soggettiva, individuando esattamente gli enti ai quali non è concesso assumere la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale [...] In attuazione dei criteri impartiti dalla legge delega n. 662 del 1996, il decreto legislativo 460 del 1997, all’art. 10, comma 1, individua positivamente i soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS [...] Nell’ambito degli enti di diritto privato la norma elenca espressamente i soggetti in ogni caso esclusi dalla categoria delle ONLUS, mentre lascia ampia facoltà di scelta nella individuazione della forma giuridica da assumere ai fini della inquadrabilità fra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale”<sup>195</sup>.

---

<sup>191</sup> *Infra*, capitolo 2, paragrafo 5.

<sup>192</sup> PETTINATO S. (a cura di), *Gestire il non profit. Guida pratica alla gestione degli enti senza fine di lucro*, Milano, Il sole 24 ore, 1997, p. 72.

<sup>193</sup> SANTUARI A., *Il trust può ottenere la qualifica di ONLUS*, in *Trust e attività fiduciarie*, n. 6, 2011, p. 616.

<sup>194</sup> Art. 10, comma 1, d. lgs. 460/1997.

<sup>195</sup> Circolare del Ministero delle Finanze del 26 giugno 1998, n. 168/E.

Partendo dal presupposto che il trust può essere istituito per il perseguimento di finalità di “carattere meta-individuale”<sup>196</sup> e, quindi, di propositi indirizzati ad una pluralità di beneficiari, esso appare uno strumento adeguato a far fronte ad alcuni appelli che giungono da parte di talune categorie di soggetti, in particolar modo da quelle più deboli. Considerando anche che lo spettro degli strumenti tradizionali che il nostro ordinamento offre per la tutela di soggetti deboli si sono rivelati talvolta insufficienti – mi riferisco, ad esempio, ai bisogni di persone portatrici di handicap, alle esigenze delle loro famiglie che devono prendersi cura di loro dal punto di vista dell’assistenza e della cura, aspetti che vanno oltre un mero problema economico; il desiderio dei genitori di provvedere ai figli disabili nel lungo termine, anche dopo la loro morte<sup>197</sup>, senza trascurare di predisporre dei mezzi adeguati anche per gli altri figli – il trust sembra adatto a perseguire queste finalità e anche a colmare il *gap* presente nel nostro ordinamento giuridico.

Il trust, grazie alle sue caratteristiche, può trovare un impiego preferenziale a favore di soggetti svantaggiati<sup>198</sup>. Seguendo l’esempio a cui mi sono riferita poco sopra, è possibile che i genitori scelgano di istituire un trust trasferendo beni mobili e immobili ad un *trustee*, il quale sarà tenuto ad amministrarli esclusivamente per il sostentamento, le cure e l’assistenza del soggetto debole. Tali beni, infatti, nonostante entrino nella proprietà del *trustee*, sono segregati al raggiungimento dello scopo del trust. Nella veste di *trustee* possono essere nominate una o più persone fisiche, le quali in questo secondo caso agiranno congiuntamente, o anche un’associazione o una fondazione, abbia essa la qualifica di ONLUS, con i relativi vantaggi fiscali ex d. lgs. 460/1997, o meno.

---

<sup>196</sup> SANTUARI A., Il trust può ottenere la qualifica di ONLUS, cit., p. 618.

<sup>197</sup> PROPERSI A., Disabilità: “trust”, una nuova strada giuridica per organizzare il “dopo di noi”, in Terzo Settore, n. 5, p. 25. L’Autore mette in risalto il problema, particolarmente sentito dalle famiglie di persone disabili, di riuscire a strutturare la cura e l’assistenza in modo continuativo anche dopo il passaggio a miglior vita dei genitori e dichiara che “Per un ente che si occupa di persone portatrici di disabilità appare quindi opportuno organizzare in modo strutturato forme di trust che garantiscano l’assistenza dei disabili in vita presso l’ente stesso. Tale organizzazione può favorire la continuità dell’assistenza agli utenti, garantendo anche i genitori e parenti tutti che l’assistenza proseguirà anche dopo la loro morte”.

<sup>198</sup> SANTUARI A., Il trust può ottenere la qualifica di ONLUS, cit., p. 618.

È a partire da queste considerazioni che giuristi esperti e operatori del diritto, su più livelli, si sono interrogati e confrontati sull'ammissibilità dell'istituto del trust tra gli enti di diritto privato che possono ottenere la qualifica di ONLUS<sup>199</sup>.

## 2.1 Il problema “dell’entificazione” del trust

La problematica relativa alla possibilità per il trust di acquisire la qualifica di ONLUS presuppone, preliminarmente, che il trust costituisca un autonomo soggetto passivo d'imposta<sup>200</sup>.

Sotto il profilo civilistico, il trust rientra nella definizione residuale utilizzata all'art. 10 del d. lgs. 460/1997 di “altri enti di carattere privato”, che completa l'elencazione comprendente le tradizionali tipologie giuridiche di non profit disciplinate dal libro primo del codice civile (associazioni, fondazioni, comitati).

È opportuno, però, operare delle distinzioni, per offrire dei chiarimenti sul piano concettuale tra il modello tradizionale del trust inglese e la prassi dei trust interni.

Trust ed enti, tradizionalmente, infatti, sono stati visti in chiave alternativa. Il primo, sussistendo in una relazione giuridica in base alla quale una persona trasferisce ad un'altra dei beni, affinché vengano utilizzati per uno scopo individuato e che rimangono segregati rispetto agli altri beni che fanno capo al medesimo soggetto, non è stato considerato soggetto di diritti<sup>201</sup>. Prendendo in considerazione l'istituto di origine inglese è stata, anzi, apprezzata e ritenuta vantaggiosa l'idea di realizzare una separazione patrimoniale su alcuni beni senza ricorrere al fenomeno dell'entificazione<sup>202</sup>.

Per confermare e dare concretezza a quanto detto, rispetto all'idea dell'incompatibilità del trust con un soggetto giuridico autonomo si evidenziano gli aspetti

---

<sup>199</sup> *Idem.*

<sup>200</sup> Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, Settore Imposte Indirette, Ufficio Enti non Commerciali e ONLUS, Circolare n. 38/E del 1° agosto 2011 – Prot. n. 2011/28806, reperibile in *Il trust all'anagrafe delle onlus*, in *Trust e attività fiduciarie*, n. 6, 2011, p. 676.

<sup>201</sup> DI LANDRO A.C., *Trust ONLUS*, in *Trust e attività fiduciarie*, n. 5, 2010, p. 571.

<sup>202</sup> *Eadem.*

che seguono. “L’istituzione del vincolo (in trust, n.d.r.) può avvenire con la semplice redazione di un atto istitutivo, e senza soluzioni di secondo grado, che comportano il ricorso alla nozione tecnica di organo per giustificare la capacità di agire delle persone giuridiche. Una capacità che, con riferimento agli enti personificati, sia detto per inciso, si risolve, in verità, in capacità di imputazione (degli effetti di atti compiuti da altri), a sua volta legata al concetto di competenza”<sup>203</sup>; tutte nozioni che non sono necessarie con riferimento al trust, data la coincidenza tra trust e *trustee*. In secondo luogo, mentre normalmente gli enti sono durevoli, il trust può essere costituito anche per una durata piuttosto limitata. Inoltre, a marcare un’altra differenza, interviene il momento della cessazione del trust, che non si traduce in alcuna attività liquidatoria ma, semplicemente, si realizza con il trasferimento dei beni oggetto del trust dal *trustee* ai beneficiari ovvero, nel caso di trust di scopo, al disponente stesso o al soggetto indicato nell’atto istitutivo<sup>204</sup>.

I vantaggi che presenta il trust vanno colti sotto l’ottica di una maggiore semplificazione con un’annessa riduzione dei costi e delle formalità, da cui deriva anche un’amministrazione del vincolo più efficiente e snella, che, come ulteriore aspetto positivo, non richiede un margine minimo di dotazione di risorse finanziarie nel momento della costituzione dell’atto. L’istituzione del trust richiede solamente l’autenticazione da parte del notaio e, dal verso opposto, anche la cessazione non necessita di particolari adempimenti e relativi costi di accompagnamento; durante la vita del trust, per di più, la gestione è agevolata, in quanto affidata solitamente ad un unico soggetto e non, invece, ad organi collegiali (come avviene generalmente nel caso delle associazioni o delle fondazioni).

Per comprendere quali sono i margini per considerare un trust come soggetto autonomo, è utile fare riferimento ad alcune espressioni che sono ormai diffuse nel linguaggio comune, come, per esempio, quando si menziona un bene e lo si indica come “appartenente ad un trust”. Anche sul piano pratico si rinvencono delle prassi di questo tipo: ad esempio, quella di intestare un conto bancario ad un trust<sup>205</sup>.

---

<sup>203</sup> *Eadem*.

<sup>204</sup> *Eadem*. V. LUPOI M., I trust nel diritto civile, in Trattato di Diritto Civile diretto da SACCO R., I diritti reali, vol. 2, Torino, UTET, 2004, p. 292. L’Autore chiarisce che “la cessazione del trust non è altro che il momento nel quale il *trustee* si trova senza alcun bene vincolato in trust, ma anche senza alcuna obbligazione verso terzi”.

<sup>205</sup> DI LANDRO A.C., Trust ONLUS, in Trust e attività fiduciarie, cit., p. 572.

La svolta più significativa è stata data dalle disposizioni legislative e delle autorità fiscali<sup>206</sup> che, per prime, hanno inserito nell'ordinamento tributario italiano delle statuizioni organiche in materia di trust, ricomprendendo tale istituto tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES)<sup>207</sup>.

È confermato, quindi, che il trust regolarmente istituito è qualificato come soggetto autonomo d'imposta.

Il trust, perciò, non è un ente dal punto di vista civilistico ma ha subito una "entificazione" dal punto di vista fiscale<sup>208</sup>. Ciò è avvenuto in primis con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 74 a 76, che modificò l'art. 73 del TUIR (d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917): essa ha introdotto la possibilità che i trust potessero essere alternativamente qualificati tra gli enti commerciali, gli enti non commerciali o gli enti non residenti.

Al contrario, coloro che muovono obiezioni alla qualificazione del trust a scopo benefico come ente, impostano il loro ragionamento principalmente sull'idea che non sia possibile creare figure ulteriori ed alternative a quelle degli enti tipizzati nel codice civile al libro primo<sup>209</sup>. Questa è una prospettiva che si rivela, però, poco accurata, in quanto analizza e suddivide l'ampia area dell'ordinamento giuridico in compartimenti stagni, sostenendo che i riferimenti normativi soprarichiamati devono essere riconducibili isolatamente alla materia fiscale e non, dunque, per esclusione, al profilo civilistico della questione<sup>210</sup>.

È da notare che sono numerose le interazioni che costantemente avvengono tra l'ambito civile e quello tributario: la qualificazione di una fattispecie sotto il profilo civile, per esempio, è in grado di influire sotto quello fiscale. Per chiarire questo aspetto è sufficiente citare la differente situazione che si viene a creare in conseguenza della definizione di un contratto come vendita o, alternativamente,

---

<sup>206</sup> V. la legge finanziaria per il 2007 – l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 74 a 76; le successive circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 3/E del 22 gennaio 2008; l'art. 13 bis, d. l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2009, n. 102; poi chiarita dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 43/E del 10 ottobre 2009.

<sup>207</sup> DI LANDRO A.C., Trust ONLUS, in Trust e attività fiduciarie, cit., p. 572.

<sup>208</sup> MOLINARI M., Un trust ONLUS per il Rotary Club, in Trust e attività fiduciarie, n. 6, 2010, p. 689.

<sup>209</sup> LEPORE A., Il trust autodichiarato e il trust ONLUS. Regime di pubblicità e soggettività giuridica, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n. 3, agosto 2015, p. 275.

<sup>210</sup> *Idem*. L'Autore ritiene oltremodo sbagliato voler considerare il trust, fenomeno giuridico e sociale ampiamente diffuso nella prassi, giudicandolo alternativamente "o con le lenti del tributarista o con le lenti del civilista, a graduazione variabile".



come locazione: il bene alienato soggiace ad una disciplina diversa rispetto a quella che regola il bene dato in godimento; nel primo caso, infatti, sarà assoggettato all'imposizione del valore aggiunto, nel secondo no<sup>211</sup>.

Si può pensare, quindi, a fronte di quanto appena esposto, che una legge di natura tributaria, come la legge finanziaria per il 2007, possa aiutare l'interprete anche sotto il profilo civilistico.

Un problema rilevante nei riguardi del riconoscimento della soggettività al trust è dato dal fatto di considerare quest'ultimo come un soggetto giuridico sullo stesso piano di associazioni, fondazioni e comitati. Va subito detto, però, che la possibilità di assegnare la soggettività giuridica non deve essere limitata solo agli istituti inseriti all'interno del codice civile. Anzi, tutta la questione va ricalibrata e contestualizzata all'epoca di riferimento. Prendendo come punto di partenza i tradizionali istituti del primo libro del codice civile bisogna fare un salto indietro nel tempo al 1942, anno in cui fu, appunto, promulgato il codice civile: in quel contesto non sarebbe stato comune discorrere di trust, e nemmeno di molti altri istituti che oggi ricorrono all'ordine del giorno nella prassi, come il *leasing*, il *factoring*, il concetto di multiproprietà o di nullità relativa<sup>212</sup>. Sarebbe fuori da ogni logica e inattuale rimanere legati a dei simili vincoli concettuali, per di più, dal momento che è intervenuta una folta gamma di disposizioni normative a regolare la materia di cui sto trattando, sia a livello interno sia a livello internazionale.

Non è raro, inoltre, incontrare delle teorie in base alle quali si dovrebbe temere che, allargando la cerchia della soggettività giuridica, si possa giungere a conseguenze negative, come, ad esempio, quella di ammettere a certi vantaggi "centri di interesse che non sono persone fisiche"<sup>213</sup>. Al contrario, è più ragionevole collocarsi nell'ottica secondo cui "il diritto, con l'introduzione dell'istituto della personalità degli enti collettivi, ha voluto ampliare la categoria generale dei soggetti giuridici, e non dei soggetti umani"<sup>214</sup>.

In dottrina ci sono, comunque, alcuni autori<sup>215</sup> che rimangono saldi ad una, probabilmente, anacronistica visione che si oppone all'idea di considerare il trust

---

<sup>211</sup> *Idem*.

<sup>212</sup> *Ivi*, p. 276.

<sup>213</sup> *Ivi*, p. 277.

<sup>214</sup> FALZEA A., *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano, Giuffrè, 1939, p. 64.

<sup>215</sup> V. VALAS I.

un soggetto giuridico, ritenendo questo concetto addirittura “aberrante”; altri<sup>216</sup> che accettano di scorgere una vicinanza tra trust a scopo benefico e fondazione, riconoscendo una certa equivalenza funzionale tra i due istituti, ma non al punto di ammettere un’assimilazione tra le due figure<sup>217</sup>. A sostegno di queste tesi ricorre il dato normativo ricavabile dall’art. 2 della Convenzione de L’Aja, secondo cui il trust è un rapporto giuridico costituito da un atto unilaterale, in base al quale un soggetto trasferisce ad un *trustee* dei beni che non diventano parte del suo patrimonio e che lui stesso dovrà gestire in conformità a quanto disposto nell’accordo: in base al testo della legge sembra essere implicita la mancanza di soggettività in capo al trust.

A conferma di questa posizione è utile analizzare anche l’ipotesi della sostituzione del *trustee*: se si arrivasse al punto di riconoscere al trust la qualifica di ente, si dovrebbe, conseguentemente, approdare alla conclusione che la successione nel ruolo di *trustee* dovrebbe portare al subentro nella titolarità della proprietà dei beni segregati in trust e dei rapporti obbligatori posti in essere dal precedente *trustee*, in modo quasi coincidente a quanto indicato nella disciplina applicabile agli amministratori di società. Ma ciò non accade nella realtà. Anzi, per quanto concerne la responsabilità per le obbligazioni del *trustee* verso i terzi, essa rimane sempre in capo al soggetto che l’ha assunta e non si trasmette al successore, se non nel caso in cui sia intervenuto un accordo in tal senso<sup>218</sup>.

Il dato che è possibile ricavare leggendo le fonti in argomento è costituito dal fatto che, spesso, si va alla ricerca di soluzioni generalizzanti da applicare indiscriminatamente ad ogni tipologia di trust<sup>219</sup>. Potrebbe risultare, infatti, sbagliato ed estremo condividere la posizione di coloro i quali negano di poter riconoscere in qualsiasi caso soggettività giuridica al trust, nonostante, come più sopra visto, ci sia più di un motivo che induce ad abbracciare questa tesi. Ritengo di poter affermare,

---

<sup>216</sup> V. ZOPPINI A.

<sup>217</sup> LEPORE A., Il trust autodichiarato e il trust onlus, cit., p. 278.

<sup>218</sup> *Ivi*, p. 279.

<sup>219</sup> Del resto, come già ho avuto modo di affermare nelle pagine precedenti, il professore Lupoi M., uno dei maggiori esperti che si è dedicato allo studio di questa materia, più volte ha chiarito che, per esprimersi in modo corretto, è opportuno utilizzare la dicitura *trusts* al plurale, in modo da ricomprendere tutte le sfumature in cui può manifestarsi questo istituto e, conseguentemente, non appiattirne la relativa disciplina.

se non altro, che questo orientamento non sia da applicare a tutte le vesti che può assumere il trust, e in modo particolare al caso qui in esame del trust ONLUS.

In relazione al trust ONLUS si è aperta nella pratica negoziale la via secondo cui è possibile ritenere applicabili norme funzionalmente dedicate alla disciplina degli enti del primo libro del codice civile.

Per giungere a queste considerazioni ci si deve basare sull'attività avuta di mira dall'istituto, piuttosto che su una qualificazione a priori della fattispecie: un trust istituito per il perseguimento di scopi sociali e che rispetti i requisiti posti dall'art. 10, d. lgs. 460/1997, non a torto, potrebbe essere ritenuto un ente ed essere, di conseguenza, trattato in base a quanto stabilito dalla disciplina dei soggetti giuridici c.dd. entificati<sup>220</sup>.

Mutando i termini del discorso si presenta un dubbio da risolvere, ossia se il contratto sia predisposto a creare un soggetto di diritto. Bisogna, quindi, capire se, ponendo che il contratto crea un centro di interessi e che l'accordo associativo crea a sua volta un centro di interessi collettivo, "la creazione del soggetto collettivo coincida con la creazione del centro di interessi"<sup>221</sup>. Per svolgere un'analisi su questo punto si deve partire dal dato fornito da come l'organizzazione si pone nell'attività giuridica e non, invece, dall'elemento formale della personalità. Seguendo il ragionamento presentato dal professor Lepore, è utile riferirsi alla prassi delle società: tutte le società commerciali, non solamente quelle di capitali, a seguito

---

<sup>220</sup> LEPORE A., Il trust autodichiarato e il trust onlus, cit., pp. 280 ss. L'Autore, nella conclusione del suo discorso, offre anche un parallelismo, chiarendo come "la figura del trust paga il suo lato esotico, come allo stesso modo pagarono gli enti non riconosciuti negli anni '40, considerati al limite della legalità in ragione di un retaggio storico che inquadrava tali organizzazioni alla stregua di associazioni sovversive". Fino al 1942, infatti, un ente era ritenuto tale solo se avesse ottenuto la personalità giuridica. Prendendo come riferimento l'articolo di DEL PRATO E., L'ente privato come atto di autonomia, in Riv. dir. civ., 2009, pp. 451 ss., il professor Lepore continua, narrando come all'epoca dei lavori preparatori del primo libro del codice civile si stagliò una corrente di pensiero che si opponeva all'introduzione nel nuovo codice di una disciplina per le associazioni non riconosciute e per i comitati che non avessero acquisito la personalità giuridica, in quanto ciò avrebbe intaccato "l'unità sistematica tra soggetto e persona giuridica". Anche parte della giurisprudenza seguì questa linea, tanto che gli enti non personificati non furono considerati soggetti fino agli anni '70 (solo a partire da quegli anni la giurisprudenza ha cominciato a riconoscere a queste fattispecie la connotazione di soggetto giuridico, v. Cass., 16 novembre 1976, n. 4252); di riflesso, "la titolarità dei rapporti giuridici spetta non già all'associazione come entità giuridica a sé stante, ma al gruppo degli associati considerati *uti singuli*: e lo stesso patrimonio dell'associazione, cui pure la legge imprime una certa autonomia, forma oggetto di un rapporto di comproprietà di cui sono partecipi i singoli associati. Di conseguenza, la legittimazione negoziale degli amministratori si inquadra nello schema della rappresentanza anziché in quella del rapporto organico".

<sup>221</sup> *Ivi*, p. 281, nota 35.

dell'iscrizione nel registro delle imprese acquistano la personalità giuridica; di conseguenza, al di là del momento dell'omologazione e dell'affidamento al notaio del compito di verificare il rispetto dei requisiti normativi delle società di capitali, "l'attitudine alla creazione del soggetto è integralmente attribuita al contratto"<sup>222</sup>. Questa impostazione, inoltre, derogando a quanto dispone la disciplina generale del contratto ex art. 1372 c.c., arriva ad affermare che il contratto associativo è efficace *erga omnes* e che sia esso stesso a dare luogo al soggetto collettivo<sup>223</sup>.

Il passo ulteriore che, a questo punto, bisogna compiere è quello di indagare se anche gli atti unilaterali siano in grado di creare un soggetto giuridico. La risposta a quest'ultima questione pare essere affermativa<sup>224</sup>: guardando ad alcuni istituti presenti nel nostro ordinamento, possiamo notare come, ad esempio, le fondazioni traggano origine da un atto unilaterale (cfr. art. 14 c.c. che richiede espressamente la costituzione tramite atto pubblico ed ammette che la fondazione possa essere disposta anche con testamento), allo stesso modo ciò è consentito anche per le società per azioni (cfr. art. 2328 c.c., rubricato "atto costitutivo", che accanto al contratto considera anche l'atto unilaterale) e per le società a responsabilità limitata (cfr. art. 2463 c.c. che riporta la formula impiegata nel primo comma dell'art. 2328 c.c.). Di conseguenza, si può ritenere, a ragione, che l'atto unilaterale sia idoneo a costituire un centro di interessi, un soggetto giuridico.

Le circolari 48/E del 2007 e 61/E del 2010 dell'Agenzia delle Entrate hanno, inoltre, ribadito quali sono gli elementi essenziali affinché un trust possa essere riconosciuto come soggetto autonomo sul piano fiscale, ossia: il trust deve rispettare le condizioni stabilite dalla Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985; e devono essere realizzati tutti i presupposti che consentono di ottenere l'efficacia del vincolo segregativo sui beni che costituiscono il fondo in trust: detti beni devono formare effettivamente una massa patrimoniale distinta e separata rispetto al patrimonio del disponente, del *trustee* e degli eventuali beneficiari; tali beni devono essere formalmente intestati al *trustee* o ad altro soggetto per suo conto; il *trustee* ha l'obbligo di amministrare i beni seguendo le prescrizioni contenute nell'atto istitutivo del trust

---

<sup>222</sup> *Ivi*, p. 282.

<sup>223</sup> *Idem*.

<sup>224</sup> *Idem*.

e nel rispetto della legge; infine, il *trustee* è tenuto a rendere conto della sua gestione<sup>225</sup>.

In sostanza, dopo aver svolto queste considerazioni, si può confermare che sarebbe sbagliato negare, in maniera aprioristica, a qualsiasi tipologia di trust la soggettività giuridica, in particolare alla figura qui in esame del trust ONLUS, che presenta degli elementi che consentono per certi versi di assimilarlo ad altri enti, come la fondazione, principalmente per la sua spiccata componente patrimoniale più che personale e il perseguimento di uno scopo solidaristico.

In conclusione, riprendendo il punto da cui sono partita nel trattare il problema della soggettività del trust, è possibile affermare che è stato il legislatore fiscale in primis ad attribuire “un’entificazione”<sup>226</sup> al trust e lo stesso legislatore fiscale riconosce ad enti privati che non abbiano finalità di lucro e che rispettino determinate condizioni un trattamento tributario agevolato, a prescindere dalla forma giuridica che assumono. Ed è incontrovertibile come il profilo fiscale non sia affatto marginale.

La stessa disciplina della ONLUS dettata nel d. lgs. 460/1997 non è volta a creare una nuova tipologia giuridica di ente, ma una qualifica rilevante in ambito tributario<sup>227</sup>; e tale qualifica è valida per tutti i soggetti che non perseguono scopi di lucro, ossia tanto soggetti previsti dal primo libro del codice civile tanto altri enti che posseggano i requisiti per poter fruire del trattamento fiscale ONLUS, tra cui: associazioni, riconosciute e non riconosciute, fondazioni, comitati, società

---

<sup>225</sup> MAZZOLENI R., PISCETTA M., Ammissibilità di un «trust» ONLUS: il parere del Ministero del lavoro, in *Enti non profit*, n. 2, 2013, p. 24.

<sup>226</sup> DI LANDRO A.C., Applicazioni dei trust in materie di pubblico interesse, in *Trust e attività fiduciarie*, n. 5, 2011, p. 498. L’Autrice dichiara come il processo attraverso il quale la normativa tributaria congiuntamente agli atti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia per il terzo settore erige a soggetto ciò che è oggetto, a seguito di una valutazione economica, “consente di ridiscutere l’idea di soggettività senza visioni dogmatiche precostituite, guardando in particolare alla sua definizione negoziale (e, se si vuole, alla sua utilizzazione strumentale) come una via non necessariamente errata”. In nota 71, l’Autrice, inoltre, prosegue richiamando gli sforzi teorici di KELSEN H., *La dottrina pura del diritto*, Torino, Einaudi, 1968, p. 193, confermando che quanto detto sarebbe coerente con la ricostruzione in base alla quale “il soggetto è non un’entità a sé stante e preesistente all’ordinamento, ma è centro di riferimento dell’insieme di norme applicabili alle azioni dal medesimo compiute”.

<sup>227</sup> La circolare del Ministero delle Finanze 26 giugno 1998, n. 168/E afferma che le ONLUS “individuate sulla base di criteri di qualificazione diversi da quelli degli enti non commerciali, costituiscono un’autonoma e distinta categoria di enti rilevante solo ai fini fiscali, destinataria di un regime tributario di favore in materia di imposte sui redditi, d’imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette nonché di ulteriori specifici tributi”.

cooperative ed altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica<sup>228</sup>. Anzi, per spingersi oltre, si può arrivare a dire che non conta tanto lo status di persona giuridica e che “il legislatore ha preso atto della irrilevanza del requisito della personalità al fine di selezionare le organizzazioni meritevoli di speciale tutela”<sup>229</sup>.

In sintesi, si può attestare che il d. lgs. 460/1997 non reca delle condizioni dal punto di vista soggettivo per la qualifica di ONLUS e che un soggetto giuridico, qualsiasi sia la sua natura, può ottenere la qualifica di ONLUS se è diretto esclusivamente al perseguimento di finalità di pubblica utilità, in uno dei settori elencati dall’art. 10 d. lgs. 460/1997, a patto che non svolga attività diverse, ad eccezione di quelle consentite, come le attività connesse<sup>230</sup>. Inoltre, si può, affermare che scopi di pubblica utilità e solidarietà sociale possono essere perseguiti anche con un trust, il quale, in sé considerato, può senza dubbio avere una funzione di interesse collettivo e di utilità sociale<sup>231</sup>.

## 2.2 Il trust opaco e il trust trasparente

La possibilità per un trust di ottenere la qualifica di ONLUS è subordinata, tra l’altro, “alla verifica della compatibilità, in via generale, delle differenti tipologie di trust con il regime tributario di favore previsto per le ONLUS nonché al rispetto, da parte del trust, delle clausole stabilite dal d. lgs. n. 460 del 1997”<sup>232</sup>. L’art. 73 TUIR opera, infatti, una distinzione per quanto riguarda il trattamento tributario distinguendo tra trust trasparenti e trust opachi.

I primi sono i trust con beneficiari individuati, nei quali “i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di

---

<sup>228</sup> DI LANDRO A.C., Trust ONLUS, cit. pp. 572-573.

<sup>229</sup> Ivi, p. 573, nota 17.

<sup>230</sup> MOLINARI M., Un trust ONLUS per il Rotary Club, cit., p. 689.

<sup>231</sup> CONDÒ G.F., I trust interni e gli interessi della collettività: le funzioni sociali del trust, in Trust e attività fiduciarie, n. 5, 2010, pp. 478 ss.

<sup>232</sup> Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, Settore Imposte Indirette, Ufficio Enti non Commerciali e ONLUS, Circolare n. 38/E del 1° agosto 2011 – Prot. n. 2011/28806, in Il trust all’anagrafe delle ONLUS, cit., p. 677.

partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali”<sup>233</sup>.

I trust opachi, invece, sono quelli che non presentano beneficiari individuati e i cui redditi sono attribuiti direttamente al trust stesso<sup>234</sup>.

Nel trust trasparente, nonostante il reddito sia quantificabile in capo al trust stesso, viene operata un'attribuzione per trasparenza ai beneficiari individuati: essi saranno obbligati in proprio per quanto concerne le fasi di dichiarazione, liquidazione e versamento delle conseguenti imposte<sup>235</sup>.

A chiarire cosa bisogna intendere con l'espressione “beneficiari individuati”<sup>236</sup> sono intervenuti, tra il 2007 e il 2008, alcuni atti dell'Amministrazione finanziaria. In particolare, la circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 indica come beneficiario individuato il soggetto che “risulti titolare del diritto di pretendere dal *trustee* l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza”. Successivamente, la risoluzione n. 425/E del 5 novembre 2008 ha precisato che l'imposizione per trasparenza di un trust implica che “il reddito sia immediatamente e originariamente riferibile ai beneficiari”<sup>237</sup>. Per soddisfare questa condizione per ultima esposta è necessario “a) che il beneficiario sia puntualmente individuato; b) che al beneficiario venga riconosciuta la titolarità di una situazione giuridica soggettiva comportante il diritto a pretendere l'assegnazione del reddito

---

<sup>233</sup> Art. 73, comma 2, TUIR. Questi redditi, inoltre, sono tassati come redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lett. g-sexies), TUIR, che nell'elencazione cita proprio “i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47 bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73”.

<sup>234</sup> Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, Settore Imposte Indirette, Ufficio Enti non Commerciali e Onlus, Circolare n. 38/E del 1° agosto 2011 – Prot. n. 2011/28806, in *Il trust all'anagrafe delle onlus*, cit., p. 677. V. anche MAZZOLENI R., PISCETTA M., Ammissibilità di un «trust» ONLUS: il parere del Ministero del lavoro, in *Enti non profit*, n. 2, 2013, p. 24.

<sup>235</sup> MAZZOLENI R., PISCETTA M., Ammissibilità di un «trust» ONLUS: il parere del Ministero del lavoro, cit., p. 24.

<sup>236</sup> La nozione di beneficiario individuato non trova rispondenza nel diritto dei trust, in cui è pregnante la stabilità o meno della posizione giuridica di un beneficiario rispetto al *trustee* e al fondo in trust, segnando, perciò, la distinzione tra posizioni beneficiarie definitivamente acquisite, dalle quali sorgono diritti certi in capo al beneficiario nei confronti del *trustee*, e quelle non definitivamente acquisite, soggette a condizioni o variabilità; v. MOLINARI M., *Il Trust ONLUS: vince ancora la prassi virtuosa dei trust interni*, in *Trust e attività fiduciarie*, n. 1, 2012, p. 23, nota 16.

<sup>237</sup> V. anche Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, Settore Imposte Indirette, Ufficio Enti non Commerciali e ONLUS, Circolare n. 38/E del 1° agosto 2011 – Prot. n. 2011/28806, in *Il trust all'anagrafe delle onlus*, cit., p. 677.

prodotto dai beni facenti parte del trust; c) che il diritto a pretendere l'assegnazione del reddito prodotto dai beni in trust sia conferito al beneficiario anteriormente alla produzione del reddito stesso in quanto solo in tal caso è possibile ravvisare, sin dall'origine, la riferibilità al beneficiario medesimo del reddito e, quindi, il possesso di detto reddito in capo al beneficiario; d) che l'esistenza di beneficiari individuati risulti da una espressa, inequivoca e adeguatamente documentata manifestazione di volontà, intervenuta anteriormente alla produzione del reddito realizzato dal trust e diretta ad individuare uno o più beneficiari ed a riconoscere ai medesimi il diritto a pretendere l'attribuzione del predetto reddito”<sup>238</sup>.

Prendendo in esame la tipologia del trust trasparente ci si deve chiedere se esso sia compatibile con la qualifica di ONLUS e, per fare questa operazione, preliminarmente, occorre raffrontare le modalità di tassazione che sono ad esso proprie con il regime fiscale applicabile alle ONLUS ai fini IRES.

In questa tipologia il reddito prodotto dal trust non viene tassato in capo al trust stesso ma in capo ai beneficiari, individuati seguendo le regole sopra richiamate, come reddito di capitale e calcolato in base alle aliquote IRPEF personali di ciascuno<sup>239</sup>. Per le ONLUS, invece, i proventi recepiti tramite l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse non sono assoggettati a tassazione in capo all'organizzazione stessa<sup>240</sup>, sussistendo una totale esenzione da imposte dirette, ottenuta grazie alla decommercializzazione dell'ambito istituzionale e alla non concorrenza alla formazione del reddito dell'ambito delle attività connesse<sup>241</sup>. Questo regime di favore adottato per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale presuppone che l'ente qualificato come ONLUS sia titolare dei redditi derivanti dalle attività svolte e che i medesimi redditi vengano tassati in capo alla stessa ONLUS.

Da quanto appena esposto sembra derivare una incompatibilità tra il meccanismo di tassazione riferito ai trust trasparenti e il sistema di tassazione proprio

---

<sup>238</sup> *Idem.*

<sup>239</sup> *Idem.*

<sup>240</sup> *Idem.* V. art. 150 TUIR, abrogato dal d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. 2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile”.

<sup>241</sup> MAZZOLENI R., PISCETTA M., Ammissibilità di un «trust» ONLUS: il parere del Ministero del lavoro, cit., pp. 24-25.



delle ONLUS. Infatti, la possibilità di riconoscere la qualifica di ONLUS ad un trust trasparente porterebbe alla conseguenza per cui sarebbe un soggetto diverso, rispetto all'organizzazione che svolge l'attività di utilità sociale, a godere della detassazione dei redditi guadagnati dalle attività istituzionali e connesse: il vantaggio derivante dalla detassazione dei proventi prodotti dal trust si risolverebbe in un'agevolazione a favore di ciascun beneficiario, al momento della determinazione della quota di spettanza a ciascun soggetto per trasparenza<sup>242</sup>.

Per quanto fin qui detto, deve ritenersi esclusa la possibilità di riconoscere la qualifica di ONLUS al trust trasparente. Per di più, l'assegnazione dei redditi prodotti dal trust si tradurrebbe in un'attività non consentita ad una ONLUS ai sensi di quanto stabilisce l'art. 10 d. lgs. 460/1997, in quanto essa non potrebbe essere valutata come "erogazione liberale in favore del beneficiario (il quale è titolare del diritto a pretendere l'assegnazione della parte di redditi realizzata dal trust, a cui è correlato, parallelamente, l'obbligo del *trustee* ad operare questa assegnazione, n.d.r.) e non costituendo, in capo al trust, attività di beneficenza ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), n. 3 e comma 2-bis del d. lgs. n. 460 del 1997"<sup>243</sup>.

Era stata, invece, più aperta a questa possibilità l'Agenzia per il Terzo Settore, attraverso l'atto di indirizzo del 25 maggio 2011, con il quale, nonostante avesse riconosciuto la migliore conformità del trust opaco ad essere qualificato come ONLUS, non aveva completamente escluso che anche un trust trasparente potesse acquisire tale qualifica, specialmente nel caso, ad esempio, di un trust ONLUS che perseguisse finalità di beneficenza e che erogasse fondi a dei beneficiari individuati e anch'essi qualificati quali ONLUS o, comunque, ad altri enti senza scopo di lucro che operino prevalentemente nei settori di attività delle ONLUS<sup>244</sup>. Questa situazione potrebbe essere inquadrata, ai sensi del comma 2-bis, art 10, d. lgs. 460/1997, nell'ambito della beneficenza<sup>245</sup>.

---

<sup>242</sup> *Ivi*, p. 678.

<sup>243</sup> *Idem*.

<sup>244</sup> MAZZOLENI R., PISCETTA M., Ammissibilità di un «trust» ONLUS: il parere del Ministero del lavoro, cit., p. 24, nota 3.

<sup>245</sup> Atto di indirizzo dell'Agenzia per il Terzo Settore del 25 maggio 2011. "Il comma 2-bis del citato art. 10, d. lgs. 460/1997, introdotto dall'art. 30, comma 4, del d. l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, chiarisce che si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a), del medesimo art. 10, per la

Come già anticipato, per quanto riguarda, invece, i trust opachi il reddito prodotto dal trust è quantificabile in modo diretto in capo al trust stesso ed è assoggettato a tassazione in capo al medesimo. In questo caso, al trust viene attribuita la qualifica di “soggetto completamente fiscalmente autonomo”<sup>246</sup>; e il reddito prodotto dai beni che concorrono a formare il fondo in trust è assoggettato all’IRES in capo al trust stesso.

Ciò chiarito, appare evidente la compatibilità tra le modalità di tassazione del trust opaco, secondo cui l’effettivo possessore del reddito è il trust stesso, e i vantaggi fiscali concessi alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, i quali presuppongono l’imputabilità dei redditi direttamente in capo all’ente riconosciuto come ONLUS<sup>247</sup>.

Da quanto sin qui detto, se ne ricava che non emergono limitazioni al riconoscimento in capo ad un trust opaco della qualifica di ONLUS<sup>248</sup>. Per poter ottenere il riconoscimento della qualifica di ONLUS il trust deve essere caratterizzato dall’assenza di beneficiari individuati sia al momento iniziale del riconoscimento sia durante tutta la vita del trust stesso. Se si verificasse una situazione nella quale venissero individuati uno o più beneficiari, titolari del diritto di pretendere l’erogazione dei redditi che il trust è in grado di produrre, il trust stesso perderà una volta e per sempre la qualifica di ONLUS. Il trust, inoltre, non potrà riacquistare tale qualifica neanche qualora, in un momento successivo, tornasse ad avere i requisiti per essere definito opaco<sup>249</sup>.

---

realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. [...] La beneficenza, in sostanza, quale settore di attività in cui possono operare le ONLUS, comprende sia la concessione di erogazioni liberali in denaro o in natura direttamente svolta a favore di soggetti in condizioni di bisogno, sia le erogazioni gratuite in denaro indirettamente in favore dei medesimi soggetti, queste ultime a condizione che vengano effettuate, utilizzando somme provenienti dalla gestione patrimoniale della ONLUS stessa o da apposite campagne di raccolta di donazioni, nei confronti di enti che operino prevalentemente nei settori di attività propri delle ONLUS per la realizzazione diretta di progetti di attività sociale”, così è riportato in Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, Settore imposte indirette – Ufficio Enti non commerciali e ONLUS – Interpello 954-569/2013 – Art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 – reso il 15 gennaio 2014, in Trust di pubblico interesse: l’iscrivibilità all’Anagrafe delle ONLUS e il trattamento fiscale applicabile, in Trust e attività fiduciarie, n. 1, 2015, p. 120.

<sup>246</sup> MAZZOLENI R., PISCETTA M., Ammissibilità di un «trust» ONLUS: il parere del Ministero del lavoro, cit., p. 24.

<sup>247</sup> Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, Settore Imposte Indirette, Ufficio Enti non Commerciali e ONLUS, Circolare n. 38/E del 1° agosto 2011 – Prot. n. 2011/28806, in Il trust all’anagrafe delle ONLUS, cit., p. 678.

<sup>248</sup> *Idem*.

<sup>249</sup> *Ivi*, p. 679.

L’Agenzia delle Entrate si è preoccupata anche di chiarire in senso positivo la possibilità per il trust opaco, al quale è stata riconosciuta la qualifica di ONLUS, di svolgere l’attività consistente nell’effettuazione di erogazioni in denaro o in natura, compiute a titolo gratuito e con spirito di liberalità: ciò è permesso a condizione che il trust preveda nell’atto istitutivo, tra i settori di attività, quello della beneficenza, individuato dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 3, d. lgs. 460/1997<sup>250</sup>.

### **2.3 I requisiti del trust per ottenere la qualifica di ONLUS**

Appurato il riconoscimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria dell’autonoma soggettività tributaria in capo al trust<sup>251</sup>, che lo rende autonomo soggetto passivo di imposta nel nostro ordinamento; chiarita, inoltre, la compatibilità sussistente tra la disciplina fiscale di favore propria delle ONLUS e il regime fiscale dei trust opachi, non rimane che analizzare gli ulteriori requisiti che permettono di classificare il trust tra i soggetti di diritto privato che in base all’art. 10, comma 1, d. lgs. 460/1997 possono ottenere la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e godere dei relativi vantaggi in materia fiscale: è tanto più necessario tracciare i confini entro i quali tale strumento può rivestire suddetta qualifica in quanto, in generale, un regime di agevolazioni comporta molto spesso un problema legato all’elusione.

L’atto di indirizzo dell’Agenzia per il Terzo Settore del 25 maggio 2011, il quale costituisce un provvedimento dal contenuto normativo, dal momento che è stato rilasciato in attuazione di un regolamento ministeriale<sup>252</sup> (più precisamente si tratta dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d.p.c.m. 21 marzo 2001, n. 329<sup>253</sup>) conclude la disamina affermando che “il trust che rispetti i requisiti prescritti dall’art. 10 del d.lgs. n.460/97 potrà legittimamente assumere la qualifica di ONLUS”.

---

<sup>250</sup> *Idem.*

<sup>251</sup> Circolare Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007.

<sup>252</sup> Questo aspetto lo si può cogliere dal frontespizio dell’Atto di indirizzo stesso.

<sup>253</sup> Il d.p.c.m. n. 329 del 21 marzo 2001 reca “Regolamento recante norme per l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, ed è pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2001.

Una delle prime prerogative richieste al momento della costituzione di una ONLUS è quella in base alla quale l'ente deve essere dotato di statuto o atto costitutivo sotto forma di atto pubblico, di scrittura privata autenticata o registrata<sup>254</sup>. Per quanto riguarda questo aspetto, con riferimento al trust, va sottolineato che, in linea generale, non è richiesta una particolare forma per la sua costituzione, l'unica regola che pone la Convenzione de L'Aja all'art. 3 è che i trust vengano provati per iscritto. Nonostante non sia espressamente previsto è, comunque, prassi consolidata quella di ricorrere all'atto notarile per costituire un trust<sup>255</sup>, al quale solitamente viene allegato l'atto istitutivo in senso stretto contenente le regole del trust<sup>256</sup>.

L'atto istitutivo, redatto nelle suddette forme, deve contenere le clausole previste dall'art. 10, comma 1, d. lgs. 460/1997.

In particolare, il trust deve esplicitamente prevedere la clausola di irrevocabilità, allo scopo di assicurare l'effettivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale: essa va indicata in modo esplicito nell'atto costitutivo dal momento che in alcuni ordinamenti, che offrono una legge scritta per regolare il trust, vige il principio della revocabilità presunta. Inoltre, il disponente non deve essere ricompreso tra i beneficiari<sup>257</sup>.

Continuando nell'analisi dei requisiti prescritti dall'art. 10, d. lgs. 460/1997, ai fini del legittimo godimento della qualifica di ONLUS, non si rilevano particolari

---

<sup>254</sup> Art. 10, comma 1, d. lgs. 460/1997. Lo stesso requisito è richiesto anche dal codice civile per l'istituzione degli enti "tipici": art. 14, comma 1, c.c. "Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico".

<sup>255</sup> Atto di indirizzo dell'Agenzia per il Terzo Settore del 25 maggio 2011. Circolare Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007. V. anche SANTUARI A., Il trust può ottenere la qualifica di ONLUS, p. 619; DI LANDRO A.C., Trust ONLUS, cit., p. 573. Può apparire opportuno istituire il trust in forma di atto pubblico anche in relazione a quanto prevede l'art. 2645-ter c.c., il quale richiede la forma dell'atto pubblico per la trascrizione dei vincoli di destinazione; si esprime in senso contrario a questa interpretazione PETRELLI G., La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. dir. civ., 2006, p. 161.

<sup>256</sup> RISSO L.F., Esame di schema di atto istitutivo di trust ONLUS, in I Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, reperibile in <https://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=32/3205#note>

<sup>257</sup> Atto di indirizzo dell'Agenzia per il Terzo Settore del 25 maggio 2011. Cfr. DI LANDRO A.C., Trust ONLUS, cit., p. 573, l'Autrice, commentando il caso di un trust di garanzia, afferma che esso non è compatibile con la qualifica di ONLUS, la quale non consente di prevedere che il patrimonio avanzato torni al disponente o ai suoi eredi, con "una strutturazione dell'atto istitutivo come trust familiare o successorio (con termine più lungo della durata del rapporto al quale accede la garanzia, possibilità di revoca del trustee, venuta meno la funzione di garanzia, e sostituzione con uno nuovo)".

ostacoli per quanto riguarda l’inserimento nell’atto istitutivo del trust delle clausole contenute nelle lettere da a) a i)<sup>258</sup> della norma menzionata.

Più specificamente, “il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale”<sup>259</sup> dovrà essere contenuto in una clausola indirizzata al *trustee* e così avverrà anche per quanto riguarda “l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse”<sup>260</sup>.

Uguualmente sarà sancito l’obbligo, che incomberà sulla figura del *trustee*, di redigere il bilancio o rendiconto annuale, così come richiesto dalla lett. g) del comma 1 dell’art. 10 citato.

Ci dovrà, inoltre, essere una clausola nell’atto istitutivo che preveda espressamente che, in caso di scioglimento dell’ente per qualsiasi causa e di conseguente perdita della qualifica di ONLUS, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o, comunque, a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell’organismo di controllo<sup>261</sup>.

Il trust, poi, dovrà contenere l’acronimo ONLUS nella sua denominazione e ciò dovrà essere reso noto anche nei rapporti con i terzi<sup>262</sup>.

Il trust dovrà perseguire scopi di utilità sociale, così come indicato dal comma 2 dell’art. 10, d. lgs. 460/1997, operando in uno dei settori elencati nella c.d. legge ONLUS (assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; promozione della cultura e dell’arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica). Nell’atto costitutivo dovranno essere predisposte delle clausole dalle quali emerga il perseguimento di finalità sociali<sup>263</sup>.

Tutte queste prescrizioni fin qui elencate possono sicuramente essere applicate all’istituto del trust; e, nel caso in cui venissero effettivamente adottate, concorreranno a confermare l’ipotesi della sussistenza di una somiglianza con le

---

<sup>258</sup> Con un’eccezione per il presupposto individuato dalla lett. h), *infra*, par. successivo.

<sup>259</sup> Art. 10, comma 1, lett. d), d. lgs. 460/1997.

<sup>260</sup> Art. 10, comma 1, lett. e), d. lgs. 460/1997.

<sup>261</sup> Art. 10, comma 1, lett. f), d. lgs. 460/1997.

<sup>262</sup> Art. 10, comma 1, lett. i), d. lgs. 460/1997.

<sup>263</sup> Art. 10, comma 1, lett. b), d. lgs. 460/1997.

tradizionali forme giuridiche presenti nel libro primo del codice civile: l'associazione e, in modo più marcato, la fondazione. Infatti, è possibile notare attraverso dei parallelismi<sup>264</sup> che, per esempio, la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata è richiesta già dall'art. 14 c.c. per la costituzione degli enti tipici; inoltre l'art. 16 c.c. prescrive, sempre per quanto concerne associazioni e fondazioni, l'indicazione della denominazione, dello scopo, che sarà di solidarietà sociale, e prevede delle regole anche in tema di estinzione dell'ente e di devoluzione del patrimonio<sup>265</sup>.

Va, inoltre, tenuto conto che nello scegliere la legge regolatrice del trust<sup>266</sup>, non essendo prevista una legge interna volta a disciplinare questa materia, il disponente deve prestare attenzione ad eleggerne una che non sia in contrasto con i requisiti richiesti per la qualifica dello specifico trust come ONLUS<sup>267</sup>.

## **2.4 Non applicazione del requisito di cui alla lettera h) dell'art. 10, comma 1, D.lgs. 460/1997**

Nel paragrafo precedente ho analizzato la conformità dei requisiti, ai quali deve sottostare un ente per accedere alla qualifica di ONLUS, precisando quali sono

---

<sup>264</sup> LEPORE A., Il trust autodichiarato e il trust ONLUS, cit., pp. 283-284.

<sup>265</sup> Una prescrizione più specifica è contenuta anche nell'art. 32 c.c., rubricato "devoluzione dei beni con destinazione particolare", che recita "Nel caso di trasformazione o scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi".

<sup>266</sup> Gli artt. 6 e 7, Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, recitano rispettivamente: "1. Il trust è regolato dalla legge scelta dal disponente. La scelta deve essere espressa oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che istituisce il trust o ne fornisce la prova, interpretate se necessario alla luce delle circostanze del caso. 2. Qualora la legge scelta in applicazione al precedente comma non preveda l'istituto del trust o la categoria del trust in questione, tale scelta è senza effetto e verrà applicata la legge di cui all'art. 7", "1. Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha collegamenti più stretti. 2. Per determinare la legge con la quale il trust ha collegamenti più stretti, si fa riferimento in particolare: a. al luogo di amministrazione del trust designato dal disponente; b. alla ubicazione dei beni in trust; c. alla residenza o domicilio del *trustee*; d. allo scopo del trust e al luogo ove esso deve essere realizzato", nella traduzione proposta dall'Associazione "Il trust in Italia" reperibile in [www.il-trust-in-italia.it](http://www.il-trust-in-italia.it)

<sup>267</sup> È la stessa Agenzia per il Terzo Settore nell'Atto di indirizzo del 25 maggio 2011 a raccomandarlo, come si evince da MOLINARI M., Il trust ONLUS: vince ancora la prassi virtuosa dei trust interni, cit., p. 22.

le clausole delle quali si deve comporre l'atto istitutivo di un trust che, appunto, miri ad essere riconosciuto quale ONLUS. Poste le accortezze che si devono tenere nella redazione dell'atto istitutivo e nella successiva vita del trust, non si riscontrano, peraltro, problemi di inconciliabilità, fatta eccezione per quanto riguarda il requisito elencato nella lettera h) dell'art. 10, comma 1, d. lgs. 460/1997.

Il contenuto della clausola prevista dalla lettera h) dell'art. 10, comma 1, d. lgs. 460/1997 prescrive di organizzare una “disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione”.

Questa previsione è inapplicabile ai trust, tenuta in considerazione la particolare configurazione giuridica degli stessi che non si sviluppa in un rapporto a struttura associativa<sup>268</sup>.

Bisogna rilevare, però, che il testo unico delle imposte sui redditi assimila alla categoria degli associati i “partecipanti” e, per questo motivo, non sono mancate prese di posizione da parte della dottrina<sup>269</sup> che ricollegano l'espressione “disciplina uniforme del rapporto associativo” a soggetti a diverso titolo connessi con il trust: di conseguenza, il requisito della democraticità dovrebbe essere riferito a qualunque soggetto abbia facoltà di influenzare le decisioni dell'ente.

Queste indicazioni fanno, quindi, riferimento anche “alle regole sulla competenza e sulla composizione degli organi, all'adozione del metodo collegiale e del principio maggioritario all'interno dei medesimi”, come nel caso in cui l'ufficio di *trustee* o, qualora sia previsto, quello di guardiano, fosse ricoperto da più persone<sup>270</sup>.

Anche se non si volesse accedere a quest'ultima ricostruzione presentata, non sorgerebbero, comunque, particolari ostacoli. In un trust interno non ONLUS, infatti, potrebbero non presentarsi i requisiti indicati nel capoverso precedente: il

---

<sup>268</sup> SANTUARI A., Il trust può ottenere la qualifica di onlus, cit., p. 679. MAZZOLENI R., PISCETTA M., Ammissibilità di un trust onlus: il parere del ministero del lavoro, cit., p. 25.

<sup>269</sup> V. STUPPIA V., La natura di ente commerciale, in Atti del IV Congresso Nazionale dell'Associazione “Il trust in Italia”, consultabile sul sito [www.il-trust-in-italia.it](http://www.il-trust-in-italia.it)

<sup>270</sup> DI LANDRO A.C., Trust ONLUS, cit., pp. 573-574.

disponente trasferisce determinati beni al *trustee*, i cui poteri possono essere in qualche modo limitati dalla presenza di un guardiano e difficilmente saranno previsti effettività del rapporto, diritto di voto per modificare l'atto istitutivo e per nominare gli organi (*trustee*, guardiano, beneficiario)<sup>271</sup>.

Il trust potrebbe accedere all'esclusione del requisito richiesto dalla lettera h) operata dal comma 7 dell'art. 10, d. lgs. 460/1997<sup>272</sup> per le fondazioni: viene in questo modo sancita ancora una volta l'assimilazione tra trust e fondazioni, sul presupposto che il patrimonio che compone il fondo in trust è vincolato ad uno scopo e segregato rispetto al patrimonio del *trustee*<sup>273</sup>.

### **3. Un trust ONLUS per il singolo soggetto debole**

In questo paragrafo mi dedico ad indagare se ad un trust istituito a tutela di un singolo soggetto debole possa essere riconosciuta la qualifica di trust ONLUS.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 4 ottobre 2007, n. 278/E<sup>274</sup> si è occupata di analizzare il caso di un trust irrevocabile istituito a tutela di un soggetto disabile incapace di intendere e volere indicato quale beneficiario nell'atto istitutivo, costituito, come si evince dall'art. 3, per garantirne "l'assistenza necessaria vita natural durante", in modo che "in nessun caso dovrà trascorrere la propria vita in Istituti di Assistenza per invalidi".

L'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto che il disabile non dovesse essere qualificato come beneficiario ma che dovesse, al contrario, prevalere la finalità di assistenza del trust da valutare, perciò, come trust opaco, ossia senza beneficiari

---

<sup>271</sup> CONDÒ G.F., Il trust ONLUS: la duttilità del trust, la vicinanza con le fondazioni, i trust di scopo, cit.

<sup>272</sup> Il comma 7 dell'art. 10, d. lgs. 460/1997 stabilisce che "Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese".

<sup>273</sup> MOLINARI M., Il trust ONLUS: vince ancora la prassi virtuosa dei trust interni, cit., p. 22.

<sup>274</sup> Questo atto è contenuto in trust e attività fiduciarie, n. 1, 2008, p. 84 ss.



individuati<sup>275</sup>. Essa ha chiarito anche che “per individuare il soggetto cui imputare il reddito conseguito dal trust, occorre esaminare l'atteggiarsi del singolo trust nel caso concreto”.

L'Agenzia per il Terzo Settore, però, non sembra sciogliere in senso positivo i dubbi sulla possibilità di qualificare come ONLUS un trust istituito a protezione di un singolo soggetto debole<sup>276</sup>.

La scelta di eleggere un unico soggetto svantaggiato come beneficiario, anziché una pluralità di individui, appare in contrasto con “la finalità meta-individuale che caratterizza l'azione delle associazioni e delle fondazioni”<sup>277</sup>, che individuano nei loro statuti una comunità, più o meno ampia, quale destinataria dei vantaggi che offrono.

Si potrebbe, però, ammettere che un trust come quello del caso di specie, che persegue una finalità sociale tramite l'individuazione di un soggetto svantaggiato come individuo al quale indirizzare la propria attività, così come richiesto dall'art. 10, comma 2, d. lgs. 460/1997, possa comunque essere riconosciuto come ONLUS e conseguentemente non perdere la relativa qualifica fiscale<sup>278</sup>. La stessa Agenzia per il Terzo Settore afferma che sarebbe impossibile “esaminare le molteplici casistiche di trust” e prosegue chiarendo che “rilevata in via generale la compatibilità dell'istituto in esame (il trust, n.d.r.) con il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 460/97, non si può che rinviare all'analisi delle singole fattispecie per l'effettivo accertamento della sussistenza di tale requisito”<sup>279</sup>.

---

<sup>275</sup> CONDÒ G.F., Il trust ONLUS: la duttilità del trust, la vicinanza con le fondazioni, i trust di scopo, cit.

<sup>276</sup> SANTUARI A., Il trust può ottenere la qualifica di ONLUS, cit., pp. 619-620.

<sup>277</sup> *Idem.*

<sup>278</sup> *Idem.*

<sup>279</sup> Atto di Indirizzo dell'Agenzia per il Terzo Settore del 25 maggio 2011.

#### 4. La ONLUS con ruolo di *trustee*

Dopo essere giunta, nei paragrafi precedenti, ad affermare in senso positivo la possibilità per un trust che persegua finalità di utilità sociale e che rispetti le prescrizioni previste dal d. lgs. 460/1997 ad essere riconosciuto come ONLUS, mi sono interrogata, prendendo spunto da un caso concreto, sulla possibilità per un ente che abbia avuto accesso alla qualifica di ONLUS di assumere l'ufficio di *trustee*.

La Direzione regionale del Veneto dell'Agenzia delle Entrate aveva richiesto un parere, prima all'Agenzia per il Terzo Settore e successivamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per procedere alla cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS nei confronti di una fondazione che nello statuto indicava essa stessa nel ruolo di *trustee*, e cioè di amministratore dei beni conferiti in trust, come si evince dalla lettura dell'art. 10 dello statuto "Promotori. Possono divenire Promotori i genitori, i parenti, tutori o amministratori di sostegno di persone disabili che nominino la Fondazione quale *trustee* del fondo che destinano, attraverso il trust, al sostentamento del Progetto di Vita dei loro famigliari disabili e/o non autosufficienti"<sup>280</sup>, e dall'art. 3, lett. c), dello statuto che elenca tra le attività connesse che svolge la fondazione quella di "assumere la figura di *trustee* per la gestione di trust il cui scopo sia compatibile con le finalità stabilite dalla Fondazione, ed in particolare, con il relativo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, di assistenza, educazione, istruzione, ricreazione e riabilitazione delle persone disabili [...] La fondazione potrà, in alternativa alla figura di *trustee*, assumere la figura di *protector* o di beneficiario di detti trusts"<sup>281</sup>.

Il motivo per il quale è stata richiesta la cancellazione deriva dal dubbio se l'attività di *trustee* sia riconducibile, oppure no, ad una delle attività elencate nell'art. 10, comma 1, lett. a), d. lgs. 460/1997, o al massimo se possa rientrare tra le attività connesse di cui all'art. 10, comma 5, citato. Infatti, per accedere alla

---

<sup>280</sup> Questa clausola dello statuto è riportata in Le onlus quali *trustee* di trust con finalità di solidarietà. Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto, ufficio Accertamento – Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 – Anagrafe Unica delle ONLUS: Permanenza iscrizione, in Trust e attività fiduciarie, n. 5, 2013, p. 567; MAZZOLENI R., PISCETTA M., Ammissibilità di un «trust» ONLUS: il parere del Ministero del Lavoro, cit., pp. 25-26.

<sup>281</sup> Le ONLUS quali *trustee* di trust con finalità di solidarietà. Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto, ufficio Accertamento – Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 – Anagrafe Unica delle ONLUS: Permanenza iscrizione, in Trust e attività fiduciarie, cit., p. 569.

qualifica di ONLUS un ente deve perseguire finalità di solidarietà sociale e “il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale deve risultare soddisfatto con riferimento a tutte le attività svolte dall’ente. Ne consegue che la carenza del perseguimento di solidarietà sociale, anche per una sola delle attività istituzionali espletate, comporta la mancanza del requisito necessario per la qualifica di onlus”<sup>282</sup>.

Dal canto suo il Ministero del Lavoro produce un parere che legittima l’attività svolta dalla fondazione, quale attività accessoria direttamente connessa a quella istituzionale, e conferma il corretto inquadramento della fondazione come ONLUS; andando anche oltre il caso concreto che le era stato sottoposto, affrontando in modo più generale l’ampia tematica dei perimetri e dell’espansione delle attività connesse e di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali<sup>283</sup>.

Del resto, dal momento che, in precedenza, già l’Agenzia per il Terzo Settore e l’Agenzia delle Entrate si erano pronunciate positivamente nel valutare la possibilità che ad un trust che rispettasse i requisiti previsti dall’art. 10 del d. lgs. 460/1997 potesse essere riconosciuta la qualifica di ONLUS, a maggior ragione verrebbe da ritenere che l’attività di amministrazione di un trust da parte della fondazione non sia da ostacolo affinché essa possa godere legittimamente della qualifica di ONLUS, “purché tale attività conformemente alla legge consenta di realizzare finalità sociali e di tutela di soggetti deboli”<sup>284</sup>.

Il parere del Ministero si concentra sull’aspetto funzionale del trust di cui la fondazione si prefigge di assumere il ruolo di *trustee*. Viene dato rilievo agli scopi che mira a perseguire il trust: essi devono essere compatibili e strumentali alle finalità di solidarietà sociale che la ONLUS indica quale suo obiettivo<sup>285</sup>.

---

<sup>282</sup> *Ivi*, p. 567.

<sup>283</sup> MAZZOLENI R., PISCETTA M., Ammissibilità di un «trust» ONLUS: il parere del Ministero del Lavoro, cit., p. 26.

<sup>284</sup> Le ONLUS quali *trustee* di trust con finalità di solidarietà. Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto, ufficio Accertamento – Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 – Anagrafe Unica delle ONLUS: Permanenza iscrizione, in *Trust e attività fiduciarie*, cit., pp. 569-570.

<sup>285</sup> MAZZOLENI R., PISCETTA M., Ammissibilità di un «trust» ONLUS: il parere del Ministero del Lavoro, cit., p. 26. Gli autori in merito al parere del Ministero chiariscono che “La lettura fornita collega, quindi, in modo biunivoco, gli scopi e le finalità del trust con gli scopi e le finalità della ONLUS pervenendo tramite tale via a definire secondo un percorso evolutivo le cd. attività accessorie di cui all’art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 460/1997”.

Le attività connesse, che in base all'art. 10, comma 5, d. lgs. 460/1997 possono essere svolte da un ente che intende qualificarsi come ONLUS, devono, in ogni caso, risultare conformi in senso materiale a quelle istituzionali, incrementandone l'efficacia e l'efficienza. Ed è in questo senso che si esprime anche il parere ministeriale: la fondazione può legittimamente assumere la mansione di *trustee* e mantenere, allo stesso tempo, la qualifica di ONLUS, senza l'insorgenza di incompatibilità, se, e solo se, gli scopi del trust siano indirizzati ad integrare e ottimizzare le attività istituzionali della ONLUS<sup>286</sup>.

Nel caso concreto appare tangibile la compatibilità, nonché la strumentalità, rispetto alle finalità di solidarietà sociale dello scopo del trust, di cui la fondazione assume l'ufficio di *trustee*: esso si manifesta nel settore istituzionale dell'assistenza sociale e socio-sanitaria in cui opera l'ente stesso, promuovendo "il sostentamento dei Progetti di Vita in favore dei disabili e/o non autosufficienti"<sup>287</sup>.

Appare chiaro dalla lettura del parere rilasciato dal Ministero che non è indispensabile che i trust, dei quali la ONLUS abbia assunto il ruolo di *trustee*, siano stati a loro volta riconosciuti quali ONLUS, è semmai necessario, più in generale, che gli scopi perseguiti dai trust stessi siano compatibili e strumentali alle finalità di solidarietà sociale che l'ente dotato della qualifica di ONLUS mira a conseguire nell'area del settore istituzionale, rientrando in uno di quelli elencati nell'art. 10, comma 1, lett. a) d. lgs. 460/1997, in cui opera<sup>288</sup>.

È opportuno, a questo punto, proseguire analizzando alcuni aspetti che riguardano in generale la figura del *trustee* e che si intersecano nel discorso più particolare delle ONLUS che assumono il ruolo di *trustee*.

La prima affermazione che, in via generale, è possibile fare è quella secondo cui qualunque soggetto capace di agire può ricoprire l'ufficio di *trustee*<sup>289</sup>. In Italia, come anche nei Paesi di origine dell'istituto del trust, l'incarico di *trustee* viene

---

<sup>286</sup> *Ivi*, pp. 26-27.

<sup>287</sup> Le ONLUS quali *trustee* di trust con finalità di solidarietà. Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto, ufficio Accertamento – Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 – Anagrafe Unica delle ONLUS: Permanenza iscrizione, in Trust e attività fiduciarie, cit., p. 570.

<sup>288</sup> MAZZOLENI R., PISCETTA M., Ammissibilità di un «trust» ONLUS: il parere del Ministero del Lavoro, cit., p. 27.

<sup>289</sup> Cfr. LUPOI M., Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, CEDAM, 2010, 2 ed.

solitamente affidato a persone fisiche o, sempre più diffusamente, a delle *trust companies* specializzate.

In secondo luogo, va distinta la cerchia dei *trustee* occasionali da quella dei *trustee* professionali. In base a tale distinzione, i secondi si riconoscono in quanto sono il soggetto che “riceve o abbia diritto di ricevere un compenso per la propria attività di *trustee* svolta regolarmente con adeguata struttura e si presenti al pubblico identificandosi come soggetto disponibile all’assunzione della qualifica di *trustee*”<sup>290</sup>. Talvolta, anche il *trustee* occasionale ottiene un compenso per lo svolgimento delle sue incombenze, ma ciò non è sufficiente a fargli assumere la qualifica di *trustee* professionale.

L’attività di *trustee* si caratterizza per essere composta, da un lato, da obbligazioni di carattere fiduciario e, dall’altro lato, da poteri, rientranti sempre nell’ambito fiduciario.

Riprendendo la distinzione poco prima esposta, si può asserire che qualora il *trustee* si collocasse nell’area dei *trustee* professionali, svolgendo le proprie mansioni in maniera abituale, sistematica e con organizzazione specifica, l’attività così delineata ricadrebbe all’interno del significato che il codice civile attribuisce al termine commerciale, manifestando, quindi, una incompatibilità rispetto alle attività istituzionali che può svolgere una ONLUS secondo quanto stabilito dal d. lgs. 460/1997 e potendo, eventualmente, essere ricompresa tra le attività connesse, purché tramite la stessa attività di *trustee* si possa concretizzare un miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività istituzionale stessa<sup>291</sup>.

Nel caso, invece, in cui il *trustee* si qualificasse come *trustee* occasionale non sembrerebbe necessario andare a scavare tra le regole che disciplinano l’attività delle ONLUS. Infatti, l’attività del *trustee* sarebbe perfettamente parificabile a quella svolta da un *trustee* persona fisica “con riferimento alla di cui qualifica ben difficilmente taluno potrebbe ipotizzare che lo stesso stia svolgendo un’attività commerciale nel senso codicistico del termine”. Va, tuttavia, puntualizzato che tale attività è comunque classificabile tra quelle economiche, in quanto presenta profili

---

<sup>290</sup> MAZZOLENI R., PISCETTA M., Ammissibilità di un «trust» ONLUS: il parere del Ministero del Lavoro, cit., p. 27. Per quanto riguarda l’ufficio di *trustee* v. anche CONDO G.F., La figura del *trustee*, in Trust e attività fiduciarie, n. 2, 2007, pp. 228 ss.

<sup>291</sup> *Ivi*, p. 28.

collegati all'ambito economico, patrimoniale e finanziario del negozio giuridico e, in particolare, del trust<sup>292</sup>.

Un'interpretazione che è possibile affibbiare al parere del Ministero, emanato pur nella specifica contingenza del caso concreto che gli era stato sottoposto, può essere la seguente: è utile distinguere il caso in cui la ONLUS assume occasionalmente il ruolo di *trustee* da quello in cui ricopre tale incarico in modo professionale. Nella prima circostanza, l'ufficio di *trustee*, svolto senza il diritto ad una retribuzione e in assenza di una specifica organizzazione di persone e mezzi, può essere legittimamente assunto dalla ONLUS, dal momento che non si realizzerebbe una vera e propria attività fiscalmente rilevante. Diversamente, invece, nel caso in cui l'ente svolge professionalmente l'ufficio di *trustee* o, comunque, con una specifica organizzazione di mezzi e di persone, tale incarico è legittimamente e compatibilmente assunto dall'ente qualificato come ONLUS solo qualora l'attività stessa possa essere definita come accessoria ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 10, d. lgs. 460/1997, ossia, più precisamente, quando gli scopi perseguiti dal trust risultino integrativi e diretti ad ottimizzare le attività istituzionali della ONLUS nello specifico settore in cui essa opera<sup>293</sup>.

## 5. L'Agenzia per il Terzo Settore

Nei paragrafi precedenti ho più volte menzionato l'Agenzia per il Terzo Settore. Ora mi occuperò di fornire maggiori spiegazioni in merito a questo organismo, ormai soppresso.

Originariamente denominata Agenzia per le ONLUS, essa è stata introdotta con d.p.c.m. del 26 settembre 2000 quale organismo pubblico di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale<sup>294</sup>, per dare

---

<sup>292</sup> *Idem.*

<sup>293</sup> *Idem.* Gli autori si preoccupano di sottolineare il fatto che questa interpretazione, al momento, non sia ancora avvalorata da atti dell'Agenzia delle Entrate nella forma di circolare o risoluzione avente portata generale.

<sup>294</sup> Art. 1, comma 1, d.p.c.m. 26 settembre 2000.

attuazione<sup>295</sup> alla delega contenuta all'art. 3, comma 190, l. 23 dicembre 1996, n. 662<sup>296</sup>. Successivamente è stata regolata dal d.p.c.m. del 21 marzo 2001, n. 329, in base al quale si è, poi, legittimamente insediata il giorno 7 marzo 2002.

L'Agazia aveva sede in Milano<sup>297</sup> e, strutturata quale organo collegiale, era composta da un presidente e da quattro consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano<sup>298</sup>.

Il d.p.c.m. del 26 gennaio 2011, n. 51<sup>299</sup> ne ha mutato la denominazione, rinominandola Agenzia per il Terzo Settore. Questo cambiamento è stato corretto in quanto ha permesso di meglio adattare la denominazione con le attività attribuite all'Agazia: infatti, l'Agazia svolgeva il suo ruolo di promozione, vigilanza e indirizzo non solo nei confronti delle ONLUS, ma anche, più in generale, nei confronti degli enti non commerciali<sup>300</sup>, in questo modo sono stati adeguatamente ricompresi tutti i soggetti portatori di interessi del terzo settore. Con lo stesso regolamento è stato anche ampliato il numero dei membri del Consiglio, dai quattro iniziali a dieci.

Essa ha operato dal marzo 2002 al marzo 2012. In questo decennio di attività si sono succeduti alla presidenza: dal 2001 al 2006 Lorenzo Ornaghi, professore di scienze politiche e successivamente rettore dell'Università del Sacro Cuore e dal

---

<sup>295</sup> Va segnalato che, nel frattempo, era entrato in vigore il d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999 – Suppl. Ordinario n. 163, il quale all'art. 8 disciplina gli aspetti generali delle Agenzie governative, disponendo che esse "svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici".

<sup>296</sup> La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 28 dicembre 1996 – Suppl. Ordinario n. 233.

<sup>297</sup> Art. 1, d.p.c.m. 21 marzo 2001, n. 329.

<sup>298</sup> Art. 6, d.p.c.m. 21 marzo 2001, n. 329.

<sup>299</sup> Il d.p.c.m. 26 gennaio 2011, n. 51 reca "Modifiche al regolamento recante norme per l'Agazia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011.

<sup>300</sup> ROSSI E., Fine – ingloriosa – dell'Agazia per il Terzo settore?, 13 febbraio 2012, in <https://www.costituzionalismo.it/fine-ingloriosa-dellagenzia-per-il-terzo-settore-di-emanuele-rossi/>

2007 al 2011 Stefano Zamagni, professore di economia politica all'Università di Bologna<sup>301</sup>.

La funzione principale dell'Agenzia è stata diretta affinché, lungo tutto il territorio nazionale, fosse perseguita una uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare, specialmente in materia fiscale, riguardante il Terzo Settore e, più in generale, gli enti non commerciali: organizzazioni private che producono beni e servizi per il pubblico.

Più nello specifico l'attività dell'Agenzia per il Terzo Settore si traduceva nell'emanazione di pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni, che in casi specifici erano obbligatori<sup>302</sup>.

Le attribuzioni dell'Agenzia, previste dalla legge, erano le seguenti<sup>303</sup>: vigilanza e controllo, volti a fornire la corretta applicazione della disciplina da parte degli organismi del Terzo Settore; promozione, specialmente a livello culturale, delle iniziative del Terzo Settore per accrescerne la conoscenza ed agevolare l'educazione alla cittadinanza attiva; indirizzo, per favorire una corretta osservanza della normativa legislativa e regolamentare che fosse uniforme su tutto il territorio italiano e, conseguentemente orientare il comportamento delle organizzazioni<sup>304</sup>.

Essa aveva, inoltre, il potere di emanare sanzioni nei confronti delle ONLUS nel caso in cui avessero violato la legge<sup>305</sup>.

---

<sup>301</sup> [Sitiarcheologici.lavoro.gov.it/AreaSociale/AgenziaTerzoSettore/Pages/default.aspx](http://Sitiarcheologici.lavoro.gov.it/AreaSociale/AgenziaTerzoSettore/Pages/default.aspx)

<sup>302</sup> Art. 4, d.p.c.m. 329/2001. Il secondo comma riporta i casi nei quali le pubbliche amministrazioni erano tenute a richiedere preventivamente il parere all'Agenzia, ciò si verificava in relazione a: "a) iniziative legislative e di rilevanza generale riguardanti la promozione, l'organizzazione e l'attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti; b) individuazione delle categorie delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti cui destinare contributi pubblici; c) organizzazione dell'anagrafe unica delle ONLUS, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; d) tenuta dei registri e degli albi delle cooperative sociali previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 381; e) riconoscimento delle organizzazioni non governative ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49; f) decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460".

<sup>303</sup> Art. 3, d.p.c.m. 329/2001.

<sup>304</sup> Tra i provvedimenti si possono segnalare: le linee guida per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit (2009); le linee guida per la tenuta dei registri del volontariato (2009); le linee guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit (approvazione definitiva nel 2011); le linee guida per il sostegno a distanza di minori e giovani (2009); le linee guida per la raccolta di fondi (prima approvazione nel 2009 e approvazione definitiva nel 2010); le linee guida sulla definizione di criteri e di modelli per la partecipazione del terzo settore alla determinazione delle politiche pubbliche a livello locale (2011). V. PIZZOLATO F., Decidere con i cittadini: nota a proposito delle linee guida dell'Agenzia per il Terzo Settore, in Labsus, febbraio 2012.

<sup>305</sup> Art. 28, d. lgs. 460/1997.



Avendo citato le funzioni svolte dall’Agenzia per il Terzo Settore, è possibile scorgere delle similitudini con l’attività praticata dalla *Charity Commission* nei riguardi dei *charitable trust*, conosciuti come *charities* in diritto inglese<sup>306</sup>. Queste ultime ricoprono un ruolo molto importante nell’ordinamento inglese sotto l’aspetto economico e sociale: infatti, gestiscono ingentissimi capitali e costituiscono il mezzo attraverso il quale vengono messi in atto i compiti propriamente tipici dello Stato sociale<sup>307</sup>.

Analizzando le somiglianze e le divergenze, possiamo notare che la *Charity Commission* svolge una funzione di controllo sulle *charities*, similmente all’attività praticata dall’Agenzia per le ONLUS nei confronti dell’ente a cui è stata riconosciuta la qualifica di ONLUS: essa, infatti, ha il potere di indagine e verifica dell’attività svolta e quello di richiedere documenti e informazioni all’organizzazione<sup>308</sup>.

La *Charity Commission*, diversamente dall’Agenzia istituita nel nostro Paese, è anche titolare del potere di *enforcement* nei confronti di un *trustee* di un *charitable trust*, avendo, quindi, facoltà di agire contro di lui per l’adempimento delle sue obbligazioni. Nel nostro ordinamento, invece, non è previsto un potere di intervento in capo all’Agenzia per il Terzo Settore per promuovere l’esecuzione del trust: nei trust di scopo un’azione di questo genere può essere, al più, esercitata dal guardiano in via privatistica<sup>309</sup>.

In varie occasioni, e da più parti, sono stati espressi apprezzamenti in riferimento all’attività svolta dall’Agenzia: l’allora sottosegretario Gianni Letta in una conferenza del luglio 2009 ha affermato che “l’attività di promozione, sensibilizzazione e stimolo svolta dall’Agenzia appare indispensabile. Nel rispetto dei diversi ruoli istituzionali, il contributo dell’Agenzia, come soggetto istituzionale che ha una conoscenza specifica ed esercita una stabile attività di vigilanza sul settore, è necessario sia per il legislatore, sia per le amministrazioni pubbliche che hanno specifiche competenze sui soggetti in esso operanti”<sup>310</sup>.

---

<sup>306</sup> MOLINARI M., Il trust ONLUS: un’applicazione pratica, cit., p. 577. V. anche MOLINARI M., Un trust ONLUS per il Rotary Club, cit., p. 692, nota 12; MOLINARI M., Il trust ONLUS: vince ancora la prassi virtuosa dei trust interni, cit., p. 21, nota 4.

<sup>307</sup> *Idem.*

<sup>308</sup> *Idem.*

<sup>309</sup> *Idem.*

<sup>310</sup> Intervento di Gianni Letta alla Presentazione della Relazione annuale dell’Agenzia per le ONLUS. Roma, Palazzo Chigi, 6 luglio 2009, in Aretè, n. 2, 2009, p. 19.

Attualmente, in seguito ad una decisione parecchio contestata assunta nel 2012 dal governo, le attività che erano proprie dell’Agenzia per il Terzo Settore sono state spostate in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La decisione riguardante la chiusura dell’Agenzia è stata giustificata con la necessità di risparmiare denaro e risorse<sup>311</sup>, anche se, solo un anno prima della decisione di sopprimere l’Agenzia il governo aveva emanato un d.p.c.m. che ampliava le competenze della stessa e ne ridefiniva la composizione. Questa operazione è stata attuata tramite l’art. 8, comma 23 del d. l. 2 marzo 2012<sup>312</sup>, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44<sup>313</sup>.

---

<sup>311</sup> <https://www.ilpost.it/2012/02/27/agenzia-terzo-settore-soppressa/>  
<https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-01-28/fornero-chiuderemo-agenzia-terzo-162022.shtml>

in cui vengono riportate le parole pronunciate dall’allora Ministro del Lavoro Elsa Fornero a margine di un convegno svoltosi a Milano: «Abbiamo deciso di chiudere questa agenzia, ci dispiace, ma bisognava per forza fare questa operazione», ha detto il ministro del Welfare. «Fare un'altra authority non si può e tenerla in vita così com'è sarebbe stata la riprova che in Italia non si può chiudere niente».

<sup>312</sup> Il d. l. 2 marzo 2012, n. 16 reca “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2012. In particolare, l’art. 8, comma 23 recita “L’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, è soppressa dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che con appositi regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare il proprio assetto organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per il finanziamento dei compiti e delle attribuzioni trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo del presente articolo, si fa fronte con le risorse a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Al Ministero sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all’Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato le predette attività continuano ad essere esercitate presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Dall’attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

<sup>313</sup> La legge 26 aprile 2012, n. 44 reca “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012 – Suppl. Ordinario n. 85.

## 6. Esempi di applicazione del trust ONLUS

Per concludere e dare concretezza a quanto esposto in questo capitolo è utile citare alcuni esempi pratici in cui è stata adottata la soluzione offerta dal trust ONLUS.

Il primo caso riguarda l'istituzione di un trust da parte del consiglio direttivo del Rotary Club<sup>314</sup> Genova San Giorgio<sup>315</sup> che aveva l'obiettivo di promuovere il microcredito nel territorio del nostro Paese<sup>316</sup>.

Il microcredito<sup>317</sup> è un metodo di concessione di prestiti a soggetti economicamente deboli, persone in stato di povertà ed emarginazione, ma volenterose ed operose, che non sono in grado di apportare le ordinarie garanzie richieste dagli istituti di credito, e per questo definiti anche “non bancabili” in quanto incontrano grosse difficoltà ad accedere al tradizionale finanziamento offerto dalle banche. Il microcredito si caratterizza in particolare per essere un'attività di prestito di piccole somme di denaro.

Il Club Rotary Genova San Giorgio ha scelto, quale strumento giuridico per perseguire il progetto di microcredito, di istituire un trust, scartando altre due

---

<sup>314</sup> Il Rotary è un'organizzazione che riunisce uomini e donne, professionisti ed imprenditori con lo scopo di impegnarsi a risolvere alcuni grandi problemi che affliggono i nostri giorni, con azioni concrete e scambiando idee dirette ad apportare cambiamenti positivi e duraturi nella comunità. Conta più di 40.000 club sparsi in ogni continente ed impegna più di un milione di individui. Le radici di questa organizzazione risalgono agli inizi del Novecento: il 23 febbraio 1905 un avvocato di Chicago, Paul Harris, ha fondato il Rotary Club di Chicago, con l'intento di dare la possibilità a professionisti di vari settori di incontrarsi per confrontare idee e instaurare amicizie durature, con il fine ultimo di contraccambiare la loro comunità. La particolarità del nome Rotary deriva dalla consuetudine iniziale di riunirsi a rotazione nei diversi uffici dei soci. Informazioni dettagliate sull'organizzazione, i soci e i progetti da essi sostenuti sono reperibili nel sito [www.rotary.org](http://www.rotary.org)

<sup>315</sup> [www.rotarygenovasangiorgio.it](http://www.rotarygenovasangiorgio.it)

<sup>316</sup> MOLINARI M., Un trust ONLUS per il Rotary Club, cit., pp. 688 ss.

<sup>317</sup> Il microcredito è uno strumento di sviluppo economico ideato dal Prof. Muhammad Yunus – Nobel per la pace nel 2006 – e messo in atto dalla banca da egli fondata, la Grameen Bank, per il sostegno alle attività artigianali ed agricole delle donne in Bangladesh. Oggi è una delle attività finanziarie primarie nei Paesi in via di sviluppo ed è anche un notevole supporto all'integrazione nei Paesi ricchi. Il microcredito si struttura come un piccolo prestito da restituire a scadenze ravvicinate e con importi non particolarmente elevanti: non è, infatti, diretto al finanziamento di iniziative imprenditoriali di grande portata. La microfinanza risulta molto accessibile a persone povere dal momento che non richiede garanzie concrete bensì garanzie basate sulla conoscenza reciproca tra creditore e debitore. V. MOLINARI M., Un trust ONLUS per il Rotary Club, cit., p. 688, nota 3; [www.rotarygenovasangiorgio.it/microcredito/](http://www.rotarygenovasangiorgio.it/microcredito/) e YUNUS M., Building social business: the new kind of capitalism that serves humanity's, PublicAffairs, Perseus Books Group, Traduzione dall'inglese di Anelli, “Si può fare! Come il Business sociale può creare un capitalismo più umano”, Feltrinelli, 2010.

opzioni che gli si potevano prospettare: quelle di erigere una associazione o una fondazione ad hoc. Questi ultimi, infatti, sarebbero stati dei rimedi troppo rigidi e caratterizzati da un'elevata complessità di gestione, data dalla necessità di predisporre una dotazione minima di risorse iniziale e dalla necessità di subire controlli esterni. Inoltre, costituire una nuova associazione avrebbe significato riprodurre una sorta di "doppione": i soci del Club sarebbero diventati anche membri della nuova associazione, si sarebbe dovuto eleggere un consiglio direttivo e un presidente appositi<sup>318</sup>.

Il trust appariva lo strumento più adeguato ad avviare questo progetto: è, infatti, dotato di rapidità e snellezza nella gestione e non richiede elevati costi di amministrazione. L'istituzione del trust, per di più, risolveva un ulteriore problema legato alla responsabilità patrimoniale del Club Rotary: dando luogo ad un'associazione non riconosciuta, esso non gode di autonomia patrimoniale perfetta, conseguentemente delle obbligazioni assunte dal Club risponde, in prima battuta, l'associazione con il suo patrimonio e chi ha agito in nome e per conto di essa, solitamente il presidente. Il trust, operando una segregazione e separazione patrimoniale, protegge il patrimonio personale del presidente, in quanto sarà il *trustee* con il fondo istituito in trust a rispondere delle obbligazioni. Ciò, inoltre, concorre ad azzerare il rischio di indisponibilità delle somme raccolte e segregate per il *service* microcredito, nel caso in cui si dovesse verificare un pignoramento o un sequestro da parte di qualsiasi soggetto che si presenti quale creditore del Club Rotary<sup>319</sup>.

Il Rotary Club non costituisce un soggetto autorizzato all'erogazione di prestiti; per risolvere questo ostacolo preliminare si rendeva necessaria la collaborazione con un intermediario finanziario che potesse distribuire le piccole somme. A questo proposito, il trust costituisce anche una garanzia per il soggetto che svolge la funzione di intermediario finanziario: infatti, il fondo in esso segregato rimane destinato alla copertura dell'eventuale mancato rimborso dei vari prestiti erogati dall'intermediario finanziario ai terzi<sup>320</sup>.

In merito alla fase operativa, per raggiungere lo scopo che l'organizzazione si era prefissata, l'atto istitutivo del trust all'art. 10 prevede una serie di principi

---

<sup>318</sup> MOLINARI M., Un trust ONLUS per il Rotary Club, cit., pp. 688-689.

<sup>319</sup> *Idem.*

<sup>320</sup> *Idem.*

così elencati “La Convenzione e i suoi Principi A. Il *Trustee* sottoscrive con l’Intermediario Finanziario una Convenzione, la quale – deve prevedere: 1. le caratteristiche economiche, sociali e familiari dei Bisognosi; 2. le condizioni che le domande relative alle Erogazioni presentate dai Bisognosi devono soddisfare; 3. le modalità di istruttoria, di concessione e gestione delle Erogazioni; 4. le condizioni, economiche e creditizie, applicabili alle Erogazioni; 5. le modalità e i tempi di escussione della garanzia prestata con i Beni in Trust; 6. l’obbligo per l’Intermediario Finanziario di trasmettere al *Trustee*, a semplice richiesta e comunque ogni sei mesi, il rendiconto relativo all’andamento delle attività svolte, corredato di un prospetto economico delle attività medesime; 7. che ogni ricavo derivante dalle attività relative alle Erogazioni, costituisca reddito di impresa solo per l’Intermediario Finanziario, e che in alcun modo sarà accumulato ai Beni in Trust; – deve escludere: a. la richiesta di garanzie, impegni reali da parte dei Bisognosi e di eventuali loro garanti, a sostegno delle Erogazioni, ad esclusione dei Beni in Trust; b. azioni da parte dell’Intermediario Finanziario a tutela del proprio credito relativo alle Erogazioni. B. La Convenzione deve inoltre prevedere forme di collaborazione tra l’Intermediario Finanziario e il *Trustee*, o suoi delegati, per: 1. la raccolta di informazioni: a. sulla situazione sociale, familiare ed economica dei Bisognosi; b. sulla attività lavorativa per la quale i Bisognosi richiedono Erogazioni; 2. la valutazione, operata dall’Intermediario Finanziario, delle richieste di Erogazioni pervenute dai Bisognosi. C. La Convenzione può essere integrata e modificata in ogni tempo per meglio conseguire lo Scopo del Trust”<sup>321</sup>.

Il fatto che le somme donate per sostenere il progetto del microcredito siano segregate nel fondo in trust rappresenta, inoltre, una certezza per quanto riguarda il loro impiego nei confronti dei donatori. A maggior ragione, dal momento in cui il trust ottiene la qualifica ONLUS, sorgono anche maggiori incentivi a donare, scaturenti dalla possibilità di ricevere un vantaggio fiscale<sup>322</sup>.

Come ho già avuto modo di specificare nei paragrafi precedenti, il trust, per poter accedere alla qualifica di ONLUS, deve essere dotato di particolari caratteristiche e deve rispondere ai requisiti individuati dall’art. 10, d. lgs. 460/1997. Queste

---

<sup>321</sup> *Ivi*, p. 693.

<sup>322</sup> *Ivi*, p. 689.

indicazioni sono state seguite nel momento in cui è stato redatto l'atto istitutivo del trust in parola, denominato "Trust Rotary Genova San Giorgio per il Microcredito ONLUS", predisponendo le clausole principali, che caratterizzano quel particolare trust e conseguentemente l'essenza di ciascun articolo in termini logico-giuridici.

Naturalmente si tratta di un trust di scopo che non prevede beneficiari individuati, il cui fine è presentato in modo chiaro all'art. 5 dell'atto istitutivo, il quale recita "Scopo Benefico di Solidarietà sociale del Trust. A. Il Trust ha quale Scopo esclusivamente la solidarietà sociale da realizzarsi nel settore della beneficenza. B. Lo Scopo del Trust non prevede: 1. il lucro; 2. attività diverse dalla beneficenza; 3. attività diverse da quelle ad essa connesse o accessorie per natura; come previsto dall'art. 10 della legge ONLUS. C. Lo Scopo del Trust si concretizza nel consentire ai Bisognosi: 1. di accedere al credito; 2. e di ricevere la somministrazione di prestazioni di carattere erogativo, poste in essere a favore dei Bisognosi ad opera esclusiva e diretta di un Intermediario Finanziario con il quale il *Trustee* sottoscrive una Convenzione. E. Non possono beneficiare del Trust: 1. il Club; 2. il *Trustee*, o un *Trustee*; 3. i soci del Rotary Club Genova San Giorgio, e di qualunque altro Club Rotary; e i loro parenti o affini a meno che si trovino nelle condizioni di particolare svantaggio di cui all'art. 10 della legge ONLUS"<sup>323</sup>.

In ossequio a quanto richiesto dall'art. 10, comma 1, lett. b), d. lgs. 460/1997, il trust ha quale scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale; ciò è confermato anche dai commi C. ed E., che indicano i soggetti bisognosi tra i destinatari delle prestazioni, escludendo invece i soggetti in qualche modo legati al trust. Esso, inoltre, svolge la propria azione nel settore della beneficenza, il quale rientra tra quelli elencati nella lett. a), dell'art. 10 citato. L'atto istitutivo esplicita, anche, l'assenza di scopo di lucro in relazione alle attività da svolgere.

Nell'ampio panorama del modello internazionale è stata scelta la legge del Jersey<sup>324</sup> per regolare il trust creato dal Rotary Club Genova San Giorgio. Quest'ultima ammette la possibilità di istituire un trust di scopo con durata indefinita<sup>325</sup>, e

---

<sup>323</sup> *Ivi*, p. 691.

<sup>324</sup> La legge di Jersey sul trust si trova tradotta e commentata in BARLA DE GUGLIELMI E., PANICO P., PIGHI F., La legge di Jersey sul trust, in *Trust e attività fiduciarie*. Quaderni, n. 8, 2007.

<sup>325</sup> *Trusts (Jersey) Law 1984 (Amendment n. 4) 2006*.

questa è stata anche la via percorsa nel caso in esame, come si evince dall'art. 6 dell'atto istitutivo, secondo il quale "A. Il Trust non ha un termine finale di durata ai sensi dell'art. 15 della sua Legge Regolatrice. B. Il Trust tuttavia potrà cessare qualora il *Trustee*, ritenuto non più perseguibile il Service Microcredito ("Cessazione del Service"), dichiarati con atto scritto avente data certa, ottenuto il consenso del Guardiano, la cessazione del Trust"<sup>326</sup>.

Come già anticipa il testo dell'art. appena riportato, e come è richiesto in merito all'istituzione di un trust di scopo<sup>327</sup>, è prevista la figura del guardiano. Nel caso di specie questo incarico è ricoperto da una pluralità di soggetti e la relativa disciplina permette di rispettare la prescrizione della lett. h) dell'art. 10, comma 1, d. lgs. 460/1997, che stabilisce "per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione". L'art. 8 dell'atto istitutivo determina l'individuazione del guardiano in questo modo "Art. 8 Individuazione del Guardiano (*Enforcer*) del Trust A. Il termine "Guardiano" individua chi riveste l'ufficio di Guardiano del Trust; in presenza di più soggetti "Un Guardiano" indica ciascuno di essi. B. L'ufficio del Guardiano è composto dal Presidente in carica, dal Presidente Eletto e dal Past-President del Club, eletti con criteri di democraticità dall'Assemblea dei soci del Club ai sensi dello Statuto e del Regolamento del Club. C. L'ufficio del Guardiano è disciplinato dalla Parte IV di questo Strumento"<sup>328</sup>.

Proseguendo nell'analisi degli altri soggetti coinvolti nel trust, emerge il ruolo del *trustee*, il quale viene nominato (ed eventualmente revocato) dal guardiano, sempre nel rispetto del principio democratico, attraverso delibera presa a maggioranza, come indica l'art. 30 dell'atto istitutivo "I poteri del Guardiano del Trust A. I poteri del Guardiano sono fiduciari e non personali"<sup>329</sup>. B. Il Guardiano è

---

<sup>326</sup> MOLINARI M., Un trust ONLUS per il Rotary Club, cit., p. 691.

<sup>327</sup> La legge del Jersey all'art. 12 richiede che per la validità di un trust di scopo non *charitable*, l'atto istitutivo di trust debba disporre la nomina di un guardiano ed anche indicare le disposizioni per la nomina di un nuovo guardiano in ogni momento in cui non ve ne sia uno. Inoltre, l'art. 21(8) di detta legge prevede l'obbligo in capo al *trustee* di adire la Corte per la rimozione del guardiano e la conseguente nomina di un sostituto qualora egli non agisca o sia inidoneo o incapace di agire. Cfr. RISSO L.F., Esame di schema di atto istitutivo di trust ONLUS, in I Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, reperibile in <https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=32/3205#note>

<sup>328</sup> *Idem*.

<sup>329</sup> Nella materia del trust i poteri fiduciari, dai quali scaturiscono anche le obbligazioni fiduciarie, riguardano quelli conferiti ad un soggetto non nell'interesse proprio ma affinché ne traggano

titolare di ogni potere attribuitogli da questo Strumento. In particolare: 1. ha il potere di nominare e revocare il *Trustee* o Un *Trustee*; 2. vigila sull'attività del *Trustee*; 3. può esprimere la propria opinione sulla gestione dei Beni in Trust. C. Il Guardiano può agire nei confronti del *Trustee*: 1. per il conseguimento dello Scopo del Trust e l'adempimento delle obbligazioni del *Trustee*; 2. nel caso di violazioni della Legge Regolatrice o delle disposizioni di questo Strumento”<sup>330</sup>.

Anche l'ufficio di *trustee* è ricoperto da più soggetti che agiscono prendendo le decisioni a maggioranza. Secondo l'art. 2 dell'atto istitutivo possono svolgere l'incarico di *trustee* i soci del Club, e, in mancanza di essi, anche soggetti esterni al Club<sup>331</sup>.

È stato, infine, previsto nell'atto istitutivo un articolo dedicato all'assunzione della qualifica di ONLUS al trust, il quale recita “Art. 9 – Qualifica del Trust quale ONLUS A. Il Trust ai fini fiscali è un ente non commerciale. B. Il *Trustee* richiede l'iscrizione del Trust nascente da questo Strumento all'anagrafe delle ONLUS, e compie ogni atto da lui ritenuto necessario per adempiere alle prescrizioni della Legge ONLUS. C. Il Trust, per opera del *Trustee*: 1. non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge; 2. deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dello Scopo del Trust e degli scopi ad esso direttamente connessi; 3. deve tenere una contabilità e redigere un bilancio in ossequio alla Legge ONLUS; 4. deve, una volta ottenuta la registrazione, inserire l'acronimo ONLUS in qualsivoglia segno distintivo o

---

vantaggio esclusivamente soggetti terzi; si distinguono, perciò, dai poteri personali, i quali posso essere esercitati dal titolare conformemente al proprio interesse o in modo da ricavarne un utile personale. Sia i poteri del *trustee* sia quelli del guardiano si configurano come poteri fiduciari: entrambe le figure sono tenute ad operare nell'interesse altrui e sono, inoltre, soggette al reciproco controllo l'una dell'altra. Riguardo questo tema, con riferimento alla legge che regola il trust in esame, l'art. 21(4) della legge del Jersey riferito al *trustee*, ma applicabile anche al guardiano ai sensi dell'art. 13(3), stabilisce che “Salvo che – a) con l'autorizzazione delle Corti; oppure b) ciò sia consentito da questa legge od espressamente previsto dalle disposizioni del Trust, un *trustee* non deve – i) direttamente od indirettamente ricavare alcun utile personale dal suo ufficio di *trustee*; ii) procurare o permettere che qualsiasi altro soggetto possa direttamente od indirettamente ricavare alcun utile personale da tale ufficio di *trustee*; oppure iii) nel suo interesse compiere una qualsiasi operazione, tanto con i *trustee* quanto avente ad oggetto i beni in Trust, che possa procurargli un simile utile personale”. Cfr. RISSO L.F., Esame di schema di atto istitutivo di trust ONLUS, in I Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, reperibile in <https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=32/3205#note>

<sup>330</sup> *Ivi*, p. 692.

<sup>331</sup> *Idem*.



comunicazione rivolta al pubblico; 5. deve, ritenuta la Cessazione del *Service* e ottenuto il consenso del Guardiano, devolvere i Beni in Trust, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge”<sup>332</sup>.

I requisiti richiesti dal d. lgs. 460/1997 sono stati rispettati prevedendo una serie corrispondente di obblighi in capo al *trustee*. Seguendo queste prescrizioni, correttamente, il *trustee* ha presentato alla Direzione Regionale delle Entrate della Liguria la documentazione necessaria per procedere all'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS e godere delle relative agevolazioni fiscali: successivamente, il 26 gennaio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato al *trustee* l'avvenuta iscrizione e il relativo passaggio del trust sotto il controllo dell'allora Agenzia per le ONLUS<sup>333</sup>.

Come ultimo passaggio, il trust ONLUS di cui sto trattando è stato, dal *trustee*, iscritto negli elenchi dei soggetti che intendono usufruire della forma di finanziamento concessa dal 5 per mille<sup>334</sup>, la quale si realizza attraverso la destinazione da parte del soggetto contribuente del cinque per mille delle sue imposte sui redditi in sede di dichiarazione annuale.

Un altro esempio di trust ONLUS citato più volte dalla dottrina<sup>335</sup> è di un anno antecedente al “Trust Rotary Genova San Giorgio per il Microcredito ONLUS”. Si tratta di un trust strutturato per assumere la qualifica di ONLUS voluto da un avvocato milanese, il quale, mosso dalla crisi economica che ha colpito il nostro Paese nei primi anni 2000, e che in breve tempo ha incrementato in modo esponenziale il numero di “nuovi poveri”, ricercava uno strumento giuridico adatto per raccogliere fondi e tramite essi agire portando aiuti economici concreti ed efficienti a favore di soggetti bisognosi<sup>336</sup>.

Tale avvocato – che d'ora in poi chiameremo Benefattore – desiderava sviluppare uno strumento giuridico che fosse in grado di assicurare ai futuri donatori

---

<sup>332</sup> *Idem.*

<sup>333</sup> *Idem.*

<sup>334</sup> Introdotta dalla legge finanziaria per il 2006, l. 23 dicembre 2005, n. 266.

<sup>335</sup> MOLINARI M., Il trust ONLUS: un'applicazione pratica, in *Trust e attività fiduciarie*, n. 5, 2010, pp. 575 ss. MOLINARI M., Il trust ONLUS: vince ancora la prassi virtuosa dei trust interni, in *Trust e attività fiduciarie*, cit., p. 24.

<sup>336</sup> MOLINARI M., Il trust ONLUS: un'applicazione pratica, cit. p. 575.

la destinazione certa e un utilizzo trasparente delle somme donate e che avesse correlati dei vantaggi fiscali per i donatori, così da rappresentare un ulteriore incentivo a donare.

Un altro obiettivo avuto di mira dal Benefattore al momento della scelta di quale tipologia di organizzazione erigere era quello della durata e della continuità del progetto che aveva in mente: lo strumento scelto doveva essere “programmabile” per assicurare nel tempo le modalità di raccolta ed erogazione dei fondi<sup>337</sup>.

In prima battuta il Benefattore aveva pensato di costituire una fondazione: idea presto abbandonata a causa della rigidità che caratterizza questo ente, che mal si conciliava con la versatilità che il progetto che aveva in mente avrebbe dovuto avere.

La scelta è, quindi, ricaduta sulla costituzione di un trust a scopo benefico: uno strumento flessibile, che avrebbe potuto superare eventuali eventi imprevedibili che si fossero verificati in futuro<sup>338</sup>. Esso, inoltre, consentiva di mantenere separato il patrimonio personale del Benefattore dalle donazioni effettuate dai terzi; queste ultime avrebbero, quindi, costituito il fondo in trust segregato e destinato al solo impiego per lo scopo benefico prefissato<sup>339</sup>.

Per di più, la scelta di costituire un trust di scopo con finalità sociale avrebbe permesso al Benefattore di assicurarsi un ruolo rilevante all'interno del progetto benefico, ricoprendo l'incarico di guardiano<sup>340</sup>.

Per l'ufficio di *trustee*, invece, era stato deciso di rivolgersi ad un *trustee* professionale in forma societaria, che opera da tempo in Italia: ciò sarebbe stato motivo di sicurezza, efficienza e trasparenza nella gestione del fondo in trust per il Benefattore stesso, nonché per i terzi donatori e i beneficiari<sup>341</sup>.

Nelle premesse dell'atto istitutivo del trust sono state chiarite le intenzioni del disponente di “costituire un fondo finalizzato essenzialmente ad attività di beneficenza, di filantropia e di solidarietà sociale”, da perseguirsi “principalmente

---

<sup>337</sup> *Idem.*

<sup>338</sup> *Idem.*

<sup>339</sup> *Idem.*

<sup>340</sup> *Idem.*

<sup>341</sup> *Idem.*

tramite prestazioni patrimoniali a carattere erogativo dirette ad alleviare le più urgenti situazioni di bisogno”<sup>342</sup>.

Anche in questo caso è stata prevista una durata illimitata del trust, come è consentito dalla legge del Jersey<sup>343</sup> utilizzata per regolare detto trust, fatta salva la facoltà per il *trustee* di farne cessare anticipatamente l’esistenza qualora emergesse un’impossibilità sopravvenuta a conseguire lo scopo benefico<sup>344</sup>.

Oltre alle figure del *trustee* e del guardiano è stata anche prevista la collaborazione di un “Comitato di Saggi” composto da alcuni amici del Benefattore, i quali a loro volta sono sempre stati attivi nel sociale. Quest’ultimo organismo aveva il compito di intervenire nei confronti del guardiano per indicargli soggetti bisognosi e situazioni di necessità in cui fosse utile l’intervento benefico da parte dell’organizzazione messa in campo dal Benefattore<sup>345</sup>.

Messo a punto ogni dettaglio tecnico giuridico dell’atto istitutivo, il quale è stato redatto in forma scritta, in data 29 dicembre 2009 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che il trust è stato iscritto all’Anagrafe Unica delle ONLUS. Successivamente il trust è stato anche iscritto negli elenchi degli enti che intendono usufruire della forma di finanziamento offerta dal 5 per mille<sup>346</sup>.

Queste due testimonianze di operatività del trust ONLUS confermano come questo istituto, se adeguatamente strutturato sul piano tecnico-giuridico, possa offrire soluzioni utili, flessibili ed efficienti in materia di pubblica utilità e solidarietà sociale.

Allo stesso tempo l’effetto segregativo del trust fornisce una solida garanzia della reale destinazione benefica del patrimonio dell’organizzazione, per una maggiore tranquillità dei potenziali donatori, nonché incentivi fiscali a donare.

Dal punto di vista dell’ente che sceglie di istituire un trust qualificato come ONLUS, derivano effetti positivi grazie all’opportunità di utilizzare uno strumento efficiente ed adattabile alla particolare realtà in cui l’ente stesso opera, senza il bisogno di ricorrere a strutture segregative più rigide e stringenti.

---

<sup>342</sup> *Ivi*, p. 576.

<sup>343</sup> V. note 324-325.

<sup>344</sup> MOLINARI M., Il trust ONLUS: un’applicazione pratica, cit. p. 576.

<sup>345</sup> *Idem*.

<sup>346</sup> *Ivi*, p. 576.



## CAPITOLO 3

### Vicinanza tra fondazione e trust: similitudini e differenze

#### 1. La disciplina della fondazione: cenni

La fondazione è un ente privato dotato di personalità giuridica regolato nel capo II del titolo II del codice civile. Tradizionalmente questa figura giuridica viene definita come una stabile organizzazione costituita al fine di destinare un patrimonio al perseguimento di uno specifico scopo lecito e di utilità sociale<sup>347</sup>.

Nella fondazione emergono due elementi costitutivi: quello materiale, ossia il substrato, formato dal patrimonio vincolato ad uno scopo, e quello formale, legato al riconoscimento formale e dal quale deriva la personalità giuridica all'ente. La fondazione è fornita della capacità giuridica e della capacità di agire attraverso i suoi organi<sup>348</sup>; in quanto dotata di personalità giuridica è autonomo centro soggettivo di imputazione di rapporti giuridici.

La fondazione viene costituita attraverso un atto che manifesta l'autonomia privata del suo fondatore, tramite il quale egli esprime la volontà di realizzare un ente diretto alla realizzazione di uno scopo, devolvendo i mezzi patrimoniali necessari.

Allo stesso modo di quanto ho precedentemente constatato in materia di trust in relazione alla figura del disponente, anche in questo caso il fondatore, una volta destinati i beni allo scopo per il quale è stata eretta la fondazione, si spoglia in maniera definitiva della loro disponibilità e della loro amministrazione<sup>349</sup>.

Il negozio costitutivo di fondazione è un atto unilaterale non recettizio (la caratteristica di unilateralità si mantiene anche nel caso in cui alla costituzione

---

<sup>347</sup> TRABUCCHI A., Istituzioni di diritto civile, a cura di TRABUCCHI G., Padova, CEDAM, 2017, 48 ed., p. 369.

<sup>348</sup> *Ivi*, p. 370.

<sup>349</sup> *Ivi*, p. 371.

dell'ente partecipi una pluralità di fondatori). Le modalità in cui può essere redatto il negozio costitutivo sono il testamento o l'atto tra vivi, in questo secondo caso è necessario utilizzare la forma dell'atto pubblico notarile<sup>350</sup>.

Per marcare una distinzione teorica e concettuale, si è soliti definire con il termine statuto la parte di atto costitutivo più propriamente normativa, contenente le clausole che disciplinano l'attività e le vicende dell'ente, in modo da offrirne una regolazione più compiuta.

Secondo quanto prescritto dall'art. 16, comma 1, c.c. atto costitutivo e statuto devono necessariamente contenere: la denominazione, le informazioni riguardanti lo scopo, il patrimonio, la sede e, infine, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Sono, invece, facoltative le clausole che fanno riferimento all'estinzione dell'ente, alla sua trasformazione e alla devoluzione del patrimonio, così come indicato nell'art. 16, comma 2, c.c.

Per quanto riguarda il patrimonio, la sua consistenza deve risultare complessivamente adeguata allo scopo perseguito dall'ente, tanto che una sua originaria insufficienza può comportare il rifiuto del riconoscimento. Essendo la fondazione una persona giuridica dotata di perfetta autonomia patrimoniale, dei debiti della fondazione risponde solo il patrimonio dell'ente stesso: per questo motivo il patrimonio, oltre ad essere lo strumento per la realizzazione dello scopo, assume anche la funzione di garanzia per il soddisfacimento delle ragioni dei creditori dell'organizzazione<sup>351</sup>.

In merito ai possibili scopi che una fondazione può perseguire il codice civile non si è espresso – lo stesso silenzio è riservato anche agli scopi da perseguire nella forma dell'associazione. Sicuramente è possibile affermare che tutti gli enti non profit regolati dal primo libro del codice civile sono caratterizzati dall'assenza del fine di lucro<sup>352</sup>. Senza offrire dettagli più particolareggiati, l'art. 1, d.p.r. 361/2000 richiede solamente che lo scopo sia possibile e lecito al fine di ottenere il riconoscimento.

---

<sup>350</sup> Art. 14 c.c.; v. anche artt. 1 e 4 d.p.r. 361/2000 regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

<sup>351</sup> TRABUCCHI A., Istituzioni di diritto civile, cit., p. 372.

<sup>352</sup> *Ivi*, p. 373.

Per quanto interessa la disamina intrapresa in questo scritto, le finalità che caratterizzano le fondazioni e gli altri enti del Terzo settore sono quelle socialmente rilevanti. Già la dottrina prevalente considera l'assenza di distribuzione degli utili un requisito da solo non sufficiente ad individuare gli scopi perseguibili nelle forme della fondazione: l'istituto è tenuto, doverosamente, a perseguire fini caritatevoli, assistenziali, culturali, in breve finalità di interesse generale<sup>353</sup>.

Proseguendo nella trattazione degli elementi caratterizzanti la fondazione, si può notare che l'unico organo previsto dal codice civile è il consiglio di amministrazione: l'organo di amministrazione<sup>354</sup>, perciò, deve ritenersi come il solo organo necessario per la fondazione. Tradizionalmente, infatti, questo ente si distingue principalmente per la rilevanza patrimoniale più che per la componente personale ed è solitamente sprovvisto di un governo assembleare<sup>355</sup>. È il negozio di fondazione ad indicare e fornire i poteri all'organo amministrativo.

Recentemente, l'organo amministrativo della fondazione assume sempre più una posizione "sovrana", gli viene cioè concesso uno spazio di ampia discrezionalità in materia di scelte che riguardano lo svolgimento della vita dell'ente, diversamente da quanto avveniva in passato, quando ricopriva una funzione "servente", subordinata alla volontà del fondatore<sup>356</sup>. In ogni caso, i poteri degli amministratori non si spingono al punto di poter liberamente modificare il contenuto dell'atto costitutivo, variare il fine dell'ente o deliberarne lo scioglimento: essi sono

---

<sup>353</sup> *Idem*. L'Autore chiarisce come il nostro ordinamento, per lo più sfavorevole ad ogni impedimento alla circolazione dei beni e al libero sfruttamento delle risorse economiche, che si collegano inevitabilmente all'istituto della fondazione, il quale prevede la destinazione e il vincolo di beni al perseguimento di uno scopo, "tollererebbe" tali inconvenienti solamente in prospettiva di finalità di rilevante interesse collettivo. A conferma di ciò, è sufficiente riportare quanto prevede l'art. 28 c.c., che prescrive la trasformazione o, alternativamente, l'estinzione della fondazione non solo nel caso in cui lo scopo "è esaurito o divenuto impossibile", ma anche qualora risulti "di scarsa utilità"; fa eccezione a questa indicazione il terzo comma dell'art. 28 in riferimento alle "fondazioni destinate a vantaggio soltanto di più famiglie determinate" (c.dd. fondazioni di famiglia).

<sup>354</sup> In tema di organo direttivo delle fondazioni il professor Cerbioni compara il ruolo e le difficoltà in cui incorrono tanto gli amministratori che dirigono una fondazione quanto gli imprenditori nella conduzione dell'impresa o un amministratore delegato nel gestire una società. Egli cerca di far emergere le problematiche che si riscontrano nel governare le istituzioni quali le fondazioni; chiarisce, inoltre, come siano fondamentali meccanismi e processi di governo efficienti, concludendo che "qualità, competenza e adeguatezza dei meccanismi di funzionamento dei consigli di amministrazione rappresentano condizioni necessarie per garantire l'efficacia e l'efficienza dell'operato delle Fondazioni". V. l'intervista al professor Cerbioni: Cerbioni - La governance delle fondazioni: leader al servizio della filantropia in [https://www.economia.unipd.it/sites/economia.unipd.it/files/All3\\_Pagine%20da%20Fondazioni\\_mag-giu\\_2013\\_intervista\\_Cerbioni\\_singolaPG.pdf](https://www.economia.unipd.it/sites/economia.unipd.it/files/All3_Pagine%20da%20Fondazioni_mag-giu_2013_intervista_Cerbioni_singolaPG.pdf)

<sup>355</sup> TRABUCCHI A., Istituzioni di diritto civile, cit., p. 373.

<sup>356</sup> *Idem*.

vincolati nello svolgimento del loro incarico a perseguire lo scopo avuto di mira dal fondatore.

L'atto di fondazione, di regola, definisce la composizione dell'organo amministrativo e le modalità di nomina dei soggetti chiamati a farne parte; lo stesso atto è predisposto anche a stabilirne i poteri, le facoltà e le funzioni, nonché ad indicare chi ha la rappresentanza dell'ente. È chiaro, quindi, che l'organo di governo della fondazione, salvo casi particolari, non viene eletto democraticamente (come normalmente avviene nel caso delle associazioni, che si basano prevalentemente sull'azione dei soci), bensì viene designato in base alle previsioni contenute nello statuto. Se queste indicazioni non sono previste o non risultano attuabili, per quanto concerne la nomina e la sostituzione degli amministratori provvede l'autorità governativa<sup>357</sup>.

L'organo amministrativo può essere costituito da una singola persona o, come accade prevalentemente, viene previsto un consiglio di amministrazione, il quale delibera a maggioranza e il cui presidente solitamente ha anche la rappresentanza dell'ente. Può rivestire il ruolo di amministratore anche una persona giuridica, un ente pubblico o privato. Ad affiancare il consiglio di amministrazione, talvolta, sono contemplati degli ulteriori organi collegiali, tra i quali assemblee, comitati esecutivi, consigli generali, organi di controllo contabile<sup>358</sup>.

## **2. Controlli e poteri dell'autorità governativa nei confronti della fondazione**

Uno degli elementi che caratterizza l'istituto della fondazione è dato dal formalismo e dalla rigidità dei controlli che accompagnano tutta l'esistenza dell'ente: dalla sua costituzione fino alla sua estinzione.

Come emerge dalla disciplina codicistica, il legislatore italiano ha originariamente espresso una certa diffidenza nei confronti della fondazione: tale istituto,

---

<sup>357</sup> Art. 25, comma 1, c.c.

<sup>358</sup> TRABUCCHI A., Istituzioni di diritto civile, cit., p. 374.



infatti, si pone in contrasto con i principi di politica economica che furono alla base delle codificazioni moderne, dal momento che i beni che formano il patrimonio dell'ente sono sottratti all'ordinaria circolazione, per restare vincolati alla realizzazione dello scopo avuto di mira dal fondatore e tendenzialmente immodificabile<sup>359</sup>. Questa diffidenza, accompagnata anche da una dose di prudenza, traspare in modo evidente dal sistema di controlli pubblici presenti lungo il corso della vita dell'ente. Va, inoltre, ricordato che la Costituzione non prevede alcuna specifica tutela per le fondazioni e, allo stesso modo, non menziona in nessun luogo il principio della libertà di fondare. È stata la dottrina a cercare di ricavare un diritto, o più precisamente, una libertà di fondare costituzionalmente protetta: essa si baserebbe non tanto sull'art. 2 Cost., quanto piuttosto sull'art. 9, nel caso in cui si faccia riferimento a fondazioni culturali, o sugli artt. 32-33-34, qualora siano interessate attività costituzionalmente garantite, come l'assistenza, l'educazione, la scuola, o, ancora, sull'art. 41, come espressione dell'iniziativa economica<sup>360</sup>.

Per i motivi appena esposti, per evitare il rischio di immobilizzare patrimoni – tipicamente di rilevante quantità – per il perseguimento di alcuni scopi magari inutili o di scarsa utilità, nel nostro ordinamento non è disciplinata la forma della fondazione non riconosciuta, la quale sfuggirebbe ad ogni tipo di controllo pubblico. Nel silenzio della normativa, secondo l'opinione fino ad ora prevalente, si ritiene che una fondazione mancante del riconoscimento sia addirittura inammissibile: affinché possa considerarsi esistente l'ente è, quindi, indispensabile la personalità giuridica<sup>361</sup>.

Solo una dottrina<sup>362</sup>, alquanto isolata, apre le porte alla legittimità di una fondazione non riconosciuta, ponendo alla base della sua argomentazione le

---

<sup>359</sup> *Ivi*, p. 369.

<sup>360</sup> *Ivi*, p. 370.

<sup>361</sup> *Ivi*, pp. 370-371.

<sup>362</sup> V. GALGANO F., Delle persone giuridiche, in Commentario del codice civile a cura di Scialoja A. e Branca G., Bologna, Zanichelli, 2006, 2 ed., citato in TRABUCCHI A., Istituzioni di diritto civile, cit., p. 371 e in IANNACCONI M.N., Spunti per il futuro del terzo settore con uno sguardo al disegno di legge del governo, in <https://elibrary.fondazioni-notariato.it/articolo.asp?art=32/3202&mn=2&arg=138> l'Autrice nell'illustrare il progetto di legge delega governativo di riforma del titolo II del libro I del codice civile presentato dal Ministro di giustizia, il cui esame è stato avviato nella seduta del consiglio dei Ministri del 10 giugno 2010, n. 96, abbraccia la dottrina maggioritaria che esclude la possibilità di formare una fondazione non riconosciuta, basandosi sull'art. 6, comma 1, lett. d), in cui viene affermato che solo le fondazioni riconosciute possono avvalersi della dizione "Fondazione", e sull'art. 3, lett. h), nel quale è stabilito che nel caso in cui la

disposizioni degli artt. 32 e 40-42 c.c., ritenendo che gli atti in essi previsti comporterebbero sui beni che ne sono oggetto un vincolo reale di destinazione, il quale negherebbe all'ente di impiegare i beni per uno scopo differente da quello al quale sono destinati.

Attualmente i poteri di controllo propri dell'autorità governativa sono esercitati dalle prefetture, dalle regioni o province autonome competenti, come indicato nell'art. 5, d.p.r. 361/2000. Precedentemente, l'art. 12 c.c., ora abrogato, stabiliva che il riconoscimento fosse demandato ad un decreto del Presidente della Repubblica, eventualmente, nel caso in cui si trattasse di enti destinati ad operare nell'ambito della provincia, il Governo aveva il potere di delegare questa facoltà ai prefetti, il compito dei quali fu in gran parte attribuito agli organi regionali con d.p.r. 616/1977. L'atto di riconoscimento, ad efficacia costitutiva, assumeva la forma di atto discrezionale, in quanto era subordinato a valutazioni di opportunità da parte della pubblica amministrazione in riferimento allo scopo dell'ente e all'adeguatezza della dotazione patrimoniale. Tale sistema ha sempre incontrato lo scontento della dottrina, la quale criticava uno strumento di tipo concessorio, sottoposto alla discrezionalità della P.A., ritenendo più favorevole il sistema di tipo normativo già previsto per le società, le quali acquisiscono la personalità giuridica in seguito all'iscrizione nel registro delle imprese, come sancito dall'art. 2331, comma 1, c.c. Il malcontento maggiore di questo sistema derivava dalle lungaggini della complessa procedura burocratica<sup>363</sup>.

Come poco sopra accennato, ora, secondo le regole dettate dal d.p.r. 361/2000, le fondazioni come anche le associazioni e "le altre istituzioni di carattere privato" acquisiscono la personalità giuridica per mezzo del riconoscimento derivante dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture; per quanto attiene il riconoscimento delle persone giuridiche che esercitano la propria attività nell'area delle materie di competenza di regioni e province autonome, è attribuita la competenza alle regioni e province autonome stesse<sup>364</sup>.

---

fondazione non ottenga il riconoscimento per mancanza dei requisiti richiesti, devono essere previsti o la sua trasformazione o il suo scioglimento (non specificando se si tratta della trasformazione dello scopo regolata dall'art. 28 c.c. o della variazione di forma e causa regolata dalla trasformazione eterogenea secondo quanto disposto dall'art. 2500-octies).

<sup>363</sup> TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, cit., p. 351.

<sup>364</sup> *Ivi*, p. 352.

Il fondatore deve allegare alla domanda di riconoscimento copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e dimostrare che lo scopo sia possibile e lecito e che la dotazione patrimoniale risulti adeguata alla realizzazione dello scopo<sup>365</sup>. A seguito di ciò il prefetto è tenuto a provvedere alla registrazione entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda; nel caso in cui sorgessero motivi ostativi all'iscrizione o carenza di documentazione ne dà comunicazione, nello stesso termine, agli interessati, i quali entro trenta giorni possono presentare ulteriori documenti o memorie.

L'aspetto che segna una fondamentale differenza tra il vecchio e il nuovo sistema consiste nel fatto che precedentemente la registrazione non rappresentava un elemento essenziale per l'acquisto della personalità giuridica, avendo una mera funzione di pubblicità<sup>366</sup>. Inoltre, costituisce un'altra novità il passaggio della competenza alla tenuta del registro dall'autorità giudiziaria al prefetto.

Va segnalato, per chiudere la tematica del riconoscimento, che le fondazioni del terzo settore, in deroga a quanto disposto dal d.p.r. 361/2000, potranno acquisire la personalità giuridica per mezzo dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli Enti del terzo settore (RUNTS). Nei riguardi di tali fondazioni i poteri di vigilanza e i controlli saranno esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

All'autorità pubblica è, infatti, riconosciuta una vasta gamma di poteri di vigilanza sull'amministrazione dell'ente: tali poteri sono attribuiti allo scopo di proteggere gli interessi della fondazione e assicurare l'effettiva destinazione del patrimonio al compimento del fine avuto di mira dal fondatore<sup>367</sup>.

Il limite oltre il quale non si possono spingere i poteri dell'autorità governativa è costituito dalla volontà espressa dal fondatore.

Il potere di vigilanza dell'autorità si manifesta anche attraverso la nomina o la sostituzione degli amministratori; l'annullamento delle delibere nel caso in cui risultino contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o

---

<sup>365</sup> Art. 1, comma 3, d.p.r. 361/2000.

<sup>366</sup> TRABUCCHI A., Istituzioni di diritto civile, cit., p. 352.

<sup>367</sup> *Ivi*, p. 374. L'Autore motiva l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'autorità pubblica per il fatto che nelle fondazioni, solitamente, è assente un controllo interno simile a quello che nelle associazioni viene compiuto dall'assemblea – non escludendo a priori che lo statuto possa prevedere la costituzione di un organo a cui imputare compiti di questo tipo.

al buon costume; infine, attraverso lo scioglimento dell'amministrazione e la nomina di un commissario straordinario, quando gli amministratori non svolgano il loro ruolo in conformità alla legge o allo statuto, o allo scopo della fondazione.

Anche nel momento di estinzione dell'ente può intervenire l'autorità governativa. I motivi per cui può estinguersi una fondazione sono principalmente due: per cause previste esplicitamente nello statuto o nell'atto costitutivo, oppure quando lo scopo viene raggiunto o è divenuto impossibile. In questo secondo caso, ossia quando lo scopo è esaurito, o diventato impossibile o di scarsa utilità, ed anche quando il patrimonio risulta insufficiente al perseguimento del fine, l'autorità governativa può alternativamente dichiarare estinta la fondazione, o provvedere alla sua trasformazione, cercando di discostarsi il meno possibile dalla volontà originariamente espressa dal fondatore<sup>368</sup>.

In conclusione, è possibile affermare che il sistema di controlli e il meccanismo amministrativo per ottenere la personalità giuridica, nonostante abbia perso il carattere originario di controllo politico sull'attività ed essendo ormai mutato in un mero controllo di legalità – eliminando ogni facoltà discrezionale della amministrazione pubblica – ha comunque una durata rilevante, talvolta difficilmente comprensibile per i soggetti privati coinvolti<sup>369</sup>.

### **3. Aspetti comuni e differenze tra fondazione e trust**

Dopo aver analizzato gli elementi principali della disciplina della fondazione, mi occupo ora di evidenziare i tratti caratteristici che avvicinano questo istituto alla figura giuridica del trust, più nello specifico al trust di scopo.

Il trust è un istituto estremamente duttile, e ciò appare evidente in ogni circostanza in cui si verifica la sua possibile applicazione e nelle materie più diverse tra loro: quasi ogni nuovo tipo negoziale può essere messo a paragone con il trust<sup>370</sup>.

---

<sup>368</sup> *Idem.* V. anche artt. 27-28 c.c.

<sup>369</sup> RISSO L.F., Esame di schema di atto istitutivo di trust ONLUS, in <https://elibrary.fondazioneonorariato.it/articolo.asp?art=32/3205#note>

<sup>370</sup> CONDÒ G.F., Il trust ONLUS, cit.

Nel confronto tra fondazione e trust è possibile scorgere la vicinanza tra i due strumenti: nella prima si manifesta l'elemento della liberalità e della solidarietà per delle finalità che vanno oltre la vita dei fondatori e degli amministratori e della destinazione di una serie di beni alla realizzazione di scopi di rilevante interesse collettivo<sup>371</sup>, elementi senza dubbio comuni anche al trust.

Parte della dottrina si è spinta addirittura al punto di dichiarare che “la fondazione è in realtà l'istituto di diritto interno speculare al trust”<sup>372</sup>, facendo riferimento in modo particolare ai *charitable* trust dell'ordinamento di origine di questa figura giuridica. Questo parallelismo torna utile, all'atto pratico, anche per aprire le porte alla possibilità di costituire una fondazione idealizzata con la finalità di provvedere alle esigenze di una singola persona svantaggiata specificamente individuata<sup>373</sup>.

Spicca, infatti, come maggioritaria le tesi restrittiva, secondo la quale la fondazione può essere istituita esclusivamente con lo scopo di perseguire fini di utilità pubblica e non, invece, come uno strumento di pianificazione familiare e successoria a protezione di soggetti deboli specialmente quando vengono meno i familiari che se ne occupano<sup>374</sup>.

Si potrebbe, però, contrariamente a quanto sostiene la tesi prevalente, pensare di utilizzare con successo la fondazione anche per un'esigenza come quella appena esposta, oltrepassando gli ostacoli e le preclusioni che la dottrina restrittiva, sebbene maggioritaria, pone<sup>375</sup>: un'apertura in tal senso, come ho avuto modo di chiarire nel capitolo precedente, ha permesso di riconoscere la qualifica di ONLUS ad un trust istituito affinché andasse a vantaggio di un singolo soggetto debole, riconoscendo comunque prevalente il perseguimento di uno scopo di utilità sociale.

A sostegno di questa posizione è utile ricordare anche l'introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 2645-ter riguardo gli atti di destinazione di beni per la

---

<sup>371</sup> *Idem.*

<sup>372</sup> RISSO L.F., Esame di schema di atto istitutivo di trust ONLUS, cit.

<sup>373</sup> Per una questione simile in materia di trust ONLUS v. *supra*, capitolo 2, paragrafo 3.

<sup>374</sup> RISSO L.F., Esame di schema di atto istitutivo di trust ONLUS, cit. L'Autore cita tra gli esponenti della tesi minoritaria che accoglie la possibilità di costituire una fondazione a tutela di un singolo soggetto svantaggiato GALGANO F., Delle persone giuridiche, cit., pp. 225 ss.; BENEDETTI G., in Comm. rif. dir. fam. Carraro-Oppo-Trabucchi, I, 2, Padova, 1977. Egli cita anche una giurisprudenza minoritaria che avvalora tale tesi: Cass. 10 luglio 1979, n. 3969, in Riv. not., 1979, p. 1235; in Vita not., 1979, p. 654; in Giur. it., 1980, I, 1, p. 882, con nota di DE GIORGI M.V.

<sup>375</sup> *Idem.*

realizzazione di interessi meritevoli di tutela: infatti, se la preclusione di istituire una fondazione con scopo possibile e lecito ma non di pubblica utilità trova la sua base su principi generali e inderogabili dell'ordinamento, una considerazione di questo tipo dovrebbe avere efficacia anche per il trust e per il negozio di destinazione ex art. 2645-ter, inducendo a ritenere concretizzata la meritevolezza della tutela degli interessi prevista da tale articolo solo nel caso in cui i citati interessi coinvolgano l'area della pubblica utilità. È noto, invece, che non è questa l'interpretazione prevalente in tema di art. 2645-ter<sup>376</sup>.

Questi parallelismi tra la fondazione, istituti che trovano origine in altri sistemi giuridici come il trust e istituti di recente introduzione nel nostro ordinamento come gli atti di destinazione permettono di chiarire e far emergere le similitudini esistenti tra le finalità perseguibili tramite ciascuno di essi: sarà rimesso al privato, guidato da un professionista, eleggere lo strumento più efficiente ed efficace da utilizzare nel caso concreto.

Nei paragrafi precedenti ho menzionato il caso di trasformazione della fondazione dovuto ad una sopravvenuta insufficienza dei mezzi patrimoniali che non le consente più di perseguire lo scopo di pubblica utilità avuto di mira: a tal proposito è possibile rimettere completamente alla volontà dell'autonomia privata l'attuazione della finalità di pubblica utilità dando vita ad un trust<sup>377</sup>. Nello specifico, partendo dal dato normativo, l'art. 28 c.c. afferma che quando la dotazione patrimoniale è diventata insufficiente "l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore": attuando la trasformazione della fondazione in un rapporto di trust, sicuramente, si potrebbe realizzare l'intenzione del fondatore, dal momento che il trust verrebbe istituito su misura per rendere operativa la sua volontà. Per svolgere un'operazione di questo tipo è, naturalmente, necessario che i soggetti coinvolti abbiano espresso una volontà in tal senso; anche perché è la stessa Convenzione de L'Aja all'art. 3 a prevedere che essa si applica solamente ai trust costituiti volontariamente e per iscritto. Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda la scelta della legge straniera voluta per disciplinare il trust nel

---

<sup>376</sup> Idem, v. in particolare nota 9.

<sup>377</sup> BUTTÀ S., Trust interni e gli interessi della collettività, reperibile in [https://www.unirc.it/documentazione/materiale\\_didattico/1465\\_2013\\_352\\_17978.pdf](https://www.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/1465_2013_352_17978.pdf), p. 121.

caso concreto, il quale rientra nella categoria dei *purpose trust* che non vengono riconosciuti da tutti gli ordinamenti<sup>378</sup>.

A seguito della trasformazione in trust si conserverebbe immutato il rapporto di continuità con la precedente fondazione, dal momento che la relazione di trust mantiene tutti i diritti e gli obblighi già preesistenti alla trasformazione, i quali si ripercuoteranno in capo al *trustee*<sup>379</sup>. D'altro canto, si otterrebbe anche il vantaggio di garantire una maggiore flessibilità nella gestione del rapporto stesso, poiché il *trustee* si troverà a svolgere il suo ruolo svincolato dai vari controlli amministrativi. Ciò è giustificato dal fatto che il *trustee* risponderà al programma dell'atto istitutivo del trust in quanto la sua si configura come proprietà affidata al trust e, quindi, il contenuto del diritto di proprietà sarà disciplinato dalla fonte normativa; in modo completamente diverso, invece, l'amministratore della fondazione agisce esercitando un potere proprietario soggetto al controllo dell'autorità amministrativa secondo quanto disposto dall'art. 25 c.c., che nonostante ora sia stato tramutato in un mero controllo di legittimità, è comunque penetrante. L'autorità governativa, per non perdere del tutto il suo ruolo di controllore, potrebbe, al più, assumere l'ufficio di guardiano del trust per garantire il corretto perseguimento dello scopo, ma i suoi poteri di controllo e le sue facoltà saranno solo quelle indicate nell'atto istitutivo e consentiti dalla legge straniera eletta per regolare il trust, senza avere più alcun fondamento normativo nell'art. 25 c.c.<sup>380</sup>.

Quanto affermato sino a qui può valere anche nel caso di estinzione della fondazione e relativa devoluzione dei beni, prevista dall'art. 31 c.c. Infatti, qualora l'atto costitutivo o lo statuto non indichino come disporre dei beni che residuano una volta estinta la persona giuridica ed esaurita la fase di liquidazione, l'autorità

---

<sup>378</sup> *Ivi*, p. 122. L'Autore riporta quale esempio la differenza che corre tra la legge inglese del trust e la rispettiva legge del Jersey. Chiarisce che per la legge inglese i trust di scopo, per i quali non sono stati individuati dei beneficiari, sono nulli, poiché mancherebbe il soggetto legittimato ad agire contro il *trustee* per l'adempimento del trust; ricorda inoltre che nell'ordinamento inglese è valido solo il trust di scopo che possa identificarsi nella categoria dei *charitable trust* e che conseguentemente ne rispetti i requisiti. Diversamente, il diritto dei trust del Jersey sancisce la validità anche dei trust di scopo (non *charitable*), alla condizione che sia prevista la figura del guardiano con il potere di pretendere l'adempimento degli obblighi del *trustee*; la legge del Jersey prevede, inoltre, la possibilità di istituire trust misti.

<sup>379</sup> *Ivi*, p. 123. L'Autore cita, a conferma della linea interpretativa secondo la quale i rapporti giuridici preesistenti continuano in seguito alla trasformazione da fondazione a trust, anche l'orientamento della giurisprudenza: Cass. civ 1° giugno 1993, n. 6099, *Mass. Giur. it.*, 1993; Cass. civ. 5. agosto 2003 n. 11832, [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>380</sup> *Ivi*, pp. 123-124.

governativa ha il potere di attribuire i beni ad altri enti che perseguono finalità analoghe, quindi, anche ad un *trustee* di un trust che abbia uno scopo simile a quello avuto di mira dalla precedente fondazione<sup>381</sup>.

Va rilevato, inoltre, che la prassi ha fatto registrare delle interessanti proposte di utilizzazione del trust in materie molto vaste, *lato sensu* di pubblico interesse: per citarne alcune basta pensare all'idea di un trust nazionale per Alitalia, ad una ipotetica sostituzione all'interno delle università dei trust in luogo delle fondazioni, all'impiego di trust regionali per ampliare l'autonomia gestionale degli ospedali, all'istituzione di trust per risollevare le sorti dei territori del centro Italia colpiti dai terremoti<sup>382</sup>.

È pacifico che una volta conferiti i beni nel fondo in trust viene garantita un'ampia flessibilità della gestione attraverso la figura del *trustee*, una maggiore solidità e trasparenza nella *governance* grazie sempre al ruolo svolto dal *trustee* e alla collaborazione offerta dal guardiano, un'altrettanta grande stabilità e trasparenza nella successione della titolarità dei beni dell'ente stesso, il cui ammontare non sarà vincolato ad una dotazione minima iniziale, come è invece richiesto nel caso di istituzione della fondazione<sup>383</sup>.

Il trust è uno strumento giuridico estremamente duttile e rappresenta anche nel nostro ordinamento un mezzo particolarmente utile per il perseguimento di fini sociali, politici, scientifici, artistico-culturali, e anche per gli operatori del Terzo settore, ponendosi come alternativa valida ed efficiente, o più semplicemente con funzione di completamento, agli altri istituti noti al sistema giuridico italiano, in particolar modo a quelli individuati dal primo libro del codice civile.

I vantaggi che presenta la figura del trust, elencati in modo sintetico, riguardano: la flessibilità sia per quanto concerne i soggetti sia per quanto attiene i beni che possono essere vincolati, aspetto collegato anche al gran numero di leggi straniere potenzialmente regolatrici e, dal lato opposto, all'esiguo numero di

---

<sup>381</sup> *Idem*.

<sup>382</sup> DI LANDRO A.C., Applicazioni dei trust in materie di pubblico interesse, cit., p. 492. L'Autrice cita le fonti in cui vengono portate le idee di istituire le tipologie di trust menzionati: DRAGONI G., Un trust nazionale per Alitalia, in *Sole 24 Ore* del 25/09/2008; TONELLI A., Un trust per l'università italiana, in *Federalismo Fiscale*, 2009, pp. 134 ss.; Atto istitutivo di trust "Pediatria" in [www.il-trust-in-italia.it](http://www.il-trust-in-italia.it), voce atti di trust; ROTELLI G., Ospedali, autonomia con trust regionali, in *Sole 24 Ore* del 25/09/2008.

<sup>383</sup> BUTTÀ S., Trust interni e gli interessi della collettività, cit., p. 121.



disposizioni inderogabili; l'effetto segregativo, il quale comporta che i beni destinati al fondo in trust siano nella piena disponibilità del *trustee* e non possano essere aggrediti da soggetti terzi, così che il patrimonio personale del *trustee* non sarà in alcun modo esposto per obbligazioni riguardanti le operazioni del trust, e, contemporaneamente, il patrimonio destinato rimane a completa disposizione degli attori coinvolti nelle diverse operazioni; la surrogazione reale, che si riflette nel trasferimento del vincolo del trust dai beni originari a quelli oggetto di eventuale trasformazione a seguito dell'attività di gestione del *trustee*; infine, l'obbligazione fiduciaria del *trustee*<sup>384</sup>.

Un altro possibile vantaggio deriva dalla possibilità di prevedere forme di controllo da parte dei finanziatori, i quali potrebbero ricoprire l'ufficio di guardiano, finendo in questo modo per essere legittimati ad esercitare un controllo formale sull'azione del *trustee*<sup>385</sup>.

Andando al di là dei vantaggi ora esposti, è importante saperli parametrare all'utilizzazione dei trust nei diversi ambiti, verificando, in primo luogo, la compatibilità con le norme cogenti che eventualmente caratterizzano ciascun settore nel quale il trust è chiamato ad intervenire.

I vantaggi offerti dal trust, rispetto alla fondazione, sono correlati soprattutto ad una visione di maggiore semplificazione e, rispettivamente, ad una riduzione dei costi e delle formalità: ciò garantisce una maggiore rapidità e snellezza nell'amministrazione, legata anche all'assenza di vincoli minimi di dotazione di risorse finanziarie al momento della realizzazione del vincolo<sup>386</sup>.

Sintomatica dell'avvicinamento tra il tradizionale istituto della fondazione e il trust risulta anche la tendenza "all'entificazione"<sup>387</sup> del trust che si fa strada nel nostro ordinamento, appoggiata da scelte legislative e dell'autorità fiscale – l. 296/2006, art. 1, commi 74-76 e le successive circolari dell'Agenzia delle Entrate

---

<sup>384</sup> DI LANDRO A.C., Applicazioni dei trust in materie di pubblico interesse, cit., p. 493.

<sup>385</sup> *Eadem*. L'Autrice evidenzia, inoltre, un ulteriore vantaggio che attiene all'effetto segregativo sopramenzionato: in una "valutazione degli istituti giuridici non settoriale, e non legata solo all'esame degli effetti civilistici ma anche a quello dei costi economici" si è rilevato che tale effetto segregativo può essere perseguito con un trust con impiego di costi minori di quanto avverrebbe se fosse utilizzata una fondazione o una società caratterizzata da limitazione di responsabilità.

<sup>386</sup> *Ivi*, p. 496.

<sup>387</sup> V. *supra*, capitolo 2, paragrafo 2.1.

– che hanno qualificato il trust regolarmente istituito come soggetto autonomo di imposta<sup>388</sup>.

Per concludere possono tornare utili le parole espresse dal professor Roberto Randazzo, il quale conferma che sotto molti aspetti il trust assomiglia ad una fondazione, «ma con qualche importante differenza. Innanzitutto, si tratta di una struttura in linea di principio più agile, tanto che non richiede il riconoscimento giuridico come invece è d'obbligo nel caso della fondazione. In altre parole, non è obbligatorio, per creare un trust, avere un patrimonio minimo di 70-100mila euro come di solito prefetture o Regioni esigono per le fondazioni»<sup>389</sup>.

#### **4. Applicazione del trust nel modello delle fondazioni di comunità: il caso della Fondazione per il Sud**

A conclusione di questo capitolo dedicato al tema della vicinanza tra l'istituto della fondazione e la figura giuridica del trust, è utile analizzare i presupposti per una vantaggiosa applicazione del trust allo strumento delle fondazioni di comunità, come si è verificato e come potrà verificarsi nel nostro ordinamento<sup>390</sup>.

La nozione di fondazione di comunità nasce agli inizi del Novecento negli Stati Uniti con lo scopo di individuare e raccogliere le risorse filantropiche di una comunità a favore di quella stessa comunità. L'ideologia che getta le fondamenta per questo tipo di organizzazione è quella secondo cui in una certa società, geograficamente localizzata, siano presenti persone o imprese intenzionate a donare per buone cause, ma che spesso – purtroppo – non lo fanno perché non dotati della conoscenza delle forme più appropriate, o perché giudicano troppo oneroso avviare

---

<sup>388</sup> DI LANDRO A.C., Applicazioni dei trust in materie di pubblico interesse, cit., p. 496.

<sup>389</sup> Le parole del professor Roberto Randazzo sono riportate nell'articolo di BAGNATO R., Né associazioni né fondazioni, ora sono i trust a diventare ONLUS del 24/06/2011, reperibile in [www.vita.it/it/article/2001/06/24/ne-associazioni-ne-fondazioni-ora-sono-i-trust-a-diventare-onlus/115478/](http://www.vita.it/it/article/2001/06/24/ne-associazioni-ne-fondazioni-ora-sono-i-trust-a-diventare-onlus/115478/)

<sup>390</sup> BANCONE V., Tecniche di filantropia: il ruolo del trust nel modello delle fondazioni di comunità, in Trust e attività fiduciarie, n. 1, 2010, pp. 46 ss.

una certa organizzazione o, ancora, perché non ripongono fiducia nei diversi attori istituzionali<sup>391</sup>.

L'origine della *community foundation* si fa risalire al 1914 a Cleveland, in Ohio; per molto tempo questo tipo di organizzazione è rimasto confinato nel territorio del Nord America, come un fenomeno marginale. Negli ultimi decenni se ne è registrato un notevole sviluppo e, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta le fondazioni di comunità hanno cominciato a diffondersi in tutti i continenti, mostrandosi come uno strumento adattabile a diversi contesti culturali<sup>392</sup>.

I punti di forza delle fondazioni di comunità sono molteplici. Senza dubbio, esse aiutano ad evitare il problema della dispersione dei fondi raccolti attraverso le donazioni, convergendo le singole erogazioni verso un unico progetto più complesso<sup>393</sup>.

Focalizzando l'attenzione in un territorio determinato, le fondazioni di comunità hanno una forte conoscenza delle necessità e delle opportunità di quella specifica società: un tale patrimonio di conoscenze può risultare utile per qualsiasi donatore che sia interessato a dirigere le proprie risorse nel modo più efficiente possibile<sup>394</sup>. Inoltre, i donatori hanno la possibilità di indirizzare le erogazioni secondo il loro gusto personale, scegliendo il modo in cui investire.

Si verifica un elevato meccanismo di sussidiarietà, in base al quale “i cittadini rispondono alle esigenze dei cittadini”<sup>395</sup>.

Attraverso la fondazione di comunità si sviluppa e si propaga la cultura della donazione e della responsabilità nei confronti dei bisogni di un determinato contesto locale. Si riesce, inoltre, a creare un'organizzazione comunitaria partecipata e indipendente, diretta a realizzare obiettivi reali e localmente rilevanti, dotata di efficienza nella raccolta dei fondi e trasparenza ed efficacia nell'erogazione. In questo modo si attua un patrimonio permanente indirizzato al soddisfacimento delle

---

<sup>391</sup> *Ivi*, p. 47.

<sup>392</sup> CASADEI B., Fondazioni di comunità: novità e problematiche, in <https://elibrary.fondazionentariato.it/articolo.asp?art=32/3209&mn=2&arg=138#note>, l'Autore specifica che “A fine 2009 esistevano nel mondo 1.680 fondazioni di comunità di cui circa la metà costituita dopo il 2000, con uno sviluppo particolarmente rilevante in Europa”.

<sup>393</sup> BANCONE V., Tecniche di filantropia: il ruolo del trust nel modello delle fondazioni di comunità, cit., p. 47.

<sup>394</sup> CASADEI B., Fondazioni di comunità: novità e problematiche, cit.

<sup>395</sup> BANCONE V., Tecniche di filantropia: il ruolo del trust nel modello delle fondazioni di comunità, cit., p. 48.

necessità della comunità locale<sup>396</sup>. La fondazione realizza una rete di rapporti con una pluralità di donatori ed è capace di dar vita a partnership tra differenti soggetti, i quali possono riunire le loro forze per raggiungere obiettivi che altrimenti rimarrebbero fuori dalla loro portata.

Si costituisce, conseguentemente, un rapporto in cui sono tenute lontane inutili ingerenze esterne, infatti, solo “se si instaura un rapporto forte con la società civile e se i cittadini capiscono di essere loro i veri “proprietari” della fondazione e vi collaborano attivamente, allora ogni eventuale ingerenza e condizionamento esterni saranno improbabili, per non dire impossibili”<sup>397</sup>.

Si viene, inoltre, a creare un rapporto quotidiano con le non profit che operano in quello specifico territorio, garantendo che le risorse siano utilizzate in modo giusto ed efficiente: il personale della fondazione è in grado di conoscere i punti di forza e quelli di criticità, così da offrire un’assistenza qualificata agli interessati<sup>398</sup>.

Nonostante i numerosi aspetti positivi ora elencati, nel nostro ordinamento emergono, comunque, delle criticità per quanto attiene l’utilizzo delle fondazioni di comunità. Infatti, la diffusione di tale modello è messa in difficoltà dal fatto che sussistono vari territori che non hanno una loro fondazione di comunità, rendendo assai complessa l’attività di promozione con i potenziali partner, ad esempio i private bankers, che solitamente necessitano di una soluzione applicabile a tutti i loro clienti, indipendentemente dalla loro localizzazione geografica<sup>399</sup>.

Un altro limite che in un certo senso rallenta la crescita delle fondazioni di comunità è costituito dalla tendenza a mettere in piedi delle strutture alquanto leggere e per lo più composte da volontari. Non investire nella propria struttura comporta, conseguentemente, l’impossibilità di offrire determinati servizi che potrebbero servire per attirare nuovi donatori: le fondazioni di comunità, infatti, svolgono un ruolo di intermediario e devono essere in grado di far percepire ai terzi il valore aggiunto che possono offrire<sup>400</sup>.

---

<sup>396</sup> *Idem.*

<sup>397</sup> MAGGIO F., La fondazione va a vivere in comunità, in *Il Sole 24 Ore*, del 19/02/2001.

<sup>398</sup> CASADEI B., Fondazioni di comunità: novità e problematiche, cit.

<sup>399</sup> *Idem.*

<sup>400</sup> *Idem*, l’Autore chiarisce che, volgendo lo sguardo all’esperienza internazionale, si può notare come le fondazioni che hanno avuto il coraggio di investire in se stesse sono cresciute, riuscendo a mettere a disposizione della comunità una quantità maggiore di risorse; al contrario, quelle che, avendo timore di distogliere dal finanziamento dei progetti di utilità sociale il denaro che sarebbe

L'organo amministrativo deve, quindi, avere la capacità di contemperare la redditività economico-finanziaria con gli scopi sociali e istituzionali e, allo stesso tempo, mobilitarsi per cercare la più efficiente destinazione delle risorse disponibili<sup>401</sup>.

In Italia un importante esempio di fondazione di comunità è dato dalla Fondazione per il Sud, istituita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 settembre 2006, nata dall'alleanza delle fondazioni di origine bancaria e il comparto del Terzo settore e del volontariato<sup>402</sup>. Essa è volta a promuovere lo sviluppo di fondazioni di comunità locale nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, con l'intento di ridurre il divario nella distribuzione dei fondi erogati dalle fondazioni bancarie tra nord e sud del nostro Paese<sup>403</sup>.

Lo scopo principale della summenzionata fondazione è quello di concentrare il raggio della propria attività nelle infrastrutture del territorio, prendendosi cura specialmente del capitale umano, investendo nella cultura, nell'educazione, nella ricerca e nella sanità, supportando programmi di sviluppo delle comunità locali attive e di organizzazioni pluraliste della società civile<sup>404</sup>. Il ruolo che si è prefissata la Fondazione per il Sud è quello di aiutare la creazione di fondazioni di comunità locale, predisponendo un fondo patrimoniale iniziale e, successivamente, ricorrendo al meccanismo del "raddoppio della raccolta", definito "grant

---

servito per gli investimenti nella loro struttura, hanno diminuito al minimo le spese di gestione, ma hanno anche raccolto di meno in termini di donazioni. Si collega a questa questione anche un ulteriore aspetto che rappresenta una criticità per le fondazioni di comunità nel nostro ordinamento: ossia il fatto che, quasi sempre, siano dirette da un presidente volontario, che può dedicare un impegno e un tempo limitato all'amministrazione di un ente; ciò a differenza di quanto accade in altri Paesi, in cui "il responsabile della fondazione è il capo del personale ed è quindi la persona che, lavorando a tempo pieno nella fondazione, è effettivamente consapevole di quello di cui c'è bisogno".

<sup>401</sup> BANCONE V., Tecniche di filantropia: il ruolo del trust nel modello delle fondazioni di comunità, cit., p. 49.

<sup>402</sup> Cfr. BUTTÀ S., Trust interni e gli interessi della collettività, cit., p. 129; BANCONE V., Tecniche di filantropia: il ruolo del trust nel modello delle fondazioni di comunità, cit., p. 49.

<sup>403</sup> BANCONE V., Tecniche di filantropia: il ruolo del trust nel modello delle fondazioni di comunità, cit., p. 49. L'Autore spiega che la prima fondazione di comunità del Mezzogiorno è stata costituita nell'aprile 2009 nella provincia di Salerno ed è denominata "La Fondazione della Comunità Salernitana".

<sup>404</sup> *Idem*. L'Autore specifica che la Fondazione per il Sud è stata istituita in risposta a coloro che adottano una visione di tipo *top down*, ed anche come manifestazione di un progetto pragmatico nello stabilire strategie comuni ed alleanze tra i diversi attori della società civile per fronteggiare gli attuali problemi dell'Italia.

*matching*<sup>405</sup>, utile a incoraggiare un'autonoma raccolta dei fondi da parte delle stesse fondazioni di comunità<sup>406</sup>. Ciò si traduce nel fatto che, dopo aver predisposto un patrimonio iniziale attraverso il quale la fondazione di comunità viene costituita, la Fondazione per il Sud si impegna ad erogare ogni anno un contributo corrispondente al rendimento conseguito sulla somma accumulata nel fondo patrimoniale, a patto che la fondazione di comunità risulti in regola con i suoi obiettivi di raccolta annui<sup>407</sup>.

Per tornare, ora, a mettere al centro della questione l'istituto cardine di questo scritto, analizzo i possibili vantaggi dell'applicazione del trust nel modello italiano delle fondazioni di comunità.

Rimanendo all'interno del citato caso della Fondazione per il Sud, si potrebbe ipotizzare che essa assuma il ruolo di disponente, che abbia l'obiettivo, per mezzo di un negozio giuridico unilaterale recettizio, di costituire un trust attraverso il quale affidare al *trustee* il compito di amministrare sia il fondo patrimoniale iniziale, messo in campo per il meccanismo del *grant matching*, sia le erogazioni raccolte a livello locale, fino al momento in cui queste ultime non saranno giunte all'ammontare stabilito<sup>408</sup>. In questo modo si potrebbe fare leva su una gestione trasparente, efficiente e professionale delle risorse che saranno poi destinate alla concreta realizzazione dei singoli progetti della fondazione di comunità locale.

Il *trustee* aiuterebbe a delineare un programma di raccolta delle erogazioni che provengono dalla realtà locale, così da concorrere a costituire la dotazione patrimoniale che, successivamente, sarà trasferita – alla scadenza del trust – alla fondazione di comunità locale<sup>409</sup>.

---

<sup>405</sup> Tale meccanismo si sostanzia in ciò: “ogni volta che riesci a raccogliere tanto, ti dono altrettanto”; cfr. BANCONE V., *Tecniche di filantropia: il ruolo del trust nel modello delle fondazioni di comunità*, cit., p. 48.

<sup>406</sup> Ivi, p. 49. Il ruolo svolto dalla Fondazione è, quindi, principalmente di erogazione e non, invece, di fondazione operativa, basandosi fortemente sul sistema della filantropia comunitaria che incorona la cultura del dono quale centro attorno a cui gravita la società civile.

<sup>407</sup> *Idem*. Nell'articolo, risalente al gennaio 2010, si dice che le ambizioni iniziali nei confronti di questa iniziativa sono state per lo più disattese, confermando che la Fondazione per il Sud ha agito per lo più “in modo estremamente prudentiale soprattutto in termini di fiducia nei confronti dei promotori locali e in sede di verifica delle opportunità presenti sul territorio, sostenendo conseguentemente un numero estremamente limitato di progetti costitutivi”.

<sup>408</sup> Ivi, p. 50.

<sup>409</sup> *Idem*.

Per meglio adempiere i compiti ora elencati, sarebbe opportuno che il disponente si affidasse ad un *trustee* professionale, dotato di un'adeguata esperienza.

Proseguendo nell'indicazione dei soggetti che dovrebbero prendere parte al trust in parola, sicuramente, il ruolo di beneficiario dovrebbe essere ricoperto dalla fondazione di comunità locale ideata dai promotori.

Il vantaggio principale che si otterrebbe dall'impiego del trust secondo lo schema ora delineato risiede nell'effetto segregativo quale ragione di trasparenza e sicurezza tanto per l'ente finanziatore, quanto per i promotori locali<sup>410</sup>. Infatti, da una parte l'ente finanziatore sarebbe posto al sicuro dai rischi gestionali e operativi connessi all'amministrazione della dotazione patrimoniale e, d'altra parte, i promotori locali sarebbero garantiti in relazione al flusso di cassa derivante dalla raccolta delle erogazioni, dal momento che queste ultime, entrando nel fondo in trust, rimarrebbero nella esclusiva disponibilità del *trustee* e, di conseguenza, non potrebbero essere aggredite da terzi<sup>411</sup>.

Inoltre, la scelta di costituire un trust comporterebbe, senza dubbio, rapidità e snellezza nell'adottare le decisioni, per il fatto che la gestione e le scelte da compiere sono rimesse ad un unico soggetto, il *trustee*, anziché ad una pluralità di persone, come nel caso del consiglio di amministrazione<sup>412</sup>.

Si può pensare anche ad uno schema differente rispetto a quello fino a qui prospettato: ossia, prevedere che il ruolo di disponenti del trust sia ricoperto dai promotori locali, i quali fin dalla fase di ideazione del progetto nominino il *trustee*, in modo che gli eventuali enti finanziatori e i donatori possano devolvere i fondi direttamente a favore del trust. I fondi saranno segregati allo scopo di perseguire gli obiettivi di definizione del progetto filantropico e della costituzione della relativa fondazione di comunità locale<sup>413</sup>. In questo modo viene assicurato che, per tutto il tempo necessario per l'accumulo delle risorse finanziarie, le erogazioni raccolte a livello locale saranno con certezza destinate alle finalità avute di mira, per essere utilizzate per “soddisfare esigenze più pressanti della fondazione di comunità”<sup>414</sup>.

---

<sup>410</sup> *Idem.*

<sup>411</sup> *Idem.*

<sup>412</sup> *Idem.*

<sup>413</sup> *Idem.*

<sup>414</sup> *Ivi*, p. 51.





## Conclusione

In questo scritto ho cercato di analizzare gli aspetti più rilevanti che derivano dall'impiego dell'istituto del trust in ambito filantropico, esaminando i vantaggi che derivano dall'utilizzazione di tale strumento.

Come ho messo in luce già nell'introduzione quello della filantropia è un sentimento ormai molto diffuso e costituisce un comparto che muove ingenti risorse e che coinvolge un gran numero di persone tra lavoratori, volontari e donatori. Una forte espansione si è vista, in particolare, a partire dagli anni Settanta: in seguito alla crisi della finanza pubblica e alla razionalizzazione della spesa sociale, che hanno avuto l'inevitabile conseguenza di comprimere la portata del *Welfare State*, si è fatto avanti un nuovo tipo di volontariato concreto e attivo nel prendere coscienza e dare una risposta alle nuove emergenze sociali<sup>415</sup>.

Successivamente, ho ritenuto utile offrire una panoramica di quella che è la disciplina del trust e, più nello specifico, del *charitable* trust nel sistema di origine di tale istituto, ossia il sistema di *common law*.

Per ampliare la visione e dare atto della diffusione e dei vantaggi che derivano dall'applicazione del trust di scopo per perseguire fini di utilità sociale ho presentato un elenco di legislazioni del modello internazionale che hanno regolato questa materia: senza dubbio offrire una disciplina che si mantenga al passo con i tempi e con le esigenze che esprimono, da un lato, gli investitori e, dall'altro, i soggetti bisognosi che saranno i destinatari dei vantaggi derivanti dalle attività benefiche realizzate per mezzo di trust di scopo, costituisce un ottimo strumento di attrazione di capitali e di investimenti.

Spostandomi, poi, nel territorio italiano ho cercato di ricostruire quali sono i presupposti e i limiti per poter ricorrere allo strumento del trust con l'obiettivo di perseguire progetti di solidarietà e di utilità sociale, come alternativa alle più tradizionali organizzazioni regolate nel primo libro del codice civile. Mi sono concentrata sugli elementi di cui deve dotarsi un trust per poter accedere alla qualifica di

---

<sup>415</sup> BANCONE V., *Tecniche di filantropia: il ruolo del trust nel modello delle fondazioni di comunità*, cit., p. 47.

ONLUS, a partire dalla possibilità di considerarlo un ente<sup>416</sup> (alla stregua di una fondazione o di un'altra persona giuridica).

Ho rilevato come la tipologia di trust che meglio si adatta ad essere definita ONLUS è quella del trust opaco, nel quale i proventi sono imputati in capo al trust stesso e non ad eventuali beneficiari per trasparenza.

Nell'ultimo capitolo, infine, ho scelto di offrire un paragone tra quello che costituisce uno dei più diffusi strumenti del non profit nel nostro ordinamento, ossia la fondazione, e l'istituto del trust.

È emerso come il trust, impiegato per finalità di utilità sociale, costituisca una soluzione duttile e adattabile ad una moltitudine di necessità e di situazioni. Uno dei maggiori vantaggi che comporta la sua applicazione risiede nella scarsa previsione di controlli da parte dell'autorità pubblica.

Il trust è uno strumento caratterizzato da elementi quali trasparenza e versatilità.

Un ulteriore aspetto che segna un punto a suo favore è dato dal fatto che non sono richieste dotazioni patrimoniali minime per la costituzione del vincolo e anche dal fatto che, durante tutta la sua esistenza, non è accompagnato da elevati costi di gestione.

In chiusura dell'ultimo capitolo, infine, ho cercato di ampliare la visione di una possibile utilizzazione del trust all'interno delle fondazioni di comunità, da un punto di vista meno tradizionale rispetto a quello solitamente concettualizzato.

Dopo aver affermato la possibilità di una utile e vantaggiosa applicazione del trust nell'ambito della solidarietà e dell'utilità sociale rimane da fare una breve postilla: a partire dal 2017, con la riforma del Terzo settore, la normativa di riferimento è confluita nel Codice del Terzo settore. Quest'ultimo ha comportato, quale grossa novità, l'introduzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS – nel quale confluiranno tutti gli enti del Terzo settore. Esso costituisce un luogo telematico che fornisce un importante strumento di pubblicità e conoscenza degli enti non profit per tutti i cittadini, riportando alcune loro informazioni e

---

<sup>416</sup> Il problema dell'entificazione del trust rimane una questione divisiva in dottrina. Due autori come Johanna Niegel e Richard Pease nel loro libro *Private Foundations World Survey* continuano a ritenere il trust semplicemente come un negozio giuridico unilaterale, mettendo, invece, in risalto la natura giuridica della fondazione; cfr. BANCONE V., «Recensione a *Private Foundations World Survey*», in *Trust e attività fiduciarie*, n. 4, 2014, p. 468.

caratteristiche fondamentali (denominazione, forma giuridica, sede legale e sedi secondarie, data di costituzione, oggetto dell'attività di interesse generale, codice fiscale o partita iva, possesso della personalità giuridica e patrimonio, generalità dei rappresentanti legali e dei soggetti che rivestono cariche sociali, rendiconto e bilancio d'esercizio). L'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è obbligatoria per poter usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore prevista dal Codice del Terzo Settore.



## Bibliografia

BANCONE V., Tecniche di filantropia: il ruolo del trust nel modello delle fondazioni di comunità, in *Trust e attività fiduciarie*, n. 1, 2010.

BANCONE V., Recensione «A Private Foundations World Survey», in *Trust e attività fiduciarie*, n. 4, 2014.

BARLA DE GUGLIELMI E., PANICO P., PIGHI F., La legge di Jersey sul trust, in *Trust e attività fiduciarie. Quaderni*, n. 8, 2007.

BUCCICO C., La tassazione indiretta dei trust in Italia, in *Gli aspetti civili-stici e fiscali del trust*, a cura di BUCCICO C., Torino, Giappichelli, 2015.

BUTTÀ S. (a cura di), Introduzione ai trust e profili applicativi tra dottrina, prassi e giurisprudenza, in *Trust e attività fiduciarie. Quaderni*, direttore scientifico LUPOI M., Milano, IPSOA, 2002.

CAENEGEM R. C., *The birth of the English Common Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, 2 ed.

CARABINI O., Fondazioni verso il privato, in *Il sole 24 ore*, 08/08/1999.

CASTRONOVO C., Trust e diritto civile italiano., in *Vita Notarile*, n. 3, 1998.

CHESHIRE G.C., Il concetto del “Trust” secondo la common Law inglese. Ristampa anastatica con una introduzione di Diego Corapi, Torino, Giappichelli, 1998.

CONDÒ G.F., I trust interni e gli interessi della collettività: le funzioni sociali del trust, in *Trust e attività fiduciarie*, n. 5, 2010.

CONDÒ G.F., La figura del trustee, in *Trust e attività fiduciarie*, n. 2, 2007.

D’AMATO G.P., La devoluzione in trust non costituisce un atto oneroso né a contenuto patrimoniale, in *Il Quotidiano Giuridico* edizione Wolters Kluwer Italia Srl, 27/06/2018.

D’AMORE R., FERRI P., Le Onlus. Inquadramento giuridico. Disciplina fiscale. Amministrazione e bilancio, Napoli, De Simone, 2008.

DEL PRATO E., L’ente privato come atto di autonomia, in *Riv. dir. civ.*, 2009.

DI LANDRO A.C., Applicazioni dei trust in materie di pubblico interesse, in *Trust e attività fiduciarie*, n. 5, 2011.

DI LANDRO A.C., Trust onlus, in *Trust e attività fiduciarie*, n. 5, 2010.

FALZEA A., *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano, Giuffrè, 1939.

FIORENTINI G., Decalogo per fondazioni bancarie, in *Il sole 24 ore*, 14/08/1999.

GALGANO F., *Delle persone giuridiche*, in *Commentario del codice civile a cura di Scialoja A. e Branca G.*, Bologna, Zanichelli, 2006, 2 ed.

KELSEN H., *La dottrina pura del diritto*, Torino, Einaudi, 1968.

LATROFA N.D., Dal trust *charitable* al trust ente del Terzo settore, in *Trust e attività fiduciarie*, n. 2, 2020.

LEPORE A., Il trust autodichiarato e il trust onlus. Regime di pubblicità e soggettività giuridica, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n. 3, agosto 2015.

LUPOI M., I trust nel diritto civile, in *Trattato di Diritto Civile* diretto da SACCO R., I diritti reali, vol. 2, Torino, UTET, 2004.

LUPOI M., *Introduzioni ai trusts. Diritto inglese, Convenzione dell'Aja, Diritto italiano*, Milano, Giuffrè, 1994.

LUPOI M., *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, CEDAM, 2010, 2 ed.

LUPOI M., *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Padova, Cedam, 2016, 3 ed.

LUPOI M., *Moderni sviluppi dei trust. Atti del V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il trust in Italia" Sestri Levante 2011.*, in *Trust e attività fiduciarie. Quaderni*, Milano, IPSOA, 2011.

MAGGIO F., La fondazione va a vivere in comunità, in *Il Sole 24 Ore*, del 19/02/2001.

MATTEI U., *Il modello di common law*, Torino, Giappichelli Editore, 2004, 2 ed.

MAZZOLENI R., PISCETTA M., Ammissibilità di un «trust» ONLUS: il parere del Ministero del lavoro, in *Enti non profit*, n. 2, 2013.

MOLINARI M., Il trust ONLUS: un'applicazione pratica, in Trust e attività fiduciarie, n. 5, 2010.

MOLINARI M., Un trust ONLUS per il Rotary Club, in Trust e attività fiduciarie, n. 6, 2010.

MOLINARI M., Il trust ONLUS: vince ancora la prassi virtuosa dei trust interni, in Trust e attività fiduciarie, n. 1, 2012.

PATRONE M., I trust di scopo, in Nuovo diritto civile, direttori CARLEO R., GAMBINO A.M., ORLANDI M., Dike Giuridica Editrice, Anno IV, 2019.

PETTINATO S. (a cura di), Gestire il non profit. Guida pratica alla gestione degli enti senza fine di lucro, Milano, Il sole 24 ore, 1997.

PETRELLI G., La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. dir. civ., 2006.

PIRONTI A., La riforma della *Charity Law* inglese, in Trust e attività fiduciarie, n. 5, 2008.

PIZZOLATO F., Decidere con i cittadini: nota a proposito delle linee guida dell'Agenda per il Terzo Settore, in Labsus, febbraio 2012.

PROPERSI A., Disabilità: "trust", una nuova strada giuridica per organizzare il "dopo di noi", in Terzo Settore, n. 5.

ROTA F. BIASINI G., Il trust e gli istituti affini in Italia, Milano, Giuffrè Editore, 2012, 2 ed.

SANTUARI A., Il trust può ottenere la qualifica di ONLUS, in Trust e attività fiduciarie, n. 6, 2011.

SICLARI R., Il trust nella Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985: un nuovo modello negoziale, in Rass. Dir. Civ., n. 1, 2000.

TRABUCCHI A., Istituzioni di diritto civile, a cura di TRABUCCHI G., Padova, CEDAM, 2017.

VILLANUEVA COLLAO V., Il *Waqf: Charitable trust* dei modelli islamici, in Trust e attività fiduciarie, n. 2, 2013.





## Sitografia

<https://www.istat.it/it/archivio/262507>

[www.treccani.it/enciclopedia/trust/](http://www.treccani.it/enciclopedia/trust/)

[www.altalex.com/documents/altalexpe-  
dia/2016/05/10/trust#\\_Toc449473602](http://www.altalex.com/documents/altalexpe-<br/>dia/2016/05/10/trust#_Toc449473602)

[www.rivistaipotecaria.it/2017/02/16/nota-trascrizione-la-titolarità-dei-  
beni-del-trustee/](http://www.rivistaipotecaria.it/2017/02/16/nota-trascrizione-la-titolarità-dei-<br/>beni-del-trustee/)

<https://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=44/4416>

[https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insi-  
ghts/reimagining-european-philanthropy](https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insi-<br/>ghts/reimagining-european-philanthropy)

[https://www.corriere.it/sette/attualità/21\\_marzo\\_27/chi-sono-oggi-filan-  
tropi-usa-donano-400-miliardi-l-anno-italia-9-d59ea624-8c06-11eb-9bf5-  
145cd1352910.shtml](https://www.corriere.it/sette/attualità/21_marzo_27/chi-sono-oggi-filan-<br/>tropi-usa-donano-400-miliardi-l-anno-italia-9-d59ea624-8c06-11eb-9bf5-<br/>145cd1352910.shtml)

<https://dizionari.corriere.it>

<https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/filantropia/>

[https://st.ilsole24ore.com/dossier/impresa-e-territori/2016/rapporti-24-pri-  
vate-banking-18-nov/](https://st.ilsole24ore.com/dossier/impresa-e-territori/2016/rapporti-24-pri-<br/>vate-banking-18-nov/)

[https://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/articolo/governance-e-filantro-  
pia-strategica-nelle-fondazioni](https://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/articolo/governance-e-filantro-<br/>pia-strategica-nelle-fondazioni)

<https://secondowelfare.it>

<https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/onlus/>

<https://assifero.org/filantropia-istituzionale-definizione>

<https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105128.pdf>

[www.forbes.com](http://www.forbes.com)

<http://osservatoriodono.it>

<http://www.charitycommission.gov.uk>

<https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/mattarella-senza-solidarieta-non-esiste-vera-comunita/AE9aG2z>

<https://famigliacristiana.it/articolo/udienza-papa-francisco.aspx>

<https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=32/3204>

<https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=32/3205#note>

[www.il-trust-in-italia.it](http://www.il-trust-in-italia.it)

<https://www.costituzionalismo.it/fine-ingloriosa-dellagenzia-per-il-terzo-settore-di-emanuele-rossi/>

<https://www.ilpost.it/2012/02/27/agenzia-terzo-settore-soppressa/>

<https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-01-28/fornero-chiuderemo-agenzia-terzo-162022.shtml>

[www.rotary.org](http://www.rotary.org)

[www.rotarygenovasangiorgio.it](http://www.rotarygenovasangiorgio.it)

[https://www.economia.unipd.it/sites/economia.unipd.it/files/All3\\_Pagine%20da%20Fondazioni\\_mag-giu\\_2013\\_intervista\\_Cerbioni\\_singolaPG.pdf](https://www.economia.unipd.it/sites/economia.unipd.it/files/All3_Pagine%20da%20Fondazioni_mag-giu_2013_intervista_Cerbioni_singolaPG.pdf)

<https://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=32/3202&mn=2&arg=138>

[https://www.unirc.it/documentazione/materiale\\_didattico/1465\\_2013\\_352\\_17978.pdf](https://www.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/1465_2013_352_17978.pdf)

[www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it)

[www.vita.it/it/article/2001/06/24/ne-associazioni-ne-fondazioni-ora-sono-i-trust-a-diventare-onlus/115478/](http://www.vita.it/it/article/2001/06/24/ne-associazioni-ne-fondazioni-ora-sono-i-trust-a-diventare-onlus/115478/)

<https://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=32/3209&mn=2&arg=138#note>